

103.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sui criteri in base ai quali sono state effettuate le promozioni di marescialli di pubblica sicurezza dalla seconda alla prima classe (4-08409) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5733	AMALFITANO: Sulla nota del Ministero della pubblica istruzione del 6 giugno 1981 secondo la quale la graduatoria per l'individuazione dei docenti soprannumerari dovrà essere compilata anche nel caso in cui la contrazione si verifichi nell'istituto ove i docenti trovano completamento (4-11127) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5738
ACCAME: Sui provvedimenti che si intendono adottare di fronte alle precarie condizioni in cui si trovano le detenute nel carcere di Messina (4-09980) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5734	ANDÒ: Per la sollecita riattivazione della prima classe dell'IPSIA di Giarre (Catania), sezione coordinata di Randazzo (Catania), stante le difficoltà dei collegamenti con le zone limitrofe (4-10590) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5738
ACCAME: Sull'aggressione subita dal sacerdote Alessandro Fiori il 3 ottobre 1981 a Roma (4-10680) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5735	ANDREOLI: Sulla veridicità delle notizie contenute nell'articolo a firma di Patrizia Mencarani, pubblicato su <i>Paese Sera</i> circa le gravi e pericolose irregolarità commesse da alcuni autisti di autocarri (4-10867) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5739
ALIVERTI: Sulla istituzione e utilizzazione dei timbri ufficiali formato tascabile presso l'ufficio doganale di Como (4-10431) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5735	ARMELLA: Sui motivi per i quali non è stata concessa l'autonomia alla sezione distaccata di Tortona (Alessandria) dell'istituto tecnico industriale A. Volta di Alessandria (4-09867) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5740
ALIVERTI: Sull'opportunità di riconfermare, da parte dell'INPS, la convenzione sottoscritta tra lo stesso istituto e i sindacati cristiano sociali di Lugano e Edilizia Legno di Zurigo (4-10505) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5736		

	PAG.		PAG.
BARCA: Sul numero delle autorizzazioni concesse dal Ministero del commercio con l'estero per la costituzione di <i>holdings</i> nel Lussemburgo (4-04248) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	5741	BELLUSCIO: Sul mancato espletamento dei concorsi banditi in data 10 gennaio 1979, 7 aprile 1979, 7 luglio 1979, 7 gennaio 1980, 19 aprile 1980, 7 luglio 1980, 7 ottobre 1980, 9 gennaio 1981 e 13 aprile 1981, per la copertura di posti di segreterie generali comunali e provinciali (4-09491) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5745
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Marino Pedericoni di Terni (4-10022) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5741	BELLUSCIO: Per la sollecita conclusione dell'istruttoria a carico di Alessandro Pucci, in relazione alle condizioni di salute del giovane (4-11872) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5746
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Mario Di Patrizi di Piediluco (Terni) (4-10048) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5742	BENCO GRUBER: Sullo stato della prevista ristrutturazione delle ferrovie dello Stato e della eventuale riduzione dei relativi compartimenti, con particolare riferimento al compartimento di Trieste (4-02981) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5749
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Domenico Palmi di Terni (4-10126) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5742	BISAGNO: Sulla ventilata soppressione delle classi post-qualifica dell'istituto professionale statale B. Cellini di Borgo San Lorenzo (Firenze) (4-10260) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5750
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Elvira Laliccia di Terni (4-10192) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5742	BOCCHI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Elvira Bardini di Pontolo frazione di Borgo Val di Taro (Parma) (4-10476) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5750
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di Primo Moretti di Massa Martana (Perugia) (4-10573) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5743	BOCCHI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Angelo Delnevo di Borgo Val di Taro (Parma) (4-10477) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5751
BELLOCCHIO: Sulla mancata corresponsione dell'indennità di sicurezza pubblica ai militari della scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Caserta (4-07490) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5744	BOCCHI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di	
BELLOCCHIO: Sulle indagini della guardia di finanza in merito alle frodi in materia di integrazione CEE al prezzo dell'olio d'oliva (4-09909) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5744		

	PAG.		PAG.
guerra a favore di Severina Bernini di Parma (4-10480) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5751	COSTAMAGNA: Sull'inopportunità dell'invio da parte della guardia di finanza alle coppie di Caserta, recentemente sposatesi, di un questionario che invita a compilare un dettagliato elenco delle spese sostenute per il matrimonio (4-05021) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5761
BROCCA: Sullo scorretto atteggiamento di alcuni membri delle commissioni istituite dal Ministero della pubblica istruzione per la formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato (4-10801) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5752	COSTAMAGNA: Sulla presunta obbligatorietà dei registratori di cassa per i negozi (4-06029) (4-09645) (4-10044) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5762
CARLONI ANDREUCCI: Sullo sciopero della fame e della sete posto in atto da numerosi studenti stranieri dell'università di Camerino (Macerata) in seguito alla mancata ammissione degli stessi a frequentare i corsi universitari (4-10674) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5753	COSTAMAGNA: Per la definizione della posizione del personale dell'ENPI e dell'ANCC da assegnare all'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro ed ai servizi di prevenzione delle USL (4-08080) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5764
CASALINO: Sull'importazione di cromo negli anni 1980 e 1981 e da quali nazioni (4-11036) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	5754	COSTAMAGNA: Sui disagi dei viaggiatori della linea ferroviaria della Val di Susa (Torino) (4-08955) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5764
CERIONI: Per la sollecita concessione della libertà provvisoria al detenuto Pucci in relazione al suo grave stato di salute e alla mancanza di indizi nei suoi confronti (4-09625) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5755	COSTAMAGNA: Sulla minacciata chiusura della scuola specializzata Istituto audiologopedico di Pianezza (Torino) (4-09564) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5765
COLOMBA: Sulle carenze funzionali dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Udine, dovute in particolare al comportamento dell'attuale dirigente Claudio Rossmann (4-10817) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5758	COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema della carenza di organico dei vigili del fuoco di Torino e della inadeguatezza dei mezzi a loro disposizione (4-09934) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5765
COSTAMAGNA: Per il miglioramento del servizio ferroviario e degli orari dei treni sulla linea Biella-Santhià (Vercelli) (4-02747) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5760	COSTAMAGNA: Sulla prevista costruzione del tribunale di Pinerolo (Torino) (4-09945) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5766
		COSTAMAGNA: Per l'adozione di opportuni provvedimenti atti ad eliminare il passivo dell'INPS nel settore	

	PAG.		PAG.
agricolo (4-10330) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5767	COSTAMAGNA: Sui criteri seguiti da alcune commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato, in aperto contrasto con quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (4-10598) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5772
COSTAMAGNA: Sull'inefficienza del servizio telefonico all'INPS di via Venti Settembre a Torino (4-10355) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5768	COSTAMAGNA: Per un intervento volto a risolvere i problemi finanziari dell'istituto Bonafous di Chieri (Torino), dove esiste il primo esperimento di fattoria energetica agraria, grazie anche ad un finanziamento della CEE (4-10665) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5773
COSTAMAGNA: Sulla ventilata istituzione dell'ottavo istituto tecnico di Torino e sulle specializzazioni che vi saranno introdotte (4-10423) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5768	COSTAMAGNA: Sulla richiesta del comune di Alpette (Torino) di un contributo per l'apertura di un laboratorio scuola per la lavorazione del rame (4-10714) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5773
COSTAMAGNA: Per dotare di macchinari migliori la cooperativa Arti e mestieri di Vercelli (4-10516) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5769	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia in merito alla concessione, da parte della regione Piemonte, di un contributo per opere edilizie a scuole materne non statali e ad enti assistenziali (4-10927) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5774
COSTAMAGNA: Sulla impossibilità di insegnare per le diplomate presso l'istituto tecnico femminile di Torino (4-10524) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5770	COSTAMAGNA: Sui tempi della realizzazione, a Gravellona (Novara), di un centro operativo dell'INPS, da trasformare successivamente in sede zonale (4-10961) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5774
COSTAMAGNA: Sulla mancanza di insegnanti nelle scuole elementari di Samone (Torino) (4-10535) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5770	COSTAMAGNA: Per una consultazione, da parte dell'assessore all'istruzione del comune di Torino, dei docenti, degli allievi e delle famiglie dell'istituto statale Valentino Bosso in merito al trasferimento delle succursali dell'istituto stesso (4-10969) (risponde	
COSTAMAGNA: Sulla mancanza degli insegnanti di ruolo presso il liceo scientifico Gramsci di Ivrea (Torino) e sul mancato funzionamento di una quinta sezione sperimentale (4-10539) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5771		
COSTAMAGNA: Sui motivi per i quali il giorno del funerale del presidente egiziano Sadat all'edificio dove ha sede la sovrintendenza scolastica torinese non è stata esposta la bandiera italiana (4-10595) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5771		

	PAG.		PAG.
BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5775	DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione a favore di Vito Erasmo Caponio (4-10435) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5782
COSTAMAGNA: Sull'intervista rilasciata a <i>La Stampa</i> di Torino dal provveditore agli studi dottor Lucio Pisani, circa le cause e le responsabilità del perdurare della crisi nella scuola (4-11002) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5775	DI CORATO: Per il riconoscimento ai lavoratori profughi rimpatriati dalla Libia della posizione assicurativa per il lavoro prestato in tale paese prima del 1970 (4-07010) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5782
COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema del trasporto ferroviario degli studenti da Bussoleno a Susa (Torino) e viceversa (4-11015) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5776	FIANDROTTI: Per la tempestiva erogazione, agli studenti universitari che ne hanno diritto, degli assegni di studio relativi all'anno accademico 1979-1980 (4-10465) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5783
COSTAMAGNA: Sulla ristrutturazione di Villa Troillet che ospita ad Oleggio (Novara) la scuola media (4-11064) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5776	FRANCHI: Per l'evasione della pratica di pensione di guerra di Giulia Saisi Simonini (4-10144) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5783
COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere i problemi di eccedenza degli insegnanti nella regione Piemonte (4-11065) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5777	GIURA LONGO: Sul mancato conferimento del premio e della medaglia d'oro al liceo scientifico Dante Alighieri di Matera, che ha vinto la gara di palla a volo nei recenti giochi della gioventù (4-10767) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5783
COSTAMAGNA: Sulla carenza delle strutture scolastiche all'istituto professionale Bellini di Novara (4-11067) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5778	GRIPPO: Sull'opportunità del rinvio del pagamento dell'acconto IRPEF per l'anno 1981 ad una scadenza dilazionata per le imprese operanti nei comuni della Campania colpiti dal terremoto del novembre 1980 (4-11074) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5784
CRUCIANELLI: Sui motivi della chiusura di alcune classi del corso serale dell'istituto per ragionieri Paolo Sarpi di Venezia (4-10334) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5778	GUARRA: Sullo stato della pratica dei danni di guerra in Africa orientale inoltrata da Nicolangelo Mercuri di	
DEL DONNO: Per la concessione della libertà provvisoria ad Alessandro Pucci, attualmente ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma (4-09793) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	5779		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

	PAG.		PAG.
Pago Veiano (Benevento) (4-11279) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5784	(Nuoro) (4-10061) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5789
LAMORTE: Per il rinvio del pagamento dell'acconto IRPEF per l'anno 1981 a favore delle imprese operanti nei comuni della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 (4-11045) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5785	PANI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra indiretta a favore di Teresa Santoro di Borore (Nuoro) (4-10063) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5789
MANFREDI GIUSEPPE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Tommaso Tortone, residente a Fossano (Cuneo) (4-09417) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5785	PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a normalizzare la situazione di taluni circoli scolastici di Napoli ove vengono somministrate agli alunni refezioni senza l'ausilio di apposito personale (4-03021) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5790
MANFREDI GIUSEPPE: Sulla carenza dell'organico dello SCAU di Cuneo (4-10511) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5786	PARLATO: Sul divieto imposto da alcuni comuni della provincia di Napoli di introdurre fiori nelle aree cimiteriali nel periodo estivo (4-03773) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5791
MARABINI: Sul ritardo con il quale il provveditorato agli studi di Forlì procede alla sistemazione dei docenti nelle scuole medie inferiori e superiori della provincia (4-11025) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5787	PARLATO: Sulle modalità dell'incidente nel quale è rimasto vittima, nel reparto stampaggio dello stabilimento Nuova Innocenti di Milano, l'operaio Magno Colombo (4-09720) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5791
MARTINAT: Sulla veridicità della notizia secondo la quale le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL hanno un introito lordo annuo di 600 miliardi dovuto ai contributi degli iscritti e sui motivi per i quali questi importi non vengono tassati (4-09693) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5788	PAZZAGLIA: Sul contributo richiesto agli appartenenti delle forze dell'ordine in congedo, attualmente in servizio presso aziende municipalizzate di trasporto, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi in base alla legge n. 29 del 1979 (4-09103) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5792
MIGLIORINI: Per l'allontanamento del segretario generale dal comune di Porcia (Pordenone) (4-10736) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5788	PIERINO: Sulle presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante gli esami di maturità presso il liceo artistico di Cosenza (4-09767) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5793
PANI: Sullo stato della domanda di pensione indiretta di guerra inoltrata da Angelo Marrosu di Orgosolo			

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

	PAG.		PAG.
RALLO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare le pratiche per la pensione di reversibilità a favore dei minori Emanuele e Francesco Pepi di Gela (Caltanissetta) rimasti orfani nel 1979 (4-10837) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5793	dell'amministrazione dei Monopoli di Stato (4-10803) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5797
RENDE: Sulla mancata utilizzazione della nuova stazione ferroviaria di Cosenza (4-10911) (risponde BALZAMO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	5794	SERVADEI: Per l'adeguamento della imposizione fiscale sulle aziende agricole altamente redditizie per il tipo di terreni coltivati e la specializzazione produttiva (4-08353) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5799
ROMANO: Per l'adozione di provvedimenti volti a non pregiudicare la conferma in servizio nelle libere attività degli insegnanti aspecifici già in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 (4-10399) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5794	SICOLO: Per un intervento volto a sollecitare il disbrigo di tutte le pratiche di ricostruzione della pensione in base alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ancora giacciono nelle singole sedi dell'INPS, con particolare riferimento al caso di Bonvino Salvemini di Milano (4-11072) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5799
ROSOLEN: Sul difettoso funzionamento di molti apparecchi antifurto a sirena (4-09589) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5795	SOSPURI: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Romonilde Collina di Acquasanta (Ascoli Piceno), attualmente residente in Germania (4-09701) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5800
SANTI: Provvedimenti per agevolare il tempestivo intervento della forza pubblica per far cessare il funzionamento, motivato o casuale, dei dispositivi di allarme acustico antifurto, in caso di irreperibilità dei proprietari (4-09537) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5795	SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione d'invalidità in favore di Pietro La Verghetta, di Vasto (Chieti) (4-10835) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5801
SANTI: Per una revisione della normativa sulle malattie professionali, con particolare riferimento al caso di Giuseppe Cotugno (4-10417) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5796	SOSPURI: Sui motivi che ritardano la pratica di reversibilità della pensione a favore di Raffaella Abbate di Avezzano (L'Aquila) (4-11009) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5801
SANTI: Per una capillare opera di controllo della guardia di finanza sulla compilazione della ricevuta fiscale da parte degli esercenti pubblici (4-10420) (risponde FORMICA, <i>Ministro delle finanze</i>).	5797	SPATARO: Per la riapertura dei termini per l'iscrizione di studenti presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Racalmuto (Agrigento) (4-09887) (risponde BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5802
SCALIA: Per l'assorbimento del Consorzio industrie fiammiferi, da parte			

	PAG.		PAG.
TATARELLA: Per un intervento volto a far cessare l'ostruzionismo che il segretario comunale di Valenzano (Bari), signor Visaggi, esercita nei confronti del consigliere comunale del MSI-DN Lino De Filippis (4-09699) (4-10387) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5802	lante attualmente residente in Francia (4-09857) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5810
TATARELLA: Per un rinvio ed uno slittamento di due mesi, così come proposto dalla Confagricoltura, dalla Coldiretti e dal Fronte Verde pugliese dei contributi agricoli unificati e dei contributi previdenziali, stante la difficile situazione in cui versa l'agricoltura (4-09707) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5803	TREMAGLIA: Per la sollecita liquidazione della pensione di invalidità in convenzione internazionale spettante a Gaetano Calamaro, nato a Pozzuoli (Napoli) e attualmente residente in Germania (4-09863) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5810
TATARELLA: Sul numero delle sedi di segretario generale delle province e dei comuni attualmente vacanti (4-10388) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5804	TREMAGLIA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di invalidità a favore di Luigi Salvatore Calarco, residente a San Isidro in Argentina (4-10385) (risponde DI GIESI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5811
TREMAGLIA: Sui contributi concessi ad enti ed associazioni esercitanti attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia (4-05268) (risponde COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	5809	ZANFAGNA: Per l'istituzione di un posto fisso di polizia a San Giorgio a Cremano (Napoli) (4-06998) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	5811
TREMAGLIA: Per il sollecito pagamento dell'assegno 1980 per la medaglia di bronzo spettante a Salvatore Ga-		ZANINI: Sullo stato della pratica di ricorso gerarchico di pensione della signora Rosa Pavesi di Agnadello (Cremona) (4-09003) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5811
		ZANONE: Sulla lentezza della Corte dei conti nell'esame dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (4-06448) (risponde COMPAGNA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	5812

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere il criterio con cui, in concomitanza con la smilitarizzazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, è stata attuata la selezione dei 137 marescialli di seconda classe da promuoversi « a scelta » al grado di marescialli di prima classe in base all'ultimo concorso bandito.

Per conoscere in particolare:

se risponde a verità che siano stati ingiustamente esclusi dalla promozione a scelta alcuni marescialli di seconda classe aventi titoli obiettivamente superiori rispetto ad altri colleghi prescelti, come, ad esempio, una maggiore anzianità di grado conseguita attraverso il superamento di esami, il che equivale ad un precedente da non negligersi in termini di affidabilità e di preparazione professionale;

se, nella fattispecie, tale incresciosa sperequazione si sia verificata nell'ambito dei sottufficiali in servizio presso la Divisione informatica del Ministero dell'interno, dove alcuni marescialli di seconda classe si sono visti scavalcare, con stupore e con disappunto, da colleghi meno anziani di grado, e titolari di una carriera meno qualificante;

se nel contempo si sia proceduto alla promozione « per anzianità » pura e semplice di altri 137 marescialli di seconda classe, e se quindi gli avanzamenti ispirati a mero fattore anagrafico dovessero svolgersi in tale ambito, e non in quello degli avanzamenti a scelta.

Quanto sopra tenendo presente che:

a) mentre sono comunque ineccepibili eventuali preferenze accordate a sottufficiali i quali, adibiti ad altri servizi,

siano incorsi in apprezzabili rischi operativi per l'adempimento del loro dovere, appaiono, invece, ingiustificabili le incongruenze lamentate entro un medesimo ufficio, con relativa lesione dei diritti derivanti da anzianità di grado e da benemeritenze di carriera di alcuni sottufficiali che, in nome di una malintesa potestà discrezionale e contro ogni logica, sono stati mortificati e delusi nelle loro legittime aspirazioni;

b) il problema è di particolare delicatezza in quanto si crea proprio nel momento in cui la polizia è stata smilitarizzata, con una legge il cui spirito implica il rispetto dei diritti acquisiti dai singoli e una sempre più equilibrata selezione del personale in funzione della professionalità e non in virtù di una anzianità meramente anagrafica che, almeno nelle promozioni a scelta, non può prevalere sulla anzianità di grado e sugli altri titoli di servizio.

Per conoscere infine se, anche per motivi morali, non sembri equo allargare la rosa dei marescialli di seconda classe da promuoversi a scelta per includervi anche coloro che, malgrado i loro titoli preminenti, siano stati inesplicabilmente emarginati dall'ultima selezione. (4-08409)

RISPOSTA. — I criteri di valutazione, estremamente rigidi (contenuti nelle norme che disciplinano, prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, l'avanzamento al grado di maresciallo di prima classe), servivano ad impedire difformità di tratta-

mento nella valutazione del complesso dei requisiti necessari per ottenere il detto avanzamento.

Pertanto, anche nel caso segnalato dall'interrogante, la commissione di avanzamento cui spettava il compito di procedere alla compilazione della graduatoria di merito, ha effettuato la scelta esclusivamente sulla base dei titoli posseduti da ciascuno dei sottufficiali scrutinati e senza possibilità alcuna di valutazioni discrezionali.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ACCAME. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia al corrente delle condizioni estremamente precarie in cui si trovano le detenute nel carcere di Messina.

Per conoscere, in particolare, se sia al corrente di quanto è accaduto nel carcere a seguito di un durissimo scontro verificatosi il 9 giugno 1981, nonché del fatto che a distanza di alcuni mesi la situazione si è ulteriormente aggravata. Le detenute sono infatti private di ogni cosa, e, in particolare a Messina, si verificano soprusi e umiliazioni di ogni tipo. Infatti, le detenute, dopo essere state private di ogni loro avere (libri, catenine, giornali, scarpe, ecc.) sono non di rado costrette a mangiare in terra perché vengono loro tolti anche il tavolo e le sedie. Inoltre, oltre a dover mangiare in terra cibi poco cucinati (in cinque hanno un solo fornello), spesso non mangiano affatto perché in alcuni casi le perquisizioni vengono effettuate nell'ora dei pasti.

Si verifica inoltre che le detenute, se al momento in cui vengono chiamate per prendere aria non sono subito pronte ad uscire, rischiano di restare in cella fino al giorno dopo. Oltre a libri, scarpe, ecc. vengono loro sovente tolti anche i vestiti. Le detenute possono tenere un solo cambio in cella ed è la direzione che decide quando devono cambiarsi.

Ai familiari è impedito di spedire pacchi; quando ottengono dei colloqui, possono portare solo la quantità di cibo suf-

ficiente per un pasto. Se si tiene presente che i colloqui si verificano una sola volta al mese, sembra logico, invece, che possa essere portata una quantità di cibo sufficiente per almeno alcuni giorni.

Inoltre, la corrispondenza viene consegnata con un mese circa di ritardo. Non di rado le detenute sono soggette a pesanti epiteti da parte del personale di custodia.

Per conoscere, infine, quali iniziative intenda prendere in merito. (4-09980)

RISPOSTA. — La direzione della casa circondariale di Messina ha assicurato questa amministrazione che le affermazioni, riprese dall'interrogante secondo cui le perquisizioni alle detenute differenziate verrebbero effettuate negli orari dei pasti; che ai familiari sarebbe impedito di avere colloqui e spedire pacchi e che, infine, la corrispondenza sarebbe consegnata con enorme ritardo, non trovano alcun riscontro nella realtà dell'istituto. Quanto ai generi alimentari provenienti dall'esterno, occorre tener presente che essi rispondono ad una finalità meramente voluttuaria, dato che le razioni di vitto fornite dalla amministrazione sono determinate in modo da garantire l'alimentazione completa di ogni detenuto.

Anche l'assunto secondo cui le detenute sarebbero state private di libri, giornali, catenine, indumenti non ha fondamento. È piuttosto da precisare che, quanto alla possibilità di detenere libri, giornali ed effetti personali e alla periodicità di colloqui senza vetri divisorii, la direzione si limita a dare puntuale esecuzione alle disposizioni impartite di volta in volta dall'amministrazione centrale.

La circostanza secondo cui le detenute differenziate sarebbero rimaste prive di tavoli e di sedie, distrutte in occasione della sommossa del 9 giugno 1981, è parzialmente vera. Si è infatti dovuto fare a meno delle suppellettili fino al giorno in cui non ne sono state inviate altre in sostituzione, dalla direzione della casa circondariale di Palermo.

L'esigenza, infine, che quando sono chiamate per il passeggio, le detenute siano pronte, riposa sulla considerazione che l'uscita, come il rientro, per evidenti ragioni di sicurezza, avviene sotto scorta e per turni, in modo da evitare che ciascun gruppo possa aggregarsi ad un altro lungo il tragitto che porta ai cortili di passaggio. Il rispetto dei turni è infatti condizione irrinunciabile perché possano essere mantenuti l'ordine e la disciplina.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ACCAME. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere —

in relazione all'aggressione subita da don Alessandro Fiori, superiore dei padri Scolopi della provincia di Roma e preside dell'istituto parificato « Nazareno », aggressione condotta da tre giovani, il giorno 3 ottobre 1981, a Roma in piazza di Monte Gaudio presso la chiesa di San Francesco; considerato che lo stesso sacerdote avrebbe dichiarato trattarsi di aggressione a matrice politica —:

quali siano i risultati degli accertamenti effettuati e se essi abbiano consentito — in particolare — di pervenire alla identificazione degli aggressori;

di quale segno sia la matrice politica, indicata dall'agredito e/o appurata dagli investigatori, di appartenenza dei tre giovani. (4-10680)

RISPOSTA. — Gli accertamenti immediatamente iniziati intorno all'aggressione subita dal sacerdote Alessandro Fiori, preside del liceo Nazareno di Roma, non hanno consentito finora di giungere alla identificazione dei tre autori del fatto criminoso.

Non vi sono comunque, allo stato, elementi obiettivamente rilevanti che consentano di attribuire all'episodio una qualunque matrice politica.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ALIVERTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea del personale della circoscrizione doganale di Como col quale, presa visione della circolare n. 4211 UCR del 24 giugno 1981 circa l'istituzione e l'utilizzo di timbri ufficiali formato tascabile, si è deciso di non ritirare e comunque non utilizzare detto timbro a partire dal 1° ottobre 1981 sino a quanto non saranno comunicate ulteriori decisioni e precisamente:

1) utilizzo contemporaneo del timbro presso tutte le dogane italiane (a Milano verrà istituito a data da destinarsi);

2) esonero dalla responsabilità patrimoniale-amministrativa conseguente ad eventuale uso illecito del timbro che non sia riconducibile a dolo o colpa grave del funzionario, assunzione in tali casi della difesa del funzionario da parte dell'amministrazione;

3) immediata abolizione degli attuali timbri « Conalbi » a data mobile con sostituzione di timbri ufficiali non retrodatibili.

Per conoscere, altresì, quali decisioni sono state adottate in proposito. (4-10431)

RISPOSTA. — L'iniziativa di dotare gli impiegati doganali di un timbro personale, di formato tascabile, è scaturita dalla esigenza sia di contribuire ad un concreto snellimento degli adempimenti connessi alle procedure di accertamento ed alla formalizzazione degli atti posti in essere dagli uffici doganali, sia di eliminare il crescente pericolo di illecito uso dei timbri doganali a calendario da parte di operatori poco scrupolosi.

Ciò premesso è da dire che non sussistono le preoccupazioni esternate nella assemblea del personale della circoscrizione di Como, dato che l'uso del timbro tascabile ha avuto regolare inizio presso tutte le dogane italiane, comprese quelle site nel compartimento di Milano, a partire dalla prescritta data del 1° ottobre 1981.

Inoltre il personale doganale per i principi generali dell'ordinamento non può essere ritenuto responsabile di un eventuale uso illecito del suddetto timbro che non sia riconducibile a dolo o colpa grave; un esonero in tal senso, dato in via amministrativa non avrebbe alcun significato. Infine, in merito alla richiesta di sostituire gli attuali timbri, per altro non motivata, si deve rilevare che non si riescono ad individuare gli scopi a cui la stessa potrebbe tendere né i vantaggi da conseguire.

Comunque tutta la questione può considerarsi superata avendo il compartimento doganale di Milano recentemente comunicato che gli impiegati della dogana di Como hanno regolarmente preso in consegna i timbri personali iniziandone l'uso alla data stabilita e senza alcuna eccezione.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

ALIVERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si intende, o meno, disdettare la convenzione sottoscritta a Roma il 6 aprile 1981 tra lo stesso Istituto ed i sindacati cristiano sociali di Lugano e Edilizia Legno di Zurigo.

Nel rammentare che in base all'articolo 9 di detta convenzione la disdetta dovrà essere data entro il 31 ottobre 1981, l'interrogante si permette mettere in evidenza una notevole tensione in atto nell'ambito della categoria dei frontalieri 8.600 dei quali (ma probabilmente in numero maggiore) contestano la convenzione e chiedono l'autorizzazione ad effettuare i versamenti direttamente in Italia. E da rilevare altresì il fatto che prevedendo la convenzione l'espletamento da parte delle organizzazioni sindacali svizzere (OCST di Lugano e SEL di Zurigo) di una serie di adempimenti (quali l'individuazione dei soggetti beneficiari della legge n. 302 del 1969, la raccolta delle domande di iscrizione e la trasmissione del-

le stesse alle USL e all'INPS, l'esazione dei contributi e la notifica della cessazione dal diritto, per cessazione dell'occupazione, per mancato pagamento o per altre cause), di fatto si delegano tutti i compiti ad una struttura che non solo non può avere giurisdizione nei confronti dei familiari dei lavoratori che risiedono in Italia e che quindi, specie per quanto attiene l'assistenza sanitaria, rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 833 del 1978, ma che condiziona, a mezzo del diritto di esazione, i rapporti di lavoro e le stesse libertà sindacali.

Nel sottolineare come la riscossione delle quote in franchi svizzeri introduca alcuni elementi di negatività per quanto concerne la misura del contributo che il decreto ministeriale 28 febbraio 1981 del Ministro del tesoro fissa in lire italiane, si fa altresì notare come la facoltà riservata alle organizzazioni sindacali svizzere di trattenere mensilmente il 10 per cento delle quote riscosse e di conguagliarle solo semestralmente, introduca un elemento di indebita tesaurizzazione che non si concilia con le finalità precipue della convenzione.

Lo stesso compenso di 2,50 franchi mensili corrisposto dall'INPS per ogni quota riscossa induce a qualche sospetto circa la convenienza a mantenere in vigore una convenzione che, al di là di apparenti benefici, contiene molti punti oscuri che soltanto una revisione, e quindi una tempestiva disdetta, potranno definitivamente chiarire. (4-10505)

RISPOSTA. — La legge del 2 maggio 1969, n. 302, prevedeva all'articolo 5 la possibilità per l'INAM di avvalersi, per la riscossione dei contributi di malattia dovuti alle categorie interessate delle organizzazioni sindacali svizzere. Come è noto, con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale i compiti inerenti alla riscossione di tutti i contributi assicurativi sono stati affidati all'INPS.

Tale istituto si è avvalso della stessa facoltà che la legge n. 302 riconosceva al cessato INAM di stipulare una convenzio-

ne con le predette organizzazioni svizzere per l'esazione indiretta dei contributi di malattia dovuti dai beneficiari della legge (la OCST - Organizzazione dei lavoratori cristiano-sociale - di Lugano e il SEL - Sindacato dei lavoratori dell'edilizia e del legno - di Zurigo).

Tale convenzione, stipulata il 6 aprile 1981 con effetto dal 1° marzo 1981, valida per un anno e rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi quattro mesi prima della scadenza, prevede la rimessa dei contributi in valuta svizzera. Alla convenzione stessa sono allegati due protocolli aggiuntivi di cui il primo ribadisce l'impiego delle organizzazioni svizzere di restituire ai singoli interessati le eccedenze verificatesi nel corso degli anni a seguito e per effetto della variazione dei rapporti di cambio fra la lira italiana ed il franco svizzero ed il secondo relativo alla istituzione di un comitato consultivo paritetico italo-svizzero - composto da parte italiana dei rappresentanti dei patronati INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza), INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale), ITAL (Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori) ed ACLI (Associazione cristiana dei lavoratori italiani) - incaricato di controllare l'applicazione della convenzione. A questo riguardo l'INPS, nella sua qualità di ente responsabile della gestione della citata convenzione, ha reso noto, per quanto riguarda le richieste di versamento diretto all'istituto stesso dei contributi dovuti da parte dei lavoratori frontalieri, che al momento le stesse risultavano essere 6.790; nei confronti di tali lavoratori l'istituto sta già procedendo alla restituzione delle domande di iscrizione, non ritenendosi legittimo discostarsi né da parte dell'istituto stesso, né da parte dei lavoratori, da quanto è stato stabilito in convenzione per la riscossione dei contributi. Si precisa, comunque, che, a fronte dei 6.790 rinunciatari, risultano iscritti al servizio sanitario nazionale, per il tramite delle organizzazioni sindacali svizzere, 17.405 lavoratori frontalieri.

In proposito è utile ricordare che la nuova convenzione prevede il versamento del contributo in franchi svizzeri ed il suo trasferimento all'INPS nella stessa misura e valuta versata dai lavoratori, evitandosi in tal modo il determinarsi di eccedenze dovute alle variazioni del corso dei cambi.

Alla data del 10 settembre 1981 i sindacati svizzeri hanno provveduto a versare - quale acconto delle quote riscosse per i mesi di marzo-agosto 1981 - l'importo di due milioni di franchi svizzeri.

Per quanto attiene al rinnovo o meno della citata convenzione è di questi giorni che il consiglio di amministrazione dell'INPS si è espresso in senso favorevole alla stipula con i sindacati svizzeri OCST e SEL di un accordo aggiuntivo alla convenzione in atto, per la proroga della stessa per sei mesi anziché per un anno, periodo, questo, ritenuto necessario per poter esprimere un compiuto e definitivo giudizio sull'opportunità o meno di rinnovare nel prosieguo la convenzione medesima.

Da ultimo, sullo specifico punto riguardante la richiesta di rivedere la indicizzazione del contributo posto a carico dei lavoratori frontalieri, il Ministero del tesoro ha fatto presente che non si rende possibile rivedere il meccanismo di indicizzazione del contributo, fissato con decreto ministeriale 28 febbraio 1981, in quanto l'adeguamento dello stesso è stato stabilito in analogia con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1980, n. 538, per altre categorie di lavoratori, contribuenti a quota fissa, quali i professionisti e di lavoratori autonomi.

In sede di prima verifica dello stato di attuazione della convenzione da parte del comitato paritetico italo-svizzero l'istituto medesimo ha reso noto che non sono emerse disfunzioni degne di rilievo, e le organizzazioni sindacali svizzere hanno dato assicurazione che, a beneficio dei lavoratori già iscritti in regime di convenzione con l'ex INAM - e che hanno aderito alla nuova convenzione con l'INPS - sono in corso di completamento le ope-

razioni di compensazione tra i contributi dovuti e le somme risultanti a loro credito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

AMALFITANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessi che con nota del Ministero della pubblica istruzione n. 4440 del 6 giugno 1981, indirizzata al Provveditorato agli studi di Taranto, l'Ufficio per il coordinamento delle operazioni di anagrafe, trasferimento e nomina del personale docente degli istituti di istruzione di secondo grado ed artistica, ha disposto che « la graduatoria per l'individuazione dei docenti soprannumerari dovrà essere compilata anche nel caso in cui la contrazione si verifichi nell'Istituto ove i docenti trovano completamento »;

rilevato che tale disposizione risulta essere in contrasto con l'orientamento costantemente affermato nelle varie ordinanze emanate dal Ministero per disciplinare il fenomeno della soprannumerarietà, orientamento secondo cui gli eventi caratterizzanti la soprannumerarietà sono soltanto quelli che incidono nella realtà dell'istituto di titolarità;

atteso che in quest'ultimo senso si è sempre pronunciata la giurisprudenza, alla cui interpretazione è affidato l'importante compito di giudicare l'idoneità della azione amministrativa al conseguimento dell'interesse pubblico connesso e di suggellarne definitivamente la legittimità;

considerato che l'adozione del principio contenuto nella summenzionata nota, a causa della estrema precarietà delle ore d'insegnamento assegnate per completamento delle cattedre orario, trasformerebbe in normale un procedimento, quello relativo alla individuazione del docente soprannumerario, che, al contrario, vuole essere eccezionale, con aggravio delle già complesse procedure per le assegnazioni delle cattedre —

se è a conoscenza della nota in questione e del suo contenuto:

quali sono stati i criteri a cui si è ispirata l'azione della pubblica amministrazione;

quali iniziative intende adottare.

(4-11127)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto già comunicato al provveditore agli studi di Taranto con la nota n. 4440 cui ha fatto riferimento l'interrogante, nel senso che le graduatorie per l'individuazione dei docenti da considerare soprannumerari — per quanto concerne il personale in servizio su cattedre orarie esterne — vanno compilate non solo a seguito dell'eventuale contrazione del numero di ore presso la sede di titolarità, ma anche nell'ipotesi che tale contrazione dovesse verificarsi presso l'istituto ove avviene il completamento d'orario. Se è vero, infatti, che le cattedre in questione, una volta inserite nelle piante organiche, vengono assegnate ai richiedenti sulla base di specifiche richieste, è altrettanto vero che esse non possono sottrarsi alla normativa generale che regola la materia, tenuto conto che, pur trattandosi di cattedre articolate su due istituti, formano organicamente una sola entità.

In sostanza, se la scuola che era tenuta a fornire il completamento d'orario non è più in grado di farlo per riduzione del numero degli alunni iscritti, la completezza della cattedra viene inevitabilmente intaccata ed è necessario, di conseguenza, far ricorso alla consueta procedura per l'individuazione del docente in soprannumero al quale occorrerà dare diversa sistemazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

ANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della chiusura della prima classe dell'Istituto professionale per l'industria e artigianato di Giarre, sezione coordinata di Randazzo, del corrente anno scolastico;

se è a conoscenza dei gravissimi danni che i 19 giovani, regolarmente iscritti alla prima classe, subiranno, non potendo frequentare l'IPSIA di Randazzo, ma dovendosi recare a Giarre (33 chilometri) o a Catania (63 chilometri);

se è a conoscenza del fatto che la città di Randazzo è in montagna, raggiungibile attraverso strade, durante l'inverno innevate, e che gli studenti impiegheranno più di tre ore al giorno per raggiungere la sede dell'IPSIA più vicina a Randazzo;

se ritiene giusto che una comunità così duramente provata negli ultimi mesi, come quella randazzese, a causa dell'ultima eruzione dell'Etna, debba anche sopportare una contrazione di servizi scolastici da anni attivati;

se è a conoscenza della posizione geografica di Randazzo, facilmente raggiungibile da tutti gli studenti della zona montana etnea e della zona dell'alta valle dell'Alcantara con collegamenti pubblici frequenti;

se il Ministro non ritiene giusto provvedere subito ad attivare la prima classe dell'IPSIA per riparare a quanto con grave leggerezza è stato fatto da chi non conosce dove sia la città di Randazzo e le difficoltà che vi sono per raggiungere da Randazzo le zone limitrofe etnee. (4-10590)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nell'interrogazione può ritenersi superata in quanto in data 13 novembre 1981 con nota telegrafica n. 4842/100 questo Ministero ha autorizzato il funzionamento della prima classe dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Randazzo, sede coordinata dell'istituto professionale di Giarre. Al riguardo si fa presente che alla data del 15 settembre 1981 gli alunni iscritti presso il sopracitato istituto erano 14 nella prima classe, sette nella seconda e cinque nella terza.

L'ufficio scolastico provinciale di Catania che non aveva ancora autorizzato il funzionamento delle summenzionate classi, per l'esiguo numero degli alunni iscritti,

rappresentava a questo Ministero con nota del 17 ottobre 1981, n. 361 la particolare situazione di disagio in cui si sarebbero venuti a trovare gli abitanti di Randazzo per il mancato funzionamento dell'istituto e chiedeva in via eccezionale l'autorizzazione al funzionamento delle predette classi.

Questo Ministero con *telex* del 24 ottobre 1981, n. 3928, autorizzava il funzionamento della seconda e della terza classe, mentre, per la prima classe comunicava l'impossibilità di concedere l'autorizzazione in quanto il numero degli alunni era inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti. Successivamente lo stesso Ministero, essendo venuto a conoscenza che il numero degli alunni iscritti era aumentato a 17 ha autorizzato, come già fatto presente nella premessa, anche il funzionamento della prima classe di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

ANDREOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere in quale misura corrispondano a verità i fatti descritti nell'articolo a firma di Patrizia Mencarani, pubblicato nel quotidiano *Paese Sera*, riguardanti le pericolose irregolarità nella guida commesse da parte di alcuni conducenti di autocarri.

Nell'ipotesi che i fatti denunciati risultassero fondati, l'interrogante chiede di conoscere:

a) la consistenza degli incidenti provocati da tale condotta imprudente;

b) quali disposizioni intendano dare per prevenire il ripetersi di questi eventi e delle loro conseguenze. (4-10867)

RISPOSTA. — a) L'ultima statistica degli incidenti stradali pubblicata dall'ISTAT si riferisce ai consuntivi del 1980. Il numero totale di incidenti in quell'anno è stato di 271.894; di questi, 30.315, pari all'11 per cento, hanno visto coinvolti auto-

carrì isolati e 9.461, pari al 3 per cento, autotreni, autoarticolati e autosnodati. Nei riguardi della presunta causa dell'incidente, sul totale di 271.894 ben 244.200 — pari all'89 per cento — sono da addebitarsi al mancato rispetto delle norme di comportamento. In particolare, gli incidenti per le cause richiamate nell'articolo della Mencarani, sono nel numero e nell'imputazione di seguito riportata:

36.464, pari al 13,4 per cento, per l'inosservanza dell'articolo 102 (eccesso di velocità);

1.319, pari allo 0,4 per cento, per l'inosservanza dell'articolo 103 (limiti di velocità);

37.838, pari al 13,9 per cento, per l'inosservanza dell'articolo 107 (distanza di sicurezza);

5.272, pari all'1,9 per cento, per la inosservanza dell'articolo 106 (sorpasso).

Da tener presente che questi 244.200 incidenti sono però stati causati da tutti i tipi di veicoli elencati nell'articolo 26 del codice stradale e circolanti su strada e, quindi, non dai soli autoveicoli industriali, isolati o in combinazione, e che non è possibile, con i dati statistici disponibili, scinderli dettagliatamente in relazione al tipo di veicolo. Può soccorrere per altro, a tal fine, fare riferimento ai dati statistici relativi ai conducenti ritenuti responsabili dei 271.894 incidenti. Ebbene, il totale dei conducenti ritenuti responsabili dei 271.894 incidenti è di 277.161; di questi, i conducenti di veicoli commerciali e industriali, risultano 25.694, pari al nove per cento, così suddivisi:

3.163 conducenti di autocarri sino a 25 quintali di peso complessivo;

4.526 conducenti di autocarri sino a 50 quintali di peso complessivo;

7.204 conducenti di autocarri oltre 50 quintali di peso complessivo;

3.336 conducenti di autotreni;

2.465 conducenti di autoarticolati e autosnodati.

Quindi, se si tolgono i conducenti di autocarri sino a 50 quintali i quali operano prevalentemente per la distribuzione e quindi nelle aree urbane e limitrofe, i conducenti che sono stati coinvolti in incidenti con autocarri isolati, autotreni ed autoarticolati sono 13.005, appena il 4,6 per cento del totale di 277.161 conducenti coinvolti in incidenti. Se a tutto questo, si aggiunge la considerazione che gli autocarri, isolati o in combinazione, effettuano nell'anno percorrenze che sono da 5 a 15 volte maggiori di quelle degli altri veicoli, non può non riconoscersi come elemento di sicurezza nella circolazione la professionalità dei conducenti degli autoveicoli industriali in genere e dei conducenti di autotreni, autoarticolati e autosnodati in particolare.

b) Ai fini di garantire l'osservanza delle norme di comportamento dei conducenti di autoveicoli può soccorrere solo la presenza vigile ed operativa sulla strada della polizia. Tale presenza deve indirizzarsi essenzialmente al controllo del comportamento dei conducenti, in modo che qualsiasi trasgressione venga al momento contestata e sanzionata. Gli effetti di un incidente determinato da un autoveicolo industriale, isolato o in combinazione, sono sempre macroscopici: e ciò non tanto per la loro velocità di marcia — che pure è una componente energetica fondamentale — quanto per la loro massa. Basta infatti pensare che l'energia cinetica posseduta da una autovettura del peso di 10 quintali marciante a 80 chilometri orari e quella di un autotreno di 440 quintali marciante pure esso a 80 chilometri orari, stanno nel rapporto di 1 a 44 e se si volesse ridurre quel rapporto all'unità, l'autotreno dovrebbe marciare a soli 18,5 chilometri orari; il che, evidentemente, è impensabile.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

ARMELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali ragioni non è stata ancora concessa l'au-

tonomia alla sezione staccata di Tortona dell'Istituto tecnico industriale - ITIS - « A. Volta » di Alessandria, nonostante le esigenze didattiche, l'opportunità sociale per soddisfare le necessità delle famiglie di una città e di un vasto circondario come quello di Tortona.

La concessione non comporterebbe spese di impianto avendo il comune di Tortona già predisposto le fondamentali strutture di carattere edilizio.

Per sapere inoltre entro quale termine si prevede sia concessa la richiesta autonomia. (4-09867)

RISPOSTA. — La richiesta relativa alla concessione dell'autonomia alla sezione staccata di Tortona dipendente dall'istituto tecnico industriale di Alessandria, non ha potuto trovare accoglimento, stante il divieto di autorizzare nuove istituzioni per l'anno scolastico 1981-1982, sancito dalle disposizioni recentemente emanate per il contenimento della spesa pubblica. Ad ogni buon conto, se i competenti organi riproporranno la richiesta per il prossimo anno 1982-1983, non si mancherà di tenerla nella massima considerazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

BARCA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quante autorizzazioni per la costituzione di *holdings* nel Lussemburgo sono state date dal Ministro del commercio con l'estero nel primo semestre del 1979 e quante nel primo semestre del 1980. (4-04248)

RISPOSTA. — Nel primo semestre del 1979 sono stati emanati dieci provvedimenti della specie, sei dei quali a firma del ministro Ossola e quattro a firma del ministro Stammati. Nessuna analoga autorizzazione è stata, invece, concessa nel primo semestre del 1980. Si comunica, al-

trèsì, che sono state successivamente emanate nove autorizzazioni della specie, di cui quattro nel secondo semestre del 1980 e cinque nel corso dell'anno 1981 fino al 31 ottobre 1981.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 1380671 D) intestata al signor Federiconi Marino, nato a Castel Colonna (Ancona) il 31 agosto 1920 e residente a Terni, via Talamone 5. (4-10022)

RISPOSTA. — Il signor Marino Federiconi, con istanza per altro non documentata, ha chiesto la revisione amministrativa del decreto ministeriale del 27 marzo 1957, n. 1736712, con il quale gli venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità: esiti cicatriziali di ulcera duodenale, epatomegalia malarica e note di reumatismo articolare cronico in soggetto con turbe cardiofunzionali secondarie.

Senonché il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, esaminati gli atti del fascicolo relativo al predetto richiedente, ha deliberato di proporre, nell'adunanza collegiale del 23 maggio 1981, che la suindicata istanza venga respinta perché inammissibile, non ricorrendo, nella fattispecie, alcuno dei motivi previsti dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - recepito dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - che disciplina la revoca o la modifica dei decreti definitivi in materia di trattamenti pensionistici di guerra. Nei termini di cui sopra, pertanto, è stato predisposto schema di decreto che, appena perfezionato, verrà notificato all'interessato nei modi di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 1343375) intestata al signor Di Patrizi Mario, nato a Piediluco (Terni) il 6 ottobre 1918 e residente a Terni, via Montanara 4.
(4-10048)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Mario Di Patrizi è stata emessa, in esecuzione della decisione del 28 maggio 1980, n. 113085 della Corte dei conti ed in conformità del successivo parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 24 luglio 1981, determinazione concessiva di trattamento pensionistico di ottava categoria dal 1° aprile 1955 elevato alla quarta categoria dal 1° giugno 1965 e da durare a vita.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Terni, per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato. Il predetto, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro:* PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 1619054) intestata al signor Palmiini Domenico nato a Terni il 5 ottobre 1919 e residente in Terni via Lucania 2.
(4-10126)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 16 novembre 1965, n. 214352, al signor Domenico Palmiini venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di postumi di pregresso deperimento organico e per non constatazione, entro i termini tassativamente sta-

biliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dell'infermità: lievi segni elettrocardiografici di sofferenza miocardica. Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisprudenziale n. 684548. A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Palmiini. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 684548 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1619054/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco del 29 aprile 1974, n. 1885, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione al signor Palmiini.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso detta magistratura, è risultato che il gravame in questione è in corso di definizione in quanto, ultimata la relativa istruttoria, gli atti sono stati depositati presso la segreteria della sezione prima, in attesa che venga fissata la data della udienza. La questione esula dalla competenza della direzione generale delle pensioni di guerra e, pertanto, ulteriori informazioni, in proposito, potranno essere fornite direttamente dalla Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro:* PISANU.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, posizione n. 138139, successivo ricorso n. 670917, presentato il 27 ottobre 1965, il tutto intestato a Laliccia Elvira nata a Terni il 4 febbraio 1905 e residente a Terni.
(4-10192)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 dicembre 1964, n. 269503, alla signora Elvira Laliscia venne concesso assegno rinnovabile di ottava categoria dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954, per esiti di trauma all'emittoce sinistro, con risentimento pleurico, dalla medesima subito a causa di bombardamento aereo. Con successivo decreto ministeriale dell'11 luglio 1955, n. 300370, detto assegno fu rinnovato per il periodo dal 1° gennaio 1955 all'11 maggio 1957.

Con decreto ministeriale del 24 gennaio 1957, n. 354170, il cennato trattamento di ottava categoria fu convertito in pensione vitalizia a far tempo dal 12 maggio 1957. Infine, con decreto ministeriale del 10 giugno 1965, n. 2125734, alla signora Laliscia venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento della surriferita lesione toracica. Contro quest'ultimo provvedimento, l'interessata presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 670917.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica della signora Laliscia. E ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 670917 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 138139/IC. furono restituiti, con elenco del 25 marzo 1974, n. 1670, alla Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale. Di ciò venne data, nel contempo, diretta comunicazione anche all'interessata.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti relativi alla signora Laliscia sono stati inviati, in data 18 aprile 1978, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanita-

rio in ordine alla classificazione del suscitato trauma toracico, parere che non risulta ancora emesso. Poiché la signora Laliscia ha recentemente presentato nuova domanda di revisione per aggravamento di infermità, si è ritenuto opportuno, in attesa che la Corte dei conti definisca il ricorso in questione, disporre, nei riguardi della predetta istante, ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Roma.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato della pratica di pensione (posizione n. 1861400) intestata al signor Moretti Primo, nato a Massa Martana (Perugia) il 16 novembre 1921 e residente a Terni, Voc. Campitelli n. 119. (4-10573)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 30 giugno 1955, n. 1564678, al signor Primo Moretti venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità: otite catarrale bilaterale più accentuata a destra.

Con istanza pervenuta il 5 febbraio 1973, il predetto chiese il riesame amministrativo del suindicato provvedimento di diniego. E ciò ai sensi degli articoli 112 e 120 della legge 18 marzo 1968, n. 313. In conseguenza, venne dato corso ai relativi adempimenti per acquisire, tra l'altro, ulteriore certificazione sanitaria sulla base delle nuove indicazioni di ricoveri fornite dall'interessato.

Pervenuta tale certificazione, venne interpellata la commissione medica superiore la quale, nella seduta del 9 aprile 1981, ebbe ad escludere ogni relazione tra la surriferita affezione otitica bilaterale ed il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Moretti durante il conflitto 1940-1945. Pertanto, fu predisposto schema di decreto che prevedeva il rigetto della cennata domanda di riesame, perché inammissibile ai sensi dei

succitati articoli 112 e 120 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Tale schema di decreto non è stato, però, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Infatti, nella adunanza collegiale del 29 settembre 1981, detto consesso — rilevato che l'istante in occasione della visita medica subita il 19 maggio 1942 presso l'ospedale militare di Ravenna fu riscontrato affetto da otite destra — ha proposto che, ferma restando la pronuncia sulla non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'ipoacusia sinistra, al signor Moretti vengano concesse, a parziale accoglimento della domanda di riesame in questione, due annualità della pensione di ottava categoria a titolo di indennizzo dell'ipoacusia destra.

In conformità di tale deliberazione, è stato quindi predisposto un nuovo schema di decreto che trovasi, attualmente, all'esame di detto consesso. Si assicura l'interrogante che appena approvato, il suindicato provvedimento verrà inviato alla ragioneria centrale di questa amministrazione, per l'emissione del mandato di pagamento relativo alla cennata concessione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

BELLOCCHIO, CARMENO E BROCCOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo e giustificato malcontento esistente fra i militari della scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Caserta a seguito della mancata corresponsione della indennità « sicurezza pubblica » (O.P. in sede), indennità peraltro regolarmente corrisposta sino al 31 dicembre 1980;

per sapere se non ritenga di rimuovere le cause che ostano a detta corresponsione, atteso che la summenzionata indennità viene regolarmente corrisposta non solo (come è giusto) alle altre forze dell'ordine (Carabinieri e Guardia di finanza) di stanza a Caserta, ma anche a tutti i militari appartenenti al corpo di

pubblica sicurezza, dislocati nelle varie località della provincia;

per sapere infine quali iniziative intenda adottare per sanare la palese ed ingiustificata discriminazione denunciata anche al fine di riportare serenità e tranquillità fra tutti gli appartenenti alla scuola di polizia di Caserta. (4-07490)

RISPOSTA. — Agli allievi guardie di pubblica sicurezza della scuola di Caserta, che sono stati impiegati in sede in servizi di pubblica sicurezza dal 23 novembre 1980 a tutto il febbraio 1981, è stata corrisposta, nell'aprile 1981, la relativa indennità, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 967 del 1969.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

BELLOCCHIO, AMICI, BINELLI, POLITANO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — con riferimento al documento del sindacato ispettivo n. 4-08775 — se corrisponde al vero che, ai fini del rinvenimento di eventuali frodi in materia di integrazione CEE all'olio di oliva, le indagini della Guardia di finanza si rivolgano essenzialmente nei confronti dei soli produttori olivicoli; e se le amministrazioni hanno avuto modo di accertare la meccanica del sistema per l'aiuto al consumo in relazione a quanto denunciato nel documento citato. (4-09909)

RISPOSTA. — A tale documento di sindacato ispettivo è stata data diretta risposta dal competente Ministero dell'agricoltura; si precisa comunque che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, alla guardia di finanza non sono devolute specifiche attribuzioni per l'accertamento di frodi nella concessione dell'integrazione CEE sull'olio di oliva. Tali attività, infatti, sono demandate, di volta in volta, all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), alle commissioni

provinciali olio, agli uffici liquidatori, alla Assemblea nazionale olivicoltori, alla Federazione nazionale del commercio oleario, eccetera, secondo i vari regolamenti CEE/Consiglio e gli accordi contrattuali stipulati in ambito nazionale.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

BELLUSCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

che il Ministero dell'interno — direzione generale dell'amministrazione civile — ha bandito, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, diversi concorsi per la copertura di posti di segreterie generali comunali e provinciali di classe 1^a B;

che, malgrado l'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica statuisca, tra l'altro, che «...il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione», vi sono concorsi banditi e non ancora espletati che datano 10 gennaio 1979, 7 aprile 1979, 7 luglio 1979, 7 gennaio 1980, 19 aprile 1980, 7 luglio 1980, 7 ottobre 1980, 9 gennaio 1981, 13 aprile 1981;

che il mancato espletamento dei citati concorsi danneggia irreparabilmente i partecipanti, ai fini di carriera ed economici (stipendio, pensione, premio di fine servizio INADEL), in considerazione del fatto che alcuni concorrenti che aspirano al grado superiore sono prossimi al collocamento a riposo;

che ciò costituisce grave responsabilità morale e penale degli organi preposti all'osservanza di precisi termini fissati dalla legge, termini non ordinatori ma che, comunque, non possono indebitamente protrarsi per anni, se scaduti;

che, d'altra parte, la suprema Corte di cassazione (29 gennaio 1970) insegna che «...quando l'ordinamento fissa un termine entro il quale il titolare può esercitare la sua attività, non può certo esse-

re lasciato *ad libitum* del soggetto l'obbligo di farlo venir meno semplicemente lasciando decorrere il termine» —

quali siano i motivi che stanno ritardando la conclusione dei concorsi e di chi le eventuali responsabilità;

per conoscere ancora, alla luce delle considerazioni che precedono, quali provvedimenti intenda promuovere perché ogni e qualsiasi ostacolo, che si frappone alla conclusione dei concorsi di cui trattasi, venga, senza indugi, rimosso con l'urgenza che il caso richiede. (4-09491)

RISPOSTA. — Nel caso che una segreteria generale di classe 1/A o 1/B resti vacante, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, non manca di mettere a concorso la sede entro il termine prescritto di tre mesi. Per quanto concerne il termine di tre mesi previsto per la conclusione del concorso, premesso che si tratta di termine unanimemente considerato ordinario, è da rilevare che il rispetto di esso non dipende soltanto dalla diligenza degli uffici ministeriali. Infatti, a prescindere dai tempi necessari per l'espletamento scrupoloso delle complesse operazioni istruttorie, si incontrano spesso serie difficoltà nel far luogo alle riunioni delle commissioni di concorso.

Sono in particolare i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali, che sono membri di diritto delle commissioni di concorso alle rispettive segreterie generali, a non essere disponibili per lunghi periodi; ne consegue che, essendo tali commissioni collegi perfetti, la mancata disponibilità di un membro ne paralizza l'attività. Questo dicastero si è sempre adoperato per accelerare lo svolgimento dei concorsi mediante inviti ripetuti, fissando date alternative e consentendo ai sindaci ed ai presidenti di delegare altri amministratori a rappresentarli in seno alle commissioni; ma, nell'ambito dell'attuale normativa, è difficile ovviare del tutto alle cennate difficoltà, che rendono il suddetto termine poco realistico e richie-

dono, pertanto, una opportuna modifica legislativa.

È intendimento, quindi, di questa amministrazione predisporre, pur sempre nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, idonei strumenti di acceleramento delle procedure. Come è noto, è all'esame del Parlamento il progetto di legge-delega per la riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Allorché tale legge sarà operante, questo dicastero curerà che nel decreto delegato, il problema trovi adeguata soluzione.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

BELLUSCIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere tutti i particolari sulla vicenda di Alessandro Pucci.

In particolare si chiede se risponda a verità quanto segue:

1) Alessandro Pucci, nato a Roma il 2 settembre 1959, studente del IV anno di medicina, è stato arrestato il 28 agosto 1980 nel quadro delle indagini sulla strage di Bologna. Tradotto nel carcere di Piacenza è stato tenuto per 25 giorni in cella di isolamento subendo un grave collasso psico-fisico;

2) il 29 marzo 1981 è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni per le sue gravissime condizioni accertate dai medici di Rebibbia e *Regina Coeli*;

3) il 15 luglio 1981 si aggravano le condizioni di salute di Alessandro Pucci ma il giudice istruttore dottor Carlo Destro respinge l'istanza di libertà provvisoria;

4) il 30 luglio 1981 da altro giudice istruttore — dottor Gennaro — fu ordinata perizia medica affidata ai professori Breda, Giusti e Scoca. La perizia si è conclusa con la dichiarazione che lo stato detentivo a qualunque livello avrebbe portato alla morte del Pucci;

5) depositata la perizia il giudice dottor Carlo Destro respingeva l'ulteriore istanza di libertà provvisoria per motivi

di salute. La Corte d'appello di Roma — sezione istruttoria — il 23 novembre 1981 concedeva la libertà provvisoria per gravi motivi di salute;

6) è stato spiccato altro mandato di cattura per danneggiamenti ad una cabina dell'ACEA bloccando così il provvedimento della Corte d'appello. Il giudice Carlo Destro ha quindi disposto una nuova perizia medico-legale attualmente in corso;

7) il 5 gennaio 1982 Pucci si strapava le fleboclisi e dichiarava lo sciopero della fame ad oltranza. I medici del « Gemelli » preannunciavano per lui una diagnosi infausta nel giro di quattro-cinque giorni;

8) il ministro di grazia e giustizia ordinava l'alimentazione forzata salvandolo così da sicura morte.

Per sapere se, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro intenda intervenire perché si concluda in tempi brevi la istruttoria in modo che la giustizia abbia sollecitamente il suo corso e in considerazione anche del precario stato di salute del giovane giunto al limite delle forze fisiche. (4-11872)

RISPOSTA. — Come è stato di recente riferito in occasione dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni presso il Senato della Repubblica, la vicenda processuale del giovane Alessandro Pucci, così com'è stata testualmente rappresentata dall'autorità giudiziaria competente, può essere sintetizzata nei termini seguenti: nei confronti del Pucci, già detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bologna, è stato notificato in data 13 aprile 1981 ordine di cattura della procura della Repubblica di Roma per i reati di associazione sovversiva e banda armata in relazione all'attività dal medesimo compiuta presso il FUAN (Fronte universitario avanguardia nazionale) di Roma.

In data 26 giugno 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per concorso nella rapina all'armeria *Omnia Sport* (ove furono asportate oltre 60 pistole) ri-

vendicata dai sedicenti nuclei armati rivoluzionari (NAR). In data 3 luglio 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per strage con riferimento al ferimento a raffiche di mitra e con ordigni incendiari di cinque donne nella sede dell'emittente privata *Radio città futura*; in seguito a tale attentato, rivendicato dai NAR, due delle donne hanno riportato esiti menomanti di carattere permanente rispettivamente agli organi della deambulazione e della procreazione. In data 11 gennaio 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per un attentato compiuto con mezzo chilogrammo di tritolo ad una centrale elettrica dell'ACEA (Azienda comunale elettricità ed acqua).

Tutti i suddetti reati formano oggetto di trattazione unitaria nell'ambito del procedimento per associazione sovversiva a carico di circa 90 persone assegnato al consigliere istruttore che si è avvalso, per esigenze di speditezza, della collaborazione di altro giudice istruttore, il dottor Destro della sezione tredicesima. Inoltre, al Pucci è stato contestato con mandato di cattura del 25 maggio 1981, da parte della sezione diciassettesima (dottor Genaro) il reato di rapina in relazione alla asportazione di giubbotti antiproiettili dall'interno dell'armeria CAAB, compiuta in concorso con diverse altre persone.

In data 15 luglio 1981 è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria del Pucci avendo il perito d'ufficio accertato un miglioramento delle sue condizioni di salute. Una seconda istanza di libertà provvisoria è stata respinta in data 21 ottobre 1981, avendo i periti nominati fatto presente come il Pucci avesse bisogno di rimanere in ospedale ove gli erano praticabili le cure necessarie.

In relazione alle imputazioni di associazione sovversiva, banda armata, rapina *Omnia Sport* e attentato a *Radio città futura* la sezione istruttoria della corte di appello ha concesso al Pucci la libertà provvisoria in data 23 novembre 1981, con ordinanza gravata di ricorso per cassazione del procuratore generale della Repubblica. Il Pucci è pertanto allo stato

detenuto per l'attentato all'ACEA e per la rapina CAAB.

In data 28 novembre 1981 il policlinico Gemelli ha certificato che il Pucci non necessitava di cure che non fossero praticabili in tale nosocomio. In relazione ad ulteriore istanza di libertà provvisoria il consigliere istruttore — essendo la stessa motivata per le condizioni di salute — ha disposto accertamento peritale tuttora in corso. In data 6 gennaio 1981 è stato comunicato dal policlinico Gemelli alla sezione istruttoria che il Pucci rifiutava l'alimentazione e ogni provvedimento terapeutico. A richiesta dello stesso ufficio istruzione il policlinico Gemelli ha certificato in data 8 gennaio 1982 che le cure di cui necessita il Pucci sono attuabili nel luogo ove è attualmente ricoverato anche se è necessaria una certa collaborazione da parte del paziente.

Per quanto riguarda più specificatamente il comportamento dell'amministrazione penitenziaria nella vicenda è opportuno aggiungere alle notizie fornite dalla autorità giudiziaria quanto segue.

Alessandro Pucci, arrestato il 28 agosto 1980, dal 20 marzo al 7 agosto 1981 è stato ricoverato presso l'ospedale civile San Giovanni di Roma, dopo un periodo di degenza presso il centro clinico della casa circondariale di Roma, *Regina Coeli*. In data 12 maggio 1981, su richiesta della direzione di questo istituto, la direzione sanitaria dell'ospedale San Giovanni informava che le condizioni di salute del Pucci, a quella data, erano precarie (assoluto rifiuto del cibo, ritenzione cronica di urine). Secondo quella direzione sanitaria il Pucci necessitava di terapia nutrizionale presso idoneo reparto specializzato, ma in quel momento l'ospedale San Camillo non aveva posti letto e si era in attesa di risposta da parte dell'ospedale Sant'Eugenio. In data 7 agosto 1981 il Pucci veniva trasferito al policlinico Augusto Gemelli di Roma perché provvisto di strutture più idonee dal punto di vista sanitario.

Dalla relazione clinica redatta il 3 settembre 1981 dai sanitari del predetto nosocomio, si rileva che il Pucci risultava

affetto da nevrosi depressiva con anoressia e grave compromissione delle condizioni generali, *deficit* funzionale degli sfinteri vescicale (portava catetere a permanenza) ed anale, la cui origine era in corso di accertamento; il detenuto era in trattamento con psico-farmaci e veniva alimentato esclusivamente per via parenterale e nei suoi confronti era in corso psicoterapia. Il suddetto quadro clinico non sembra abbia subito in seguito miglioramenti; dalla relazione clinica del 23 ottobre 1981, infatti, si rileva, nei confronti del Pucci, nevrosi depressiva caratterizzata soprattutto da ansia, abulia, anoressia, il cui andamento ingravescente ha portato a grave compromissione delle condizioni generali, nonché incontinenza urinaria; praticati trattamento psicofarmacologico, psicoterapia, e alimentazione per via parenterale. Da successiva relazione sanitaria del 18 dicembre 1981 risulta che, salvo uno stato settico con epatocolangite e broncopleuropolmonite destra insorto recentemente e ormai regredito, le condizioni generali del Pucci non avevano subito mutamenti.

Il 6 gennaio 1981, il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso al prefetto di Roma il seguente fonogramma: « Mi viene comunicato che detenuto Alessandro Pucci ricoverato in luogo esterno di cura presso policlinico Gemelli versa in precarie condizioni a causa di prolungato rifiuto di alimentazione. In relazione a ciò prego comunicare presidente e assessore sanità Regione, sindaco et assessore sanità comune presidente unità sanitaria locale et sanitari policlinico Gemelli responsabili per cura detto detenuto che, ove condizioni cliniche richiedano - sul piano medico - come sussidio terapeutico necessario, alimentazione forzata, nella mia qualità di responsabile del Ministero della giustizia, e per quanto mi concerne, dispongo il ricorso alla precisata forma di trattamento obbligatorio ».

Con fonogramma in data 15 gennaio 1982, la direzione della casa circondariale di *Regina Coeli* ha riferito che da notizie apprese telefonicamente dal professor Paolo Pola della clinica medica del policlini-

co Augusto Gemelli, medico curante del Pucci, le condizioni cliniche del suddetto detenuto sono le seguenti: l'ittero, la tachicardia nonché la broncopleuropolmonite sono regredite. Il Pucci è alimentato esclusivamente per via parenterale con carattere centrale.

Quello sopradescritto è il quadro della situazione, nei suoi riferimenti obiettivi. È evidente che nessun intervento da parte del Governo è configurabile, nell'attuale assetto costituzionale, nei confronti dei giudici competenti a decidere sulle istanze di libertà provvisoria presentata dal Pucci; le iniziative del ministro della giustizia, essendo finalizzate all'esercizio di quei poteri che la Costituzione espressamente gli conferisce, non possono mai riguardare il merito dei provvedimenti giurisdizionali (articoli 101, 104, primo comma della Costituzione) né interferire, comunque, col momento decisionale, riservato all'autorità giudiziaria.

Il ministro della giustizia si è invece mosso tempestivamente nell'ambito delle sue attribuzioni - in questo e in tutti gli altri analoghi casi di cui si è occupata anche recentemente la cronaca - assumendo le iniziative più idonee a salvaguardare la vita dell'imputato. È noto che la cosiddetta alimentazione forzata costituisce un trattamento sanitario obbligatorio (se attuato nei confronti di soggetti pienamente capaci di autodeterminarsi e non consenzienti) e, come tale, la sua legittimità deve essere valutata alla stregua dell'articolo 32, secondo comma Costituzione, e dall'articolo 33 legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Mancando nel nostro sistema giuridico una disposizione che autorizzi e imponga l'alimentazione forzata, diventa inammissibile un intervento nei confronti di chi pratica uno sciopero della fame, almeno sino a quando il soggetto sia in grado di esprimere una propria volontà. Viceversa, venuta meno la capacità di autodeterminazione a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, appare giustificabile un intervento medico volto a tutelare la salute del detenuto.

Da un lato, infatti l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di tutelare la incolumità fisica dei detenuti (ex articoli 1 e 11 ordinamento penitenziario) e, dall'altro, mancherebbe la manifestazione libera e consapevole di una diversa attuale volontà per impedire l'intervento della amministrazione. La somministrazione forzata si presenta in tal caso come un qualsiasi intervento medico volto a tutelare la vita umana.

In questo contesto va quindi inquadrata e si giustifica la linea adottata dal Ministero. Proprio allo scopo di superare eventuali dubbi e perplessità e di porre, per l'avvenire, un punto fermo nella problematica in esame, tuttora del resto assai dibattuta, il Governo ha approvato l'8 gennaio 1981 un disegno di legge concernente l'alimentazione forzata dei detenuti che rifiutano di nutrirsi, che prevede il ricorso a questo tipo di alimentazione quando il soggetto versi in imminente pericolo di vita, secondo le previsioni normative già vigenti in numerosi paesi europei. Il trattamento, secondo questo disegno, sarà attuato su decisione del ministro della giustizia, sotto continuo controllo medico. Sarà naturalmente il Parlamento a verificare la validità dei criteri proposti, fissando attraverso il dibattito tra le forze politiche, le linee della nuova normativa.

La tempestiva approvazione del provvedimento sarà certamente determinante per la soluzione dei numerosi, delicati problemi che — come nella vicenda di Alessandro Pucci — il rifiuto di alimentarsi da parte del detenuto pone per la intera collettività.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere a quale punto si trovi la prevista ristrutturazione dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato e la eventuale riduzione dei relativi compartimenti.

È importante, ad avviso dell'interrogante, che in ogni progetto di ristrutturazione venga tenuto presente che dal compartimento di Trieste, al quale compete la cura di tutti i rapporti con le ferrovie austriache e jugoslave nonché la scelta del rappresentante delle ferrovie dello Stato a Vienna, dipendono parecchie centinaia di posti di lavoro. (4-02981)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il problema della riforma dell'azienda delle ferrovie dello Stato, si fa presente che, come è noto, è stato già da tempo presentato un disegno di legge (*Atto Camera* n. 1987), che è attualmente all'esame della X Commissione della Camera in sede legislativa. Ormai il problema è all'esame del Parlamento e, per quanto riguarda il Ministero scrivente, ogni azione verrà volta al fine di accelerarne l'iter.

In merito, poi, alla modifica delle circoscrizioni dei compartimenti ferroviari, si fa presente che, attualmente, da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato sono soltanto in corso indagini per valutare la possibilità di far coincidere, o quanto meno avvicinare, i limiti dei compartimenti ferroviari con i confini regionali.

A conclusione dello studio svolto per il compartimento di Trieste, è stata riconosciuta l'opportunità di trasferire dalla competenza del compartimento di Venezia a quella del compartimento di Trieste le linee Sacile-Udine, Motta di Livenza-San Vito al Tagliamento e Portogruaro-Casarsa, ricadenti nella provincia di Pordenone; d'altro canto è stata rinvenuta l'opportunità di trasferire dalla competenza del compartimento di Trieste a quello di Venezia la stazione di Portogruaro che, in quanto ricadente nel territorio della regione Veneto, interessa prevalentemente tale regione.

Appena saranno completate tali indagini, che comportano ovviamente un coordinamento con i pareri delle Regioni, verrà sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica necessario per sanzionare le modifiche che risulteranno

opportune. Non esistono attualmente ipotesi di più radicale modifica dell'organizzazione periferica aziendale che investano la paventata soppressione del compartimento di Trieste. D'altra parte, provvedimenti di tale tipo potrebbero essere esaminati concretamente solo dopo che saranno stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi della riforma ferroviaria.

Il Ministro dei trasporti:
BALZAMO.

BISAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità l'intenzione degli organi centrali della pubblica istruzione di sopprimere le classi - post-qualifica - (4-5) dell'Istituto tecnico professionale statale « Benvenuto Cellini » in comune di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze.

Considerato che il suddetto Istituto rappresenta un insostituibile punto di riferimento per la formazione professionale di coloro che si vogliono avviare in maniera qualificata al mondo del lavoro; che il numero degli iscritti è andato aumentando nel tempo; che il previsto spostamento a Firenze dei suddetti corsi con orario pomeridiano o serale provocherebbe enormi disagi agli studenti e alle loro famiglie stante la ben nota scarsità di collegamenti tra Borgo San Lorenzo e Firenze, l'interrogante chiede di conoscere come si intenda intervenire per evitare la soppressione delle classi sopra menzionate e per conferire inoltre alla sezione dell'Istituto professionale « B. Cellini » di Borgo S. Lorenzo totale e piena autonomia. (4-10260)

RISPOSTA. — Con telegramma del 14 ottobre 1981 n. 4334/100 si è autorizzato presso l'istituto professionale Benvenuto Cellini di Borgo San Lorenzo il funzionamento, anche per l'anno scolastico 1981-1982, della classe quarta (articolata) con 27 alunni (17 elettronici e dieci meccani-

ci). Precedentemente, era stato autorizzato il funzionamento della quinta classe con 16 alunni, anche essa articolata.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di riversibilità di pensione della signora Elvira Bardini, nata a Parigi il 13 febbraio 1925 e residente a Borgo Val di Taro (Parma), frazione Pontolo 53, quale collaterale e orfana di caduto e di Maria Zucconi deceduta il 23 febbraio 1966, già pensionata con posizione numero 1.772.046.

La signora Elvira Bardini fu sottoposta a visita presso la commissione medica di Bologna in data 3 gennaio 1979 e fu riconosciuta non idonea al lavoro proficuo.

Si precisa, inoltre, che la direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise la documentata istanza alla direzione generale pensioni di guerra in data 7 maggio 1979. Fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni della signora Bardini sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-10476)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Elvira Bardini, orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, è stata emessa determinazione direttoriale dell'8 febbraio 1981, n. 672499/Z.

Con il suindicato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 22 settembre 1981, alla predetta orfana è stato concesso il trattamento di riversibilità previsto dall'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a decorrere dal 1° agosto 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e da durare sino al 31 ottobre 1981. E ciò in conformità del parere espresso dalla commissione medica per

le pensioni di guerra di Bologna, la quale ha riconosciuto l'interessata temporaneamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per anni tre.

La cennata determinazione direttoriale ed il relativo ruolo di iscrizione n. 7394880 sono stati trasmessi, con elenco del 2 novembre 1981 n. 13, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Bardini. Ai fini di stabilire il diritto o meno dell'interessata ad ulteriore trattamento pensionistico, sono stati disposti, nei riguardi della medesima, nuovi accertamenti sanitari presso il surriferito collegio medico.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione diretta del signor Angelo Delnevo, nato a Parma il 28 marzo 1936 e residente a Borgotaro in via Monticelli.

Per le ferite riportate durante un bombardamento aereo avvenuto in località Brugna di Casacca Berceto (Parma) il 25 luglio 1944, presentò domanda alla direzione generale pensioni di guerra in data 9 agosto 1978. Fino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni del signor Angelo Delnevo sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-10477)

RISPOSTA. — Con istanza, per altro non documentata, il signor Angelo Delnevo ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato ferite e trauma in seguito a bombardamento aereo avvenuto il 5 luglio 1944 a Berceto (Parma). In conseguenza, è stata avviata istruttoria preliminare per acquisire la necessaria documentazione probatoria relativa all'evento denunciato dall'interessato. E ciò allo scopo di accertare se, nella fattispecie, si verificano le condizioni stabilite dall'articolo 127 -

comma secondo - del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Pervenuta la suindicata certificazione, si è provveduto a disporre, nei riguardi del signor Delnevo, i prescritti accertamenti sanitari presso il consolato generale d'Italia in Londra. Poiché dal testo dell'interrogazione presentata dall'interrogante sembrerebbe che il predetto istante sia rientrato in Italia, si è ritenuto opportuno, ai fini di evitare eventuali disguidi o ritardi, inviare analogo ordinativo di visita alla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, nella cui circoscrizione è compreso il comune di Borgo Val di Taro (Parma).

Si assicura l'interrogante che appena perverrà il verbale relativo ai surriferiti accertamenti sanitari, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione della signora Severina Bernini, nata a Corniglio (Parma) il 3 febbraio 1920 e residente a Parma in via Goito 6, quale collaterale inabile e orfana di guerra di Giuseppe Bernini, già pensionato con posizione n. 857163, e di Giuseppina Gallantini deceduta il 9 luglio 1980, quale vedova dell'invalido Giuseppe Bernini, già pensionata con posizione n. 7.363.445.

La signora Severina Bernini fu sottoposta a visita presso la commissione medica di Bologna il 3 marzo 1981 e riconosciuta permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Si precisa, inoltre, che la direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise documentata istanza alla direzione generale pensioni di guerra in data 22 luglio 1981. Fino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni della signora Severina Bernini sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-10480)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Severina Bernini, orfana maggiorenne inabile dell'invalido Giuseppe, è stata emessa determinazione direttoriale con la quale alla medesima viene concessa, ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la reversibilità della pensione di guerra di seconda categoria, di cui era titolare il padre, a decorrere dal 1° agosto 1980, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento stesso verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Severina Bernini. La interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU*

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza di un preoccupante malessere e di una grave tensione diffusasi tra i docenti di molti atenei e causati da uno scorretto atteggiamento di alcuni membri delle commissioni istituite dal Ministero per la formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato. Viene rilevato da fonti provenienti da diverse facoltà e in particolare dagli ambienti specialistici delle facoltà di medicina che molti candidati, all'atto della presentazione dei loro documenti e titoli ai singoli commissari (ed in altre occasioni), hanno notato da parte di questi ultimi non solo l'assoluta indisponibilità ad attenersi al dettato del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ribadito dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 21509 del 13 agosto 1981, ma addirittura l'ostentazione e la ferma determinazione di non considerare idonei tutti i candidati i cui nomi non verranno segnalati come meritevoli di giudizio positivo da parte di direttori di istituti o cliniche universitarie e di perseguire comunque criteri di massima selettività. È stato, inoltre, avvertito il proposito dei commissari e di altri professori ordinari, direttori di istituti e cliniche, di rendere la commissione sovrana nel giudizio e quest'ultimo inappellabile.

Premesso che lo spirito e la lettera della legge prevedono che il giudizio idoneativo « va basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato medesimo e dell'attività didattica dallo stesso svolta; che, in tale valutazione, deve essere tenuto in considerazione il giudizio formulato appositamente dalla facoltà »; che le commissioni debbono accertare l'idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato, e non già operare selezioni sulla base di un inesistente numero prefissato di posti, né tanto meno far prevalere criteri di discrezionalità personale, di potere locale e di ricatto; che la legge prevede per i lavori delle commissioni il controllo e l'approvazione rispettivamente del CUN e del Ministro della pubblica istruzione per cui tali lavori non rappresentano un atto definitivo, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per vigilare sull'operato delle commissioni e dei commissari al fine di prevenire inadempienze e abusi, per punire, ove siano state riscontrate delle irregolarità, i responsabili e per rendere giustizia, eventualmente, a chi ha subito un danno. (4-10801)

RISPOSTA. — In merito alle doglianze di alcuni docenti, candidati ai corsi per i giudizi di idoneità a professore associato, si osserva, in via preliminare, che questo Ministero, con lettera a suo tempo inviata a ciascun commissario, ha

puntualmente richiamato l'attenzione sui criteri che — in relazione alle specifiche disposizioni contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — debbono informare i lavori delle commissioni giudicatrici.

Con tale lettera si è, in particolare, posto l'accento su quanto stabilito dall'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, secondo il quale: Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e dell'attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Le istruzioni fornite ai singoli commissari hanno riguardato, ovviamente, solo l'aspetto procedurale delle varie operazioni, tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso sono istituzionalmente insindacabili nel merito; gli interessati, com'è noto, possono solo avvalersi dell'impugnativa in sede giurisdizionale, a tutela dei propri interessi. È noto, per altro, che, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto articolo 51, gli atti dei concorsi in parola sono soggetti all'approvazione dell'organo consultivo universitario (il Consiglio universitario nazionale - CUN), il quale, nell'esprimere il prescritto parere favorevole, ha la facoltà di disporre un riesame degli atti medesimi.

Pertanto, soltanto dopo la ratifica del Consiglio universitario nazionale, questo Ministero procederà all'emanazione dei decreti di approvazione degli atti concorsuali, cui faranno seguito, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, i decreti di nomina dei candidati che risulteranno aver superato i giudizi di idoneità. I suindicati adempimenti di legge dovrebbero garantire la regolarità

delle procedure concorsuali mentre, a garanzia degli interessati, resta pur sempre, come sopra precisato, la tutela giurisdizionale ai sensi della normativa vigente.

Si ritiene di dover evidenziare infine, che la legge ha comunque previsto, a breve scadenza, anche una seconda tornata di giudizi di idoneità a professore associato che dovrà essere indetta, a norma del quarto comma dell'articolo 52 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, entro il 31 dicembre 1982. In considerazione di quanto sopra premesso, non si ravvisano, allo stato degli atti, elementi atti a comprovare eventuali censure a carico delle commissioni giudicatrici.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CARLONI ANDREUCCI, SCARAMUCCI GUAITINI E BOSI MARAMOTTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare presso l'università di Camerino dove un gruppo di circa sessanta studenti stranieri sta attuando lo sciopero della fame e della sete da più di otto giorni in seguito alla mancata ammissione a frequentare i corsi universitari;

se siano a conoscenza di presunte irregolarità e illegittimità nell'espletamento dell'esame di ammissione come documentato dal ricorso presentato dai sopradetti studenti;

quali iniziative intendano assumere per superare questa situazione e se intendano riaprire gli esami, una volta che dovessero risultare fondate le irregolarità denunciate;

se ritengano opportuno prolungare quei permessi di soggiorno in procinto di scadere in modo che la situazione possa essere risolta e superata nel modo più sereno, più giusto e trasparente possibile.

(4-10674)

RISPOSTA. — Il problema degli stranieri aspiranti a frequentare i nostri atenei è da tempo all'attenzione dell'amministrazione scolastica, indipendentemente dalle manifestazioni — in buona parte pretestuose — poste in essere dagli interessati. L'esigenza che la delicata materia venga organicamente disciplinata è stata prontamente avvertita dal Governo che, in data 4 febbraio 1981, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2316, recante appunto norme sull'ammissione degli studenti stranieri alle università italiane.

In attesa che tale provvedimento abbia a completare il previsto *iter* parlamentare, l'Amministrazione è tempestivamente intervenuta, emanando la circolare del 10 novembre 1980, n. 1126, per secondare, da un lato, una migliore distribuzione dei numerosi aspiranti tra le diverse sedi universitarie e rapportare, dall'altro, il numero delle nuove immatricolazioni (che attualmente si calcola in 60 mila) alla effettiva disponibilità delle attrezzature didattico-scientifiche di ciascuna facoltà. Indubbiamente le istruzioni impartite con la suddetta circolare non hanno impedito il verificarsi, in alcune sedi, di inconvenienti — quali quelli che hanno avuto luogo a Camerino — spesso improvvisamente strumentalizzati, ma anche in tali casi il comportamento delle autorità accademiche e del Ministero è stato sempre improntato a senso di responsabilità.

Per quanto concerne, in particolare, la situazione determinatasi presso l'ateneo di Camerino, il Senato accademico di quella sede, nell'esaminare l'esposto presentato dagli stranieri che non avevano superato la prova di ammissione ai vari corsi di laurea, ha escluso che, nell'espletamento di tali esami, sarebbero state commesse irregolarità o illegittimità da parte delle commissioni giudicatrici.

Il suindicato organismo non ha, quindi, ritenuto fondati i motivi addotti nell'esposto, tenuto conto per altro che la presentazione dei candidati agli esami, regolarmente sostenuti, è valsa a sanare eventuali difetti derivanti dalla mancata o ritardata ricezione della comunicazione.

Quanto, comunque, alle iniziative attuate per venire incontro alle esigenze ed alle aspirazioni di molti interessati, si ricordano, fra l'altro, le seguenti: si è consentito, d'accordo con la conferenza dei rettori, l'assorbimento da parte di atenei che registravano disponibilità di posti, degli idonei di altre sedi universitarie risultati in eccedenza rispetto ai contingenti predefiniti; si è consentita, a richiesta dei singoli atenei, l'indizione di una sessione straordinaria di esami di ammissione per un gruppo di studenti, che in conseguenza delle vicende politiche del paese di origine, erano venuti a trovarsi nella impossibilità di produrre la richiesta documentazione; si è consentito, in via eccezionale, l'iscrizione ai nostri atenei di stranieri in possesso di titoli di studio di dubbio valore secondario.

Ciò che non si è consentito, e non si intende in nessun modo consentire per il rispetto dovuto alla autonomia universitaria e a quella delle singole commissioni giudicatrici, è l'iscrizione di coloro che o si sono rifiutati di sottoporsi alle prove di accertamento preliminari o che, pur avendole sostenute, sono stati dichiarati non idonei. Per questi, secondo accordi intercorsi con il Ministero dell'interno, nessun provvedimento espulsivo dal nostro paese sarà adottato, a condizione che essi vadano a frequentare nelle sedi appropriate i corsi di lingua italiana in modo da affrontare l'anno 1982, con più adeguata preparazione, l'esame di ammissione.

Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione, pur in presenza delle attuali difficoltà, abbia cercato, nell'attesa ovviamente delle decisioni finali del Parlamento, di conciliare, per quanto possibile gli interessi degli stessi studenti stranieri con la serietà degli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CASALINO. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per conoscere quanto minerale di cromo è stato impor-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

tato in Italia negli anni 1980 e 1981 e da quali nazioni. (4-11036)

RISPOSTA. — Nel 1980 l'Italia ha importato tonnellate 171.045 di minerali di

croco (voce doganale 2601/770) per un valore di 15 miliardi e 560 milioni di lire. Tale ammontare è ripartito tra i seguenti paesi:

Paesi	Quantità (tonnellate)	Valore (milioni lire)
Grecia	4.071	600
Turchia	56.547	4.821
Albania	39.102	3.055
Sudan	9.753	1.334
Sud Africa	39.559	3.271
India	13.889	1.650

Nei primi otto mesi dell'anno 1981, risultano importate tonnellate 58.260 di mi-

nerali di croco, per un valore di 5 miliardi e 876 milioni di lire, così suddivisi:

Paesi	Quantità (tonnellate)	Valore (milioni lire)
Grecia	980	175
Turchia	14.111	1.470
Albania	8.895	826
Sud Africa e Namibia	33.739	3.311
Francia	212	49
India	172	10

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

CERIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intenda predisporre per salvare la vita del detenuto Alessandro Pucci, arrestato dieci mesi or sono perché ritenuto implicato nella strage alla stazione di Bologna ed imputato di « costituzione di banda armata », attualmente ricoverato all'ospedale S. Giovanni di Roma con un fortissimo deperimento organico e che, stando alla diagnosi del primario dello

stesso ospedale, è da considerarsi in grave pericolo di vita.

Dal momento che il Pucci sembra non esser stato mai interrogato, non si sa bene di che cosa sia esattamente accusato e perché; inoltre i giudici si rifiutano di concedergli la libertà provvisoria per motivi di salute.

Il grave stato di salute del Pucci e questi ultimi inquietanti interrogativi che aggiungono altre perplessità sulle indagini

effettuate dagli organi inquirenti della magistratura bolognese rendono necessari ad avviso dell'interrogante:

1) l'adozione di misure dirette a salvare la vita del Pucci;

2) l'accertamento che non siano ancora trattenute in stato di detenzione persone per le quali risulti la totale mancanza di indizi. (4-09625)

RISPOSTA. — Come è stato di recente riferito in occasione dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni presso il Senato della Repubblica, la vicenda processuale del giovane Alessandro Pucci, così come è stata testualmente rappresentata dall'autorità giudiziaria competente, può essere sintetizzata nei termini seguenti. Nei confronti del Pucci, già detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bologna, è stato notificato in data 13 aprile 1981 ordine di cattura della procura della Repubblica di Roma per i reati di associazione sovversiva e banda armata in relazione all'attività del medesimo compiuta presso il FUAN (Fronte universitario avanguardia nazionale) di Roma.

In data 22 giugno 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per concorso nella rapina all'armeria *Omnia Sport* (ove furono asportate oltre 60 pistole) rivendicata dai sedicenti nuclei armati rivoluzionari (NAR).

In data 3 luglio 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per strage con riferimento al ferimento a raffiche di mitra e con ordigni incendiari di cinque donne nella sede dell'emittente privata *Radio città futura*; in seguito a tale attentato rivendicato dai NAR due delle donne hanno riportato esiti menomanti di carattere permanente rispettivamente agli organi della deambulazione e della procreazione.

In data 11 novembre 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per un attentato compiuto con mezzo chilogrammo di tritolo ad una centrale elettrica dell'ACEA. Tutti i suddetti reati formano oggetto di trattazione unitaria nell'ambito

del procedimento per associazione sovversiva a carico di circa 90 persone assegnato al consigliere istruttore che si è avvalso, per esigenze di speditezza, della collaborazione di altro giudice istruttore, il dottor Destro, della sezione tredicesima.

Inoltre al Pucci è stato contestato con mandato di cattura del 25 maggio 1981, da parte della sezione diciassettesima (dottor Gennaro) il reato di rapina in relazione all'asportazione di giubbotti antiproiettile dall'interno dell'armeria CAAB, compiuta in concorso con diverse altre persone.

In data 15 luglio 1981 è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria del Pucci avendo il perito d'ufficio accertato un miglioramento delle sue condizioni di salute. Una seconda istanza di libertà provvisoria è stata respinta in data 21 ottobre 1981 avendo i periti nominati fatto presente come il Pucci avesse bisogno di rimanere in ospedale ove gli erano praticabili le cure necessarie.

In relazione alle imputazioni di associazione sovversiva, banda armata, rapina *Omnia Sport* e attentato a *Radio città futura* la sezione istruttoria della corte di appello ha concesso al Pucci la libertà provvisoria in data 23 novembre 1981, con ordinanza gravata di ricorso per cassazione del procuratore generale della Repubblica. Il Pucci è pertanto allo stato detenuto per l'attentato all'ACEA e per la rapina CAAB.

In data 28 novembre 1981 il policlinico Gemelli ha certificato che il Pucci non necessitava di cure che non fossero praticabili in tale nosocomio. In relazione ad ulteriore istanza di libertà provvisoria il consigliere istruttore — essendo la stessa motivata per le condizioni di salute — ha disposto accertamento peritale tuttora in corso.

In data 6 gennaio 1982 è stato comunicato dal policlinico Gemelli alla sezione istruttoria che il Pucci rifiutava l'alimentazione e ogni provvedimento terapeutico. A richiesta dello stesso ufficio istruzione il policlinico Gemelli ha certificato in data 8 gennaio 1982 che le cure di cui necessita il Pucci sono attuabili nel luogo ove è

attualmente ricoverato anche se è necessaria una certa collaborazione da parte del paziente.

Per quanto riguarda più specificatamente il comportamento dell'amministrazione penitenziaria nella vicenda è opportuno aggiungere alle notizie fornite dall'autorità giudiziaria quanto segue.

Alessandro Pucci, arrestato il 28 agosto 1980, dal 20 marzo al 7 agosto 1981 è stato ricoverato presso l'ospedale civile San Giovanni di Roma, dopo un periodo di degenza presso il centro clinico della casa circondariale di Roma *Regina Coeli*.

In data 12 maggio 1981, su richiesta della direzione di questo istituto, la direzione sanitaria dell'ospedale San Giovanni informava che le condizioni di salute del Pucci, a quella data, erano precarie (assoluto rifiuto del cibo, ritenzione cronica di urina). Secondo quella direzione sanitaria il Pucci necessitava di terapia nutrizionale presso idoneo reparto specializzato, ma in quel momento l'ospedale San Camillo non aveva posti letto e si era in attesa di risposta da parte dell'ospedale Sant'Eugenio.

In data 7 agosto 1981 il Pucci veniva trasferito al policlinico Augusto Gemelli di Roma perché provvisto di strutture più idonee dal punto di vista sanitario. Dalla relazione clinica redatta il 3 settembre 1981 dai sanitari del predetto nosocomio, si rileva che il Pucci risultava affetto da nevrosi depressiva con anoressia e grave compromissione delle condizioni generali, deficit funzionale degli sfinteri vescicale (portava catetere a permanenza) ed anale, la cui origine era in corso di accertamento; il detenuto era in trattamento con psico-farmaci e veniva alimentato esclusivamente per via parenterale e nei suoi confronti era in corso psicoterapia.

Il suddetto quadro clinico non sembra abbia subito in seguito miglioramenti; dalla relazione clinica del 23 ottobre 1981, infatti, si rileva, nei confronti del Pucci, nevrosi depressiva caratterizzata soprattutto da ansia, abulia, anoressia, il cui andamento ingravescente ha portato a grave compromissione delle condizioni generali,

nonché incontinenza urinaria; praticati trattamento psico-farmacologico, psicoterapia, e alimentazione per via parenterale.

Da successiva relazione sanitaria del 18 dicembre 1981 risulta che, salvo uno stato settico con epatocolangite e broncopleuropolmonite destra insorto recentemente e ormai regredito, le condizioni generali del Pucci non avevano subito mutamenti.

Il 6 gennaio 1982 ho trasmesso al prefetto di Roma il seguente fonogramma: « Mi viene comunicato che detenuto Alessandro Pucci ricoverato in luogo esterno di cura presso policlinico Gemelli versa in precarie condizioni a causa prolungato rifiuto di alimentazione. In relazione a ciò prego comunicare presidente e assessore sanità regione, sindaco *et* assessore sanità comune presidente unità sanitaria locale *et* sanitari policlinico Gemelli responsabili per cura detto detenuto che, ove condizioni cliniche richiedano - sul piano medico - come sussidio terapeutico necessario, alimentazione forzata, nella mia qualità di responsabile del Ministero della giustizia, e per quanto mi concerne, dispongo il ricorso alla precisata forma di trattamento obbligatorio ».

Con fonogramma in data 15 gennaio 1982, la direzione della casa circondariale di *Regina Coeli* ha riferito che le notizie apprese telefonicamente dal professor Paolo Pola della clinica medica del policlinico Augusto Gemelli, medico curante del Pucci, le condizioni cliniche del suddetto detenuto sono le seguenti: l'ittero, la tachicardia nonché la broncopleuropolmonite sono regredite. Il Pucci è alimentato esclusivamente per via parenterale con carattere centrale.

Quello sopradescritto è il quadro della situazione, nei suoi riferimenti obiettivi. È evidente che nessun intervento da parte del Governo è configurabile, nell'attuale assetto costituzionale, nei confronti dei giudici competenti a decidere sulle istanze di libertà provvisoria presentata dal Pucci; le iniziative del ministro della giustizia, essendo finalizzate all'esercizio di quei poteri che la Costituzione espressamente gli conferisce, non possono mai ri-

guardare il merito dei provvedimenti giurisdizionali (articoli 101, 104, primo comma Costituzione) né interferire, comunque, col momento decisionale, riservato all'autorità giudiziaria.

Il ministro della giustizia si è invece mosso tempestivamente nell'ambito delle sue attribuzioni — in questo e in tutti gli altri analoghi casi di cui si è occupata anche recentemente la cronaca — assumendo le iniziative più idonee a salvaguardare la vita dell'imputato. È noto che la cosiddetta alimentazione forzata costituisce un trattamento sanitario obbligatorio (se attuato nei confronti di soggetti pienamente capaci di autodeterminarsi e non consecuzienti) e, come tale, la sua legittimità deve essere valutata alla stregua dell'articolo 32 secondo comma Costituzione, e dell'articolo 33 legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Mancando nel nostro sistema giuridico una disposizione che autorizzi e imponga l'alimentazione forzata, diventa inammissibile un intervento nei confronti di chi pratica uno sciopero della fame, almeno sino a quando il soggetto sia in grado di esprimere una propria volontà. Viceversa, venuta meno la capacità di autodeterminazione a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, appare giustificabile un intervento medico volto a tutelare la salute del detenuto.

Da un lato, infatti, l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di tutelare l'incolumità fisica dei detenuti (*ex* articoli 1 e 11 ordinamento penitenziario) e, dall'altro, mancherebbe la manifestazione libera e consapevole di una diversa attuale volontà per impedire l'intervento dell'amministrazione. La somministrazione forzata si presenta in tal caso come un qualsiasi intervento medico volto a tutelare la vita umana. In questo contesto va quindi inquadrata e si giustifica la linea adottata dal Ministero.

Proprio allo scopo di superare eventuali dubbi e perplessità e di porre, per l'avvenire, un punto fermo nella problematica in esame, tuttora del resto assai dibattuta, il Governo ha approvato l'8 gennaio 1982 un disegno di legge concernente

l'alimentazione forzata dei detenuti che rifiutano di nutrirsi, che prevede il ricorso a questo tipo di alimentazione quanto il soggetto versi in imminente pericolo di vita, secondo le previsioni normative già vigenti in numerosi paesi europei.

Il trattamento, secondo questo disegno, sarà attuato su decisione del ministro della giustizia, sotto continuo controllo medico. Sarà naturalmente il Parlamento a verificare la validità dei criteri proposti, fissando attraverso il dibattito tra le forze politiche, le linee della nuova normativa. La tempestiva approvazione del provvedimento sarà certamente determinante per la soluzione dei numerosi, delicati problemi che — come nella vicenda di Alessandro Pucci — il rifiuto di alimentarsi da parte del detenuto pone per la intera collettività.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

COLOMBA E BARACETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Udine ha svolto finora, pur avendone la capacità operativa, una limitatissima azione accertatrice di propria iniziativa, limitandosi invece ad impostare il programma di accertamenti solo con riferimento ai verbali di constatazione elevati, a seguito di proprie verifiche, dalla Guardia di finanza;

se ritenga che tale stato di carenza sia da attribuirsi prevalentemente all'attuale dirigente di quell'ufficio signor Claudio Rossmann il quale, a parte il poco impegno lavorativo (da diversi anni il suo orario di lavoro settimanale è di 24 ore — dalle 9 alle 13 di ogni giorno — anziché di 46 ore), indirizza la sua attività direzionale piuttosto che verso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali (l'accertamento finalizzato alla lotta alle evasioni fiscali), principalmente verso un « governo del personale » esercitato all'insegna di atteggiamenti fortemente autoritari contrassegnati da eccessivo rigorismo, discri-

minazioni nella proposizione di sanzioni disciplinari, apprezzamenti scorretti nei riguardi del personale, mania persecutoria verso i rappresentanti sindacali specie nei confronti del delegato CGIL. Fatti e circostanze, questi, tutti verificabili attraverso l'esame degli atti relativi (ordini di servizio, lettere di richiamo, ecc.) e principalmente attraverso i rapporti inviati a tal proposito alla direzione generale delle imposte dirette da parte della Intendenza di finanza di Udine e dall'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Trieste, rispettivamente alla fine dell'anno 1979 e nel giugno 1981;

quali provvedimenti intenda adottare per superare in positivo lo stato di scarsa efficienza dell'ufficio, per riportare serenità nell'ambiente di lavoro, nonché per dare un concreto seguito ai rapporti degli organi periferici prima menzionati.

(4-10817)

RISPOSTA. — L'attività di accertamento presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Udine, come in tutti gli uffici dipendenti dal compartimento di Trieste, ha seguito e segue una linea tracciata a suo tempo dalla direzione generale delle imposte dirette e messa in atto concretamente dallo stesso ispettorato compartimentale attraverso programmi che tengono conto di tutte le fonti istruttorie e indicative di discordanze tra le dichiarazioni prodotte dai contribuenti ed elementi probanti acquisiti. I programmi hanno avuto come base, quindi, non solo le informative della guardia di finanza ma anche le verifiche operate dagli uffici e dall'ispettorato e le liste selettive che il centro informativo del Ministero ha colà fatto pervenire.

Circa l'apporto di lavoro personale del titolare dell'ufficio, il competente ispettorato ha assicurato che lo stesso è intenso ed apprezzato e che la capacità professionale e l'impegno del ragioniere Rossmann sono fuori discussione; anzi il medesimo, pur non risiedendo (debitamente autorizzato) ad Udine, spende integralmente nel pieno del proprio dovere la sua attività al

servizio dell'amministrazione. Il medesimo organo direttivo locale ha fatto anche conoscere che, pur se in passato talune iniziative del capo ufficio sono state interpretate come atteggiamenti esasperati e persecutori ed hanno, a volte, determinato qualche reazione nell'ambito del personale dell'ufficio, le iniziative stesse non possono obiettivamente configurare eccessi di rigorismo o discriminazioni tra il personale medesimo.

Sembra di poter dire che anche l'accusa mossa di mania persecutoria verso i rappresentanti sindacali, specie nei confronti del delegato CGIL non trovi conferma nei fatti. Al riguardo è significativo l'ordine del giorno del 18 novembre 1981 votato dall'assemblea dei funzionari degli uffici finanziari di Udine e la lettera del 13 novembre 1981 inviata, per conoscenza, anche all'interrogante da due rappresentanti sindacali aderenti alla UIL e CISL.

Nei predetti documenti viene manifestata piena solidarietà al titolare dell'ufficio imposte dirette di Udine e viene precisato che i citati rappresentanti sindacali non si sono mai sentiti perseguitati dal titolare dell'ufficio stesso nello svolgimento delle loro competenze sindacali o nella espressione delle loro idee politico-sindacali. Tutto ciò premesso, si ritiene di poter concludere che il primo dirigente ragioniere Claudio Rossmann, titolare dello ufficio imposte dirette di Udine, pur avendo talvolta, in passato, tenuto comportamenti che possono essere apparsi piuttosto severi e rigorosi nei confronti del dipendente personale, non possa essere tacciato di atteggiamenti persecutori, avendo egli agito, in ogni caso, all'unico scopo di migliorare l'andamento dei servizi ed accrescerne la produttività.

Comunque, al momento, nell'ufficio si lavora con serenità per cui si reputa che il titolare dello stesso, allo stato, meriti la fiducia dell'amministrazione. Si assicura, per altro, che la competente direzione generale non mancherà di seguire con particolare attenzione, sotto ogni aspetto, lo andamento dell'ufficio in questione.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti* — Per sapere se è a conoscenza che sulla linea Biella-Santhià, ad un anno di distanza dalla ristrutturazione della massicciata (si deve constatare che i lavori sono stati bene effettuati; ora si viaggia bene, senza sobbalzi e senza rumori, essendo scomparse le fessure tra rotaia e rotaia) i tempi di percorrenza sono rimasti quelli di prima, perdurando quindi la notevole lentezza dei convogli mentre a suo tempo si era assicurato che a lavori ultimati si sarebbe potuto andare da Biella a Santhià correndo attorno ai 100 chilometri orari;

per sapere anche perché, dopo il declassamento del rapido per Torino del mattino ad espresso, allo scopo di non far pagare giustamente il previsto supplemento, le ferrovie dello Stato hanno però penalizzato l'utenza facendo terminare la corsa a Porta Susa, anziché a Porta Nuova, col risultato di fare perdere, ad esempio, la coincidenza con l'espresso per Genova e Roma;

per sapere inoltre, perché Biella è considerata stazione di transito, con treni che fanno un giro singolare (una specie di periplo) da Novara a Biella passando per Rovasenda, proseguendo per Santhià e Vercelli e ritornando a Novara (il treno che parte da Novara alle 14,11 vi ritorna alle 16,51: due ore e 40 minuti per fare 118 chilometri, niente di più di una tradotta);

per sapere, anche, se il Ministro sa che, con l'orario vigente, gli espressi e rapidi (senza fermata intermedia, quindi) vanno da Biella a Santhià in 26 minuti in media se con automotrici, con velocità di 60 chilometri orari, in 40 minuti se la locomotiva è a *diesel*, con velocità sui 40 chilometri orari (se si corresse effettivamente a 100 chilometri all'ora la distanza verrebbe compiuta in 20 minuti al massimo);

per sapere infine, dato che la linea è senza dubbio di carattere secondario rispetto alle grandi comunicazioni, se non ritenga che basterebbe fare in modo di

avere la corsa con coincidenze utili a Santhià per Torino e Milano, nonché istituire corse in ore serali più tarde di quelle finora praticate per venire incontro a chi viaggia per lavoro (in quanto, ad esempio, non è più possibile fare rientro a Biella da Milano se si perde il treno delle 20,10). (4-02747)

RISPOSTA. — A decorrere dal 1° giugno 1980 la velocità massima su circa metà del tratto Santhià-Biella (Vercelli) è stata elevata da 50-70 chilometri orari a 100-110 chilometri orari. Solo nel tratto compreso tra le stazioni di Salussola e Vergnasco la velocità massima è stata mantenuta a 50-55 chilometri orari a causa delle caratteristiche dell'impianto di segnalamento che non consente di realizzare il controllo cumulativo di posizione dei deviatori delle due stazioni suddette. La maggiore velocità, anche se realizzata soltanto sulla metà del percorso Santhià-Biella, ha consentito di prevedere, sempre a decorrere dal 1° giugno 1980, riduzioni dei tempi di percorrenza che variano dai 4 ai 12 minuti.

Per quanto concerne le ragioni che hanno determinato l'attestamento a Torino-Porta Nuova dei treni espressi 164 e 165, circolanti tra Biella e Torino, si fa presente che esse sono di ordine esclusivamente tecnico e sono connesse alla limitata potenzialità di ricevimento degli impianti di Torino-Porta Nuova.

Precedentemente, la relazione in questione era assicurata dai treni rapidi 960 e 963 che, essendo di lunghezza inferiore in quanto effettuati con automotrici termiche (anziché con materiale ordinario, come attualmente avviene), potevano essere attestati a Torino Porta Nuova.

D'altra parte, sin dal momento in cui vennero accolte le istanze dei rappresentanti degli enti locali e degli utenti interessati intese ad ottenere la trasformazione dei rapidi suddetti, vennero esplicitamente fatte presenti le motivazioni tecniche che avrebbero condizionato l'attestamento dei nuovi convogli a Torino-Porta Susa e non più a Torino-Porta Nuova. E, poiché le suddette motivazioni sono anco-

ra valide, non risulta possibile mutare l'attestamento dei treni 164 e 165. Per quanto riguarda, poi, il percorso dei treni che partono da Novara per Biella, e proseguono poi per Santhià e viceversa, si fa presente che il loro attuale itinerario è stato definito d'intesa con l'utenza e con gli enti locali interessati proprio al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti delle località site tra Biella e Santhià, evitando agli stessi di effettuare il trasbordo a Biella, come, invece, avveniva prima. I tempi di percorrenza dei suddetti convogli sono, ovviamente, condizionati sia dal tipo di servizio espletato, che risulta a carattere locale e, quindi, con fermata in tutte le località, sia dai limiti di velocità massima ammessa sui vari tratti di linea.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di istituire servizi ferroviari che garantiscano il rientro a Biella in ore più tarde di quelle finora praticate, non va trascurato che, attualmente, il treno 2270, che parte da Milano alle ore 20,10, da Novara alle ore 20,57 e da Rovasenda alle ore 21,29 per giungere a Biella San Paolo alle ore 21,59, presenta una frequentazione media non superiore a 50 unità, nel tratto Novara-Rovasenda, ed a 30 unità, nel tratto Rovasenda-Biella. E proprio sulla scorta di precisi dati statistici, la azienda delle ferrovie dello Stato è giunta da tempo alla determinazione di disabilitare la linea Novara-Biella San Paolo a partire dalle ore 22,00.

Conseguentemente, l'istituzione di un treno in ora più tarda non avrebbe una proficua utilizzazione, mentre comporterebbe un notevole onere per l'azienda delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — avendo appreso che anche la luna di miele può servire al fisco per snidare gli evasori, con l'iniziativa partita da Caserta dove gli sposini, di

ritorno dal viaggio di nozze, tra il mucchio di telegrammi e delle lettere di felicitazione, hanno trovato l'austero questionario della Guardia di finanza, che, sulla base dell'articolo 51 del decreto istitutivo dell'IVA, invita perentoriamente le nuove coppie a compilare un dettagliato elenco di tutte le spese sostenute per il matrimonio, con il rischio, se non rispondono, di vedersi appioppata dalle Fiamme gialle una multa oscillante tra le 50 e le 200 mila lire —

se non ritenga che per le giovani coppie di Caserta la vita in due incomincerà con una sorta di consiglio di famiglia per indicare alla Finanza il ristorante dove si è tenuto il pranzo di nozze, con l'ammontare della spesa sostenuta; i fornitori di mobili, di bomboniere e delle partecipazioni; il sarto che ha confezionato gli abiti da cerimonia; i vari fiorai che hanno addobbato la chiesa; addirittura, per i matrimoni più fastosi, l'orchestra o il *disc-jockey* che hanno rallegrato gli invitati; specificando anche quanto è stato dato alla parrocchia;

per sapere, a parte i molti dubbi di legittimità, se non ritenga che l'invio di tale questionario sia una vera e propria inchiesta e tocchi al limite la sfera del privato, rasentando il ridicolo. (4-05021)

RISPOSTA. — La procedura di invio di questionari a privati, allo scopo di ottenere informazioni in ordine a determinate operazioni, appare legittima e aderente al contenuto del secondo comma, punto 4, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella fattispecie il fine è quello di verificare se i dati e le notizie fornite dal privato trovano puntuale riscontro nella contabilità degli operatori economici che hanno ceduto beni e/o prestato servizi in occasione del matrimonio. Il questionario è rivolto, quindi, solo strumentalmente nei confronti del privato avendo quale funzione precepua il controllo del cedente e/o del prestatore. Per queste ultime con-

siderazioni, il sistema appare, inoltre, in linea con le motivazioni che hanno determinato l'introduzione della ricevuta fiscale, nel cui ambito sono stabiliti obblighi specifici per il privato non soggetto d'IVA (esibizione del documento e correlative sanzioni in caso di inadempienza) proprio allo scopo di poter meglio riscontrare il rispetto degli adempimenti da parte del soggetto tenuto all'emissione della ricevuta.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere, in merito alla minacciata obbligatorietà dei registratori di cassa per i negozi, se è a conoscenza che sul quotidiano *La Stampa* del 5 novembre ultimo scorso, mentre si parlava ampiamente di questo argomento, nelle stesse pagine figuravano numerosi inserti pubblicitari di ditte costruttrici e di registratori di cassa, quasi a significare che l'operazione era acconciamente sponsorizzata proprio da quelle ditte, che aspirano a dividersi una « torta » di 1.500-2.000 miliardi. L'interrogante fa rilevare che dopo l'introduzione della ricevuta fiscale per i ristoranti, ebbe come primo evidente risultato di provocare un repentino e notevole aumento dei prezzi dei ristoranti (fatti i debiti rapporti di cambio, costa ora più un pranzo in Italia che in Svizzera...) e dopo l'analogo obbligo entrato in vigore dal 1° novembre per pellicciai, orefici, meccanici, elettrauto, ecc., e da quanto già si ha sensazione che accada, si avrà ora esattamente lo stesso risultato.

Per sapere, ancora, se sa che l'estensione dell'obbligo della ricevuta o talloncino fiscale al commercio dei generi di più largo e generale consumo (praticamente a tutti i negozi d'Italia), avrebbe immediatamente il risultato di una forte lievitazione del costo della vita, che, con i tempi che corrono, tutti si augurerebbero invece di poter contenere;

per sapere, pure, se è forse questo il risultato che un Ministro di area socialista vuole raggiungere e se, volendo passare alla storia come cacciatore dell'evasore, non intenda riflettere sul fatto che l'evasione in Italia nel settore commercio, dopo il perfezionamento del regime IVA e l'obbligo della bolletta d'accompagnamento su moduli forniti dalle tipografie autorizzate, è stata ridotta veramente al minimo possibile; se vuole essere riconosciuto come restauratore del bilancio statale se non ritenga invece di dedicare ogni sua energia alla lotta contro le vere cause del pauroso dissesto delle finanze pubbliche, che sono, è bene ricordarglielo, lo sperpero del denaro pubblico in spese correnti in continuo aumento, il nefasto meccanismo della scala mobile, i ricorrenti cosiddetti « fondi di dotazione » ad enti pubblici in crisi permanente, i sussidi ad aziende stanziate, irizzate, gepizzate, ecc., mantenute in vita contro ogni logica economica.

Per sapere, inoltre, se non convenga nel ritenere che altri interventi, sul tipo della obbligatorietà dei registratori di cassa, non rappresentano che un ulteriore intralcio ai già difficili rapporti commerciali, penalizzando l'onesto e favorendo invece il disonesto, poiché l'evasore incallito riuscirà sempre ad evadere, anche manomettendo il marchingegno e scontando l'IVA al cliente amico, non potendosi certo controllare tutti i negozi d'Italia.

Per conoscere se non ritenga giusta la protesta dell'operatore commerciale sotto il profilo dell'evidente incostituzionalità della progettata innovazione, in quanto la Costituzione garantisce la libera iniziativa economica, raffigurando un'immagine dell'imprenditore, che non è certo quella di un funzionario dello Stato, nella cui veste verrebbe invece ad essere trasformato, trascurando tre importanti fattori che profondamente diversificano le due figure: capitale investito (che non esiste per il funzionario), rischio molteplice ogni giorno crescente (che non interessa al funzionario) ed impegno diuturno di lavoro (certo di gran lunga superiore a quello del funzionario).

Per sapere, infine, se gli risulta vero che l'Italia sarebbe l'unica nazione al mondo ad introdurre i registratori di cassa per i negozi (poiché solo in Germania esiste tale obbligo, ma soltanto per gli evasori fiscali dichiarati recidivi), e certo il tutto si risolverà in un ulteriore motivo di remora agli affari (quindi recessione) ed un incremento di forme di sleale concorrenza (anche da parte del commercio ambulante, che francamente non si sa come ed in che misura applicherebbe l'obbligo...), senza alcun apprezzabile vantaggio per l'erario, che è falcidiato da ben altre passività. (4-06029)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Ministro delle finanze ha intenzione, come il suo predecessore, di instaurare l'obbligo dei registratori di cassa, e in caso affermativo, se non ritenga che sarà immancabile l'immediato effetto di un rilevante aumento dei costi e quindi dei prezzi di vendita e un notevole contributo alla galoppante inflazione, che invece, a parole, tutti vorrebbero combattere e contenere;

per sapere se non ritiene che gli ambulanti, e forse anche i piccoli negozi, per ovvi motivi, potrebbero non essere tenuti all'obbligo dei registratori di cassa, realizzandosi quindi un'iniqua discriminazione ai danni delle aziende maggiori, le quali, tra l'altro, svolgono identica funzione sociale, per maggior numero di dipendenti occupati, premiando così alcune aziende a detrimento di altre e realizzando un'incredibile forma di sleale concorrenza;

per sapere, inoltre, se non ritenga che il provvedimento trasformerebbe il libero operatore economico in un mero funzionario dello Stato, lasciandogli però tutti i rischi, ognora presenti, della libera professione (rischi ignoti al funzionario statale), lasciandogli la responsabilità del capitale investito (sconosciuta ai funzionari statali), lasciandogli invariato l'oneroso e il diuturno impegno (di gran lunga superiore a quello del funzionario statale);

per sapere ancora se è a conoscenza della sicura disapprovazione dei direttori degli uffici distrettuali delle imposte, i cui accertamenti sarebbero bloccati dai dati memorizzati dai registratori di cassa, che, in un paese di « artisti », dovrebbero far fede assoluta sull'entità dei corrispettivi;

per sapere, infine, se non ritenga che tale provvedimento non sarà in grado di alleviare il *deficit* del bilancio statale (dovuto, per la maggior parte, alle dissipazioni ed agli sprechi degli enti pubblici e parapubblici), ma rappresenterà un costoso e scoraggiante intralcio al libero svolgersi degli scambi e degli investimenti. (4-09645)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se non ritengano una spesa eccessiva quella per la installazione dei registratori di cassa (superiore a un milione e 500 mila e una spesa, continua, per la carta bollata), il tutto a carico dei commercianti, che naturalmente dovranno riversare la spesa sui prezzi al consumo;

per sapere se è vero che l'impianto sarebbe del tutto inutile per l'impossibilità del controllo da parte del fisco in quanto già ora manca il personale per il controllo delle fatture e delle bollette di accompagnamento, ossia per il controllo dell'IVA all'origine;

per sapere inoltre se non ritengano l'installazione dei registratori di cassa un maggior aggravio della già difficile gestione del commercio con accumulo di carta in magazzino (oltre a fatture e a bollette di accompagnamento e a tutti gli altri documenti che si devono conservare per dieci anni), ed una maggiore spesa di personale, per l'ulteriore lavoro burocratico soprattutto per le aziende a gestione familiare, con un unico vantaggio: quello di favorire alcune aziende produttrici di registratori di cassa e qualche grande azienda commerciale, ma con gli svantaggi per il commercio al minuto e soprattutto per il consumatore che dovrà subire (per pratiche burocratiche) un ulteriore aumento dei prezzi. (4-10044)

RISPOSTA. — È fermo convincimento del Governo che una rapida discussione e approvazione, con le opportune modifiche, del disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati relativo all'introduzione dell'obbligo, per determinate categorie di contribuenti, di rilascio di apposito scontrino fiscale mediante uso di speciali registratori di cassa, costituisca una tappa importante per la lotta all'evasione fiscale.

L'Amministrazione ha allo studio la eventualità di prescrizione dell'obbligo stesso per le aziende commerciali che superino nell'anno un determinato volume di affari, con una programmazione graduale delle categorie interessate e prevedendo un sistema specifico per l'estensione dell'impiego dei registratori di cassa nei confronti delle aziende di piccole dimensioni.

Quanto al paventato aumento dei costi che farebbe conseguentemente lievitare i prezzi di vendita dei prodotti soggetti alla disciplina del registratore di cassa e si ripercuoterebbe quindi negativamente sul processo di inflazione in corso, si fa presente che il costo dei registratori di cassa meno sofisticati non supera i due milioni di lire, cifra quindi non proibitiva anche per piccoli operatori economici e, comunque, non tale da dover giustificare un sensibile aumento dei prezzi e da rappresentare un costoso e scoraggiante intralcio al libero commercio.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se, nonostante gli impegni programmatici assunti dal Governo, non ritenga di dover emanare disposizioni per la definizione della posizione del personale dell'ENPI e dell'ANCC, da assegnare per legge all'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro ed ai servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

(4-08080)

RISPOSTA. — Sarà certamente noto all'interrogante che a seguito della decadenza di un precedente decreto-legge il Governo ha emanato un nuovo decreto-legge datato 20 novembre 1981, n. 660 con il quale è confermato al 1° febbraio 1982, il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dei compiti dell'ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni) e della ANCC (Associazione nazionale controllo combustione).

Lo stesso decreto vi fa un preciso riferimento alla costituzione dei contingenti di personale in forza ai predetti enti da assegnare alle nuove previste strutture della prevenzione dettando precise disposizioni per la ipotesi che alla data del 1° febbraio 1982 non venga adottato il citato provvedimento di contingentamento così come previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — considerato che sulla linea della Val Susa è ora in funzione un convoglio ferroviario che, più che un treno, sembra una tradotta, con sobbalzi, scricchiolii, vibrazioni, come se ci fosse il terremoto, con i sedili di lario che mettono a dura prova gli operai FIAT reduci dal turno pomeridiano alle catene di montaggio — perché il nuovo orario estivo ha riservato ai pendolari della Val Susa la sorpresa della « tradotta », sostituendo le comode elettromotrici che facevano servizio d'inverno, e dove queste ultime sono finite. (4-08955)

RISPOSTA. — Per consentire i lavori di raddoppio del tratto di linea Bussoleno-Chiomonte (Torino) si è resa necessaria l'interruzione della circolazione oltre Bussoleno per una larga fascia di ore pomeridiane del periodo invernale con limita-

zione di alcuni treni a Bussoleno. Il servizio oltre Bussoleno veniva svolto con mezzi stradali, mentre nel tratto Torino-Bussoleno venivano impiegate elettromotrici con un turno che assolvesse con maggiore economicità alle esigenze di traffico della tratta. Col ripristino quasi completo del tratto in contesto, coincidente con l'orario estivo 1981, si è ripreso il servizio normale sull'intera linea Torino-Bardonecchia ed i treni hanno riassunto le composizioni a materiale ordinario normalmente previste. Il materiale ALE (automotrici leggere elettriche) precedentemente impiegato sul tratto Torino-Bussoleno, è tuttora destinato a treni locali a carattere pendolare e viene utilizzato su quasi tutte le linee del compartimento di Torino a trazione elettrica. Sul tratto di linea Torino-Bussoleno vengono effettuati con elettromotrici i treni 12033 e 12034, mentre gli altri treni locali — fra i quali quello utilizzato dai pendolari FIAT, ai quali si riferisce l'interrogante — vengono effettuati con materiale ordinario.

In considerazione della eterogeneità, del parco carrozze, comprendente anche carrozze di tipo vecchio, è inevitabile che — specie nei periodi di maggior traffico, quando maggiore è l'impiego di carrozze — possano essere utilizzati veicoli di tale fatta in composizione a treni locali. Comunque, la situazione andrà gradualmente migliorando appena verranno immesse in circolazione le nuove carrozze, più moderne e confortevoli.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia vero che, nell'anno dell'handicappato, una scuola specializzata della provincia di Torino, l'istituto audiologopedico di Pianezza, dove studiano ragazzi handicappati, minaccia di chiudere, in quanto i genitori sono stati pregati di ritirare tutte le domande di iscrizione e sono stati invitati a presentarle alle scuole medie dei rispettivi quartieri;

se sia vero che molti presidi di queste scuole hanno ammesso la loro riluttanza ad accettare queste iscrizioni, consci di non poter disporre di mezzi adeguati alle necessità di questi ragazzi, al futuro dei quali i loro genitori guardano con estrema angoscia, in quanto viene così preclusa ogni ulteriore possibilità di sviluppo ed apprendimento e, di conseguenza, un migliore inserimento nella società.

La Repubblica italiana si è data una legge (n. 517) invidiabile per equità, logica e spirito democratico, stabilendo che devono coesistere due scuole, normale e speciale e riconoscendo che i genitori, che sono le persone più responsabili di ogni altra per quanto concerne il futuro dei bambini handicappati, hanno diritto di scegliere liberamente tra scuola normale e scuola speciale.

Per sapere, inoltre, perché la scuola di Pianezza non sia stata riconosciuta come « speciale » e pertanto non goda dei diritti previsti dalla legge. (4-09564)

RISPOSTA. — Presso la scuola media statale di Pianezza è sempre stato assicurato il funzionamento di classi speciali per alunni sordomuti secondo le proposte presentate dalla scuola.

Tale impostazione trova riscontro nell'articolo 10 della legge n. 517 che prevede che l'obbligo scolastico degli alunni sordomuti possa essere adempiuto, oltre che nelle scuole speciali, anche in classi funzionanti presso scuole medie ordinarie. In merito all'ultima parte dell'interrogazione parlamentare, si fa presente all'interrogante che la scuola media di Pianezza è stata istituita come scuola media ordinaria e presso di essa funzionano classi normali, per cui non è possibile procedere ad alcun riconoscimento di scuola speciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere — dato che a Torino è stato annunciato ufficialmente che la

nuova caserma dei vigili del fuoco attualmente in cantiere verrà inaugurata nel dicembre del 1982, giorno di Santa Barbara — se è a conoscenza che mancano i vigili del fuoco e quali prospettive vi sono di risolvere le due vertenze aperte dai pompieri, in sede regionale e nazionale, per l'organico carente, i mezzi antiquati e le indennità rischi inadeguate.

Per sapere infine se non ritenga di avviare al più presto contatti con il comune di Torino per reperire la sede per un distacco dei vigili del fuoco che serva il centro storico e la zona collinare di Torino. (4-09934)

RISPOSTA. — Con la legge 23 dicembre 1980, n. 930, è stato autorizzato un aumento dell'organico dei vigili del fuoco e sono state previste procedure abbreviate per la copertura dei posti vacanti. Un ulteriore aumento di organico e analoghe procedure abbreviate sono previste nel noto disegno di legge recante norme per lo aumento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di recente approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera numero 2946). Pertanto, il Ministero dell'interno sta già provvedendo a risolvere, con gradualità, le carenze di personale che si riscontrano un po' in tutti i presidi dei vigili del fuoco.

Attualmente è in fase di espletamento un concorso a 777 posti nel corpo nazionale ed è previsto che 34 dei vincitori siano destinati al comando provinciale di Torino. Anche il problema dell'indennità di rischio è stato affrontato e sarà prossimamente risolto con l'approvazione di un decreto del Presidente della Repubblica il cui schema è stato diramato alla Presidenza del Consiglio e a tutti i Ministeri interessati in data 4 dicembre 1981. Tale provvedimento prevede l'aumento dell'indennità nella misura del 70 per cento.

Il problema del ricambio dei mezzi è parimenti in via di soluzione essendo state effettuate numerosissime commesse all'industria del settore grazie allo stanziamen-

to di fondi di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 336. Occorre ovviamente attendere che l'industria provveda alle relative consegne, il che per altro sta avvenendo con la gradualità che i necessari tempi tecnici richiedono. Infine, l'opportunità di un distacco a ridosso della zona collinare di Torino è stata già rappresentata dal locale comando dei vigili del fuoco alla amministrazione comunale, ai fini del reperimento di un'adeguata sede.

Priorità assoluta, però, è stata data alla realizzazione della nuova sede centrale, opera indilazionabile per la funzionalità del servizio. L'opera sarà ultimata verso la metà del prossimo anno 1982. A seguito del trasferimento del comando in tale nuova sede saranno ridisegnate le zone di competenza di tutte le sedi dei vigili del fuoco operanti a Torino e nella sua cintura, alla luce dei tempi reali di percorrenza che sono, come è noto, legati alla mutata situazione della viabilità. Si potrà così individuare con la dovuta precisione la zona ove insediare un nuovo distacco.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere, dato che l'amministrazione comunale di Pinerolo è intenzionata a costruire il tribunale in corso Piave, al posto dell'ex merlettificio Turck, nonostante siano scaduti i 6 mesi previsti dalla convenzione fra comune ed immobiliare Moirano per l'opzione d'acquisto dell'immobile;

perché il Ministero di grazia e giustizia continua al riguardo a tacere e non si sa nulla di quel finanziamento che aveva fatto accelerare i tempi nel novembre scorso nella speranza del quale si erano assunti impegni da parte del comune di Pinerolo. (4-09945)

RISPOSTA. — A questa Amministrazione non risulta alcuna notizia in ordine all'intenzione del comune di Pinerolo di co-

struire un nuovo edificio in corso Piave da adibire a palazzo di giustizia. In merito alla scelta dell'area ove costruire l'edificio in discorso e ai conseguenti provvedimenti, non può non rilevarsi che tale incombenza spetta esclusivamente al comune.

Per quanto attiene, infine, al finanziamento necessario per la realizzazione dell'opera progettata, è noto che per ottenere detto finanziamento il comune deve trasmettere, a questo Ministero, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 19 articolo 19, due copie del progetto esecutivo corredato dei pareri dei capi degli uffici giudiziari e dei pareri di idoneità tecnica e congruità della stessa espresso dal provveditorato alle opere pubbliche. In data 26 ottobre 1981 il comune di Pinerolo è stato sollecitato in tal senso, ma a tutt'oggi detto progetto non risulta ancora pervenuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - considerata la passività dell'INPS nel settore agricolo, messa anche recentemente in evidenza dalla RAI-TV - se è vero che la maggior parte degli operai del settore lavora per circa 200 giorni all'anno, ma non può segnare più di 101 ed addirittura 51 giornate ciascuno all'anno e, peggio ancora, a volte si devono assumere parenti di chi effettivamente lavora in quanto questi, già pensionati, cercano di procurare diritti al pensionamento a figli, nuore, ecc. che non lavorano e ribellarsi significa perdere i dipendenti specializzati o qualificati e lavorare con personale non idoneo o, peggio ancora, far perdere il raccolto e non potare gli alberi al momento giusto.

Per sapere se è vero che tutto questo comporta quattro grosse perdite allo Stato:

1) il pagamento di disoccupazione inesistente per centinaia di migliaia di persone che lavorano quando non risultano disoccupate;

2) il pagamento futuro di pensioni a parenti che non sanno che cosa sia lavorare almeno nel campo agricolo;

3) l'incasso in meno di milioni di giornate di contributi per le giornate segnate in meno;

4) l'incasso in meno di milioni di IRPEF perché con le 51 o 101 giornate di lavoro ufficiale non si supera mai il limite delle detrazioni che lo Stato concede.

Per sapere infine se il Governo non ritenga di porre allo studio iniziative per sancire:

a) l'obbligatorietà di libri o registri per i dipendenti;

b) l'eliminazione di una disoccupazione che non esiste neanche nell'industria;

c) l'eliminazione di un sussidio enorme di maternità;

d) l'obbligo delle ritenute IRPEF ogni mese e l'obbligo del rilascio dei modelli 101 e 102;

e) pene per assunzione di parenti in luogo del lavoratore.

Si tratta di provvedimenti semplici, segnalati da un gruppo di agricoltori della provincia di Salerno, che sarebbero, a loro parere, più che sufficienti per eliminare il passivo dell'INPS nel settore agricolo e per aumentare le entrate dello Stato, tenendo presente che in alcune famiglie lavorano da 3 a 4 persone in agricoltura con incassi annui di oltre 20 milioni senza pagare una lira di tasse e incassando anche denaro per una disoccupazione che non esiste. (4-10330)

RISPOSTA. — L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è effettuata dalle competenti commissioni locali per la mano d'opera agricola e il controllo sulla regolare compilazione degli elenchi in questione avviene a cura degli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, cui spetta il riscontro tra le giornate di lavoro accreditate sugli elenchi ed i contributi pagati; si deve ammettere che effettivamente il fenomeno dell'inflazione-

mento degli elenchi è presente nella nostra realtà agricola.

Comunque, l'INPS, avvalendosi dei diritti conferitigli dalla legislazione vigente (articoli 17 e 22 della legge 11 marzo 1970, n. 83), ha sempre provveduto a segnalare alle commissioni locali, per i conseguenti provvedimenti di cancellazione, i nominativi delle persone per le quali sussistono fondati dubbi sull'effettività della prestazione d'opera in agricoltura.

Nei casi in cui le suddette commissioni si rifiutino, senza motivazione adeguata, di cancellare i nominativi segnalati, l'istituto stesso provvede ad inoltrare i ricorsi in prima istanza alle commissioni provinciali per la mano d'opera agricola e, eventualmente, in seconda istanza al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Infine, qualora il contenzioso amministrativo dia esito negativo, l'istituto provvede ad instaurare l'azione giudiziaria di cui al citato articolo 22. Per quanto concerne, infine, le soluzioni proposte dall'interrogante allo scopo di superare il problema delle indebite iscrizioni e delle erogazioni di prestazioni illegittime, le stesse potrebbero trovare una collocazione nel disegno di legge sulla riforma della previdenza in agricoltura che è attualmente all'esame del Parlamento. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo della tenuta dei libri da parte dei datori di lavoro agricolo, esso è già previsto dal suddetto disegno di legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda al vero quanto rivelato da « Specchio dei tempi » (la *Stampa* del 7 ottobre 1981), che cioè all'INPS di via XX Settembre a Torino non si risponde al telefono, anche se la SIP di Torino ha accertato che gli apparecchi funzionano regolarmente;

per sapere quindi come valuti tale situazione la direzione INPS di Torino.

(4-10355)

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS di Torino è dotata di una centrale telefonica con 26 linee in entrata, con selezione passante, 21 uscenti, e tre tavoli con altrettanti operatori addetti allo smistamento del traffico telefonico. Di mano in mano che gli utenti compongono il numero della sede, le telefonate vengono prelevate dagli addetti e smistate agli uffici; ovviamente, l'operazione richiede qualche minuto, anche perché non sempre gli utenti forniscono ai centralinisti elementi tali da consentir loro di individuare immediatamente i destinatari. Le altre chiamate, fino ad un massimo di 26, restano parcheggiate in attesa - e la linea risulta libera - fino a che il centralinista le preleva e le smista all'ufficio interessato. Il problema del silenzio del centralino della sede ha formato oggetto di attento esame, anche da parte della SIP, che comunque non ha evidenziato, per il 1981, interruzioni che abbiano potuto determinare disservizi di rilievo.

Attualmente l'ufficio tecnico della sede regionale dell'INPS di Torino sta studiando il problema, ai fini dell'adozione di provvedimenti atti a rendere più funzionale la centrale telefonica in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - dopo che i corsi nel nuovo Istituto tecnico di corso Unione Sovietica (angolo via Biscairetti) a Torino sono iniziati regolarmente e l'anno prossimo, se la provincia di Torino lo riterrà opportuno, si istituirà l'ottavo istituto tecnico di Torino; dopo il trasferimento di vari laboratori di fisica e di lavorazioni meccaniche e dato che gli allievi del secondo anno dovranno ancora andare nella vecchia sede per frequentare il laboratorio di chimica - quali specia-

lizzazioni si introdurranno nel prossimo anno, e se tra esse è compresa la specializzazione in elettronica;

per sapere, infine, quando saranno costruiti la palestra e i capannoni per installare officine meccaniche pesanti, in quanto tra l'altro attualmente gli studenti sono autotrasportati a fare ginnastica presso il centro atletico FIAT. (4-10423)

RISPOSTA. — Presso il nuovo edificio scolastico sito in corso Unione Sovietica l'ufficio scolastico provinciale di Torino ha autorizzato per l'anno scolastico 1981-1982 il funzionamento della succursale dell'istituto tecnico Baldracco già sistemata in locali precari, della succursale dell'istituto tecnico industriale Avogadro in quanto nella sede dell'istituto sono in corso lavori di ristrutturazione. In merito all'istituzione dell'ottavo istituto tecnico industriale si fa presente che in previsione di una richiesta per altro già preannunciata da parte dell'amministrazione provinciale di Torino, l'ufficio scolastico provinciale in data 11 marzo 1981 ha organizzato un incontro, cui sono stati invitati oltre a funzionari dell'amministrazione provinciale i presidi degli istituti tecnici industriali della provincia, i presidi dei consigli d'istituto nonché i presidenti dei distretti scolastici al fine di individuare quale specializzazione richiedere per la nuova istituzione, tenuto conto delle esigenze della popolazione scolastica. In base alle risultanze della riunione di cui sopra, e sempre che la provincia confermi il precedente orientamento, dovrebbe essere avanzata richiesta di funzionamento per un triennio di elettrotecnica e per un triennio di elettronica.

In riferimento poi a quanto evidenziato a proposito della palestra e dei capannoni per installare le officine meccaniche pesanti, si fa presente secondo quanto confermato dalle presidenze interessate, che tali attrezzature sono in via di approntamento, tenuto conto del fatto che trattasi di edificio di nuova costruzione i cui lavori di preparazione sono ancora in corso. Per tale motivo, infatti,

nell'anno scolastico 1981-1982 vi funzionano per lo più classi di biennio per le quali non è necessario predisporre laboratori particolari, considerata la preponderanza di ore di lezioni teoriche rispetto alle ore di laboratorio, previste dai programmi vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — considerato che la cooperativa « Arti e mestieri » di Vercelli, una legatoria in cui lavorano soggetti handicappati costituita due anni fa per interessamento del comune di Vercelli con il finanziamento del piano regionale (ex piano CEE) è, fra le cooperative di questo genere, una delle poche in cui i ragazzi handicappati riescono a dividere un utile di lire 180 mila mensili (il comune di Vercelli utilizzando detti fondi paga l'affitto, luce, gas, riscaldamento); dato che la cooperativa svolge il lavoro di legatoria quasi totalmente manualmente — se non ritengano di assumere iniziative per dotarla di macchinari moderni, affinché essa possa migliorare il suo rendimento ed essere in concorrenza con le altre attività private;

per sapere, infine, se è vero che altre cooperative hanno avuto finanziamenti dalla regione Piemonte e se il Governo intende anche da parte sua dare il proprio contributo. (4-10516)

RISPOSTA. — Le iniziative invocate per consentire alla cooperativa Arti e mestieri di Vercelli un miglioramento tecnologico mediante l'acquisto di moderni macchinari, rientrano nella specifica competenza regionale. Tuttavia, qualora la suddetta cooperativa sia stata riconosciuta artigiana e come tale sia stata iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane, essa può concorrere ai finanziamenti statali

agevolati, previsti per il settore artigiano, mediante l'intervento della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni.

Si assicura tuttavia che questo Ministero ha provveduto ad interessare l'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli affinché espletati ogni possibile intervento a favore della cooperativa in questione, in particolare nei rapporti con la Regione o con gli altri uffici locali competenti. Inoltre, poiché la suddetta società risulta aderire alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, lo stesso ufficio del lavoro ha provveduto a segnalare, anche a quella associazione, l'esigenza rappresentata dallo interrogante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che nel 1970 alcune alunne si sono iscritte all'Istituto tecnico femminile a Torino con la ferma intenzione, conseguito il diploma, di intraprendere la carriera scolastica come insegnanti di applicazioni tecniche nelle scuole medie e che nell'anno scolastico 1975-76 venne comunicato loro che per l'insegnamento della suddetta materia era necessaria una delle seguenti lauree: architettura, discipline nautiche, scienze agrarie, scienze forestali, ingegneria, ecc. e che queste alunne, per avere chiarimenti, si sono recate al Provveditorato agli studi venendo a sapere da persone « altamente qualificate » che la norma non coinvolgeva le « vecchie iscritte » all'Istituto — se è a conoscenza che, nonostante ciò, conseguito il diploma, le suddette diplomate non hanno la possibilità di insegnare (potendo solo fare supplenze senza conseguire alcun punteggio);

per sapere se il ministro si rende conto che queste persone, che si trovano nell'impossibilità di continuare gli studi, avendo inoltrato domande di assunzione

nelle aziende private e statali non sono state considerate in quanto il titolo di studio con il diploma tecnico femminile non è conosciuto, e che cosa intenda fare per sanare questa ingiusta situazione.

(4-10524)

RISPOSTA. — L'articolo 17 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88 ha disposto che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il titolo di studio utile per accedere all'insegnamento, cui prima si accedeva con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, è il diploma di laurea o di istituto superiore.

Pertanto, a partire dall'anno scolastico 1976-1977 in ottemperanza a tale disposto normativo che non avrebbe potuto consentire deroghe in via amministrativa, per tutti gli insegnamenti per i quali era consentito il diploma di scuola superiore è stato richiesto il possesso del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore.

Non risulta per altro che siano mai state fornite ad alunne frequentanti istituti tecnici femminili assicurazioni circa la possibilità di continuare ad insegnare applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie, successivamente all'entrata in vigore del sopracitato decreto.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che a Samone (Torino) si è effettuato uno sciopero da parte dei genitori per affrettare la normalità del funzionamento delle scuole elementari, in quanto la mancanza degli insegnanti minaccia di paralizzare le attività scolastiche. (4-10535)

RISPOSTA. — Relativamente al plesso di Samone, in data 16 settembre 1981, giorno di inizio dell'attività didattica, era-

no stati nominati tutti 'gli insegnanti necessari per coprire le cinque classi in organico. Il richiesto posto di tempo pieno ha, invece, iniziato a funzionare in data 25 settembre 1981, con l'assegnazione di un insegnante di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico gli studenti del liceo scientifico Gramsci di Ivrea rifiutano di entrare in classe per la mancata concessione da parte del Ministero del funzionamento di una quinta sezione della « prima » allo Sperimentale richiesta fin dal 3 settembre dalla presidenza del liceo;

se sia vero che esiste un altro problema, la mancanza di insegnanti, essendo soltanto due i docenti nominati fino ad ora dal provveditorato per la nuova sezione e ben 24 cattedre sono scoperte, con l'autorizzazione del provveditorato alla nomina di supplenti per le cattedre libere, soluzione rifiutata dagli studenti;

inoltre, se ritenga di premere sul Provveditorato agli studi per ottenere le nomine definitive e se sia vero che le cattedre ad Ivrea vengono rifiutate perché la città risulta malservita dai mezzi di trasporto, il che rappresenta una notevole difficoltà per i professori pendolari.

(4-10539)

RISPOSTA. — In merito alla formazione di un'ulteriore prima classe rispetto alle quattro già autorizzate presso il liceo scientifico d'Ivrea si fa presente che il Ministero, considerato che il numero degli alunni effettivamente iscritti alla prima classe della sezione sperimentale era tale da giustificare sulla base dei limiti numerici di cui alla normativa vigente

la formazione di una classe in più in data 2 ottobre 1981 ha autorizzato il funzionamento della classe richiesta.

In merito alla mancanza di docenti presso il predetto liceo scientifico, si precisa che nell'ambito delle operazioni relative alla utilizzazione dei docenti di ruolo sovrannumerari, alle assegnazioni provvisorie ed alle sistemazioni dei docenti non di ruolo, l'ufficio scolastico provinciale si è trovato nell'impossibilità di coprire le disponibilità di cattedre anche per mancanza di richieste di assegnazione al summenzionato liceo da parte dei docenti. In fase di nuova nomina lo stesso provveditore ha pertanto conferito supplenze annuali su tutti i posti disponibili.

Si fa anche presente che per tali supplenze numerose sono state le rinuncie a fronte di una sola accettazione. È da precisare tuttavia alla presidenza del liceo scientifico Gramsci che è stata concessa da tempo l'autorizzazione alla nomina di supplenti temporanei.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che sabato 10 ottobre 1981, giorno del funerale del presidente egiziano Sadat, all'edificio di corso Matteotti 32 a Torino, sede della Sovrintendenza scolastica torinese, non è stata esposta la bandiera italiana — se tale omissione è da attribuire a riserve ideologiche del dirigente scolastico oppure a semplice disattenzione.

(4-10595)

RISPOSTA. — La mancata esposizione della bandiera nazionale, all'edificio della sovrintendenza scolastica interregionale con sede in Torino, nella circostanza cui ha fatto riferimento l'interrogante, non è da attribuire a dimenticanza né a riserve ideologiche del dirigente dell'ufficio. Quest'ultimo si è attenuto, infatti, alle disposizioni contenute nella legge 27 mag-

gio 1949, n. 260, che, nell'elencazione delle ricorrenze, esplicitamente indicate agli effetti dell'imbandieramento degli uffici pubblici, non contempla i casi come quello segnalato.

Il Ministro della pubblica istruzione: **BODRATO.**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è al corrente del fatto che alcune commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità a professore associato, attualmente in fase di svolgimento, tendono a disattendere completamente lo spirito della legge e la circolare ministeriale diramata di recente.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, parla esplicitamente di giudizio « inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati ».

Malgrado il continuo riferimento della norma all'impegno didattico, in un giudizio di valutazione che ha come fine quello di confermare i candidati nei posti da essi già occupati, da parte di alcune commissioni si tende:

1) a trasformare il « giudizio di idoneità » in un vero e proprio concorso a cattedra, con valutazione esclusiva e quindi soggettiva dei soli titoli scientifici, che il legislatore non ha certo privilegiato rispetto a quelli didattici;

2) a ignorare l'attività didattica svolta e i giudizi formulati dalle facoltà, in netto contrasto con la norma.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della pubblica istruzione intenda diramare almeno una circolare richiamando le commissioni alla stretta osservanza della legge e specificando, a scanso di equivoci, quale essa è.

Infatti, poiché la norma stabilisce che « sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta », non si vede come le commissioni possano sostituirsi alle facoltà che hanno emesso valutazioni « sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati » nelle stesse facoltà e sovente per lunghi periodi o addirittura ignorare tali valutazioni.

Ad evitare macroscopiche ingiustizie, a danno di chi da tempo lavora seriamente nell'università, e onde impedire le operazioni di potere tipiche dei concorsi a cattedra, l'interrogante auspica un sollecito intervento del Ministro della pubblica istruzione. (4-10598)

RISPOSTA. — In merito alle doglianze di alcuni docenti, candidati ai concorsi per i giudizi di idoneità a professore associato, si osserva, in via preliminare, che questo Ministero, con lettera a suo tempo inviata a ciascun commissario, ha puntualmente richiamato l'attenzione sui criteri che — in relazione alle specifiche disposizioni contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382 — debbono informare i lavori delle commissioni giudicatrici.

Con tale lettera si è, in particolare, posto l'accento su quanto stabilito dall'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, secondo il quale: il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e dell'attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Le istruzioni fornite ai singoli commissari hanno riguardato, ovviamente, solo l'aspetto procedurale delle varie operazioni, tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso sono istituzionalmente insindacabili nel

merito; gli interessati, com'è noto, possono solo avvalersi dell'impugnativa in sede giurisdizionale, a tutela dei propri interessi. È noto, per altro, che, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto articolo 51, gli atti dei concorsi in parola sono soggetti all'approvazione dell'organo consultivo universitario (il CUN, Consiglio universitario nazionale), il quale, nell'esprimere il prescritto parere formale, ha la facoltà di disporre un riesame degli atti medesimi.

Pertanto, soltanto dopo la ratifica del Consiglio universitario nazionale, questo Ministero procederà all'emanazione dei decreti di approvazione degli atti concorsuali, cui faranno seguito, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, i decreti, di nomina dei candidati che risulteranno aver superato i giudizi di idoneità. I suindicati adempimenti di legge dovrebbero garantire la regolarità delle procedure concorsuali mentre, a garanzia degli interessati, resta pur sempre, come sopra precisato, la tutela giurisdizionale ai sensi della normativa vigente.

Si ritiene di dover evidenziare, infine, che la legge ha comunque previsto, a breve scadenza, anche una seconda tornata di giudizi di idoneità a professore associato che dovrà essere indetta, a norma del quarto comma dell'articolo 52 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, entro il 31 dicembre 1982. In considerazione di quanto sopra premesso, non si ravvisano, allo stato degli atti, elementi atti a comprovare eventuali censure a carico delle commissioni giudicatrici.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - considerato che all'istituto Bonafous di Chieri (Torino) esiste la « fattoria » grazie ad un finanziamento della CEE integrato dalla regione Piemonte (il primo esperimento tentato in

Italia di fattoria energetica agraria del futuro in cui l'energia termica viene ricavata dai biogas e in cui sono già installati i pannelli solari che dovranno integrare l'impianto di riscaldamento delle serre) -:

se sia vero che a metà novembre andranno esaurite le scorte di gasolio per l'impianto di riscaldamento delle serre, in quanto i pannelli solari non sono ancora entrati in funzione e l'istituto Bonafous non ha più una lira ed ha debito con le banche per 1.300 milioni di lire, dovuti ad interessi di ratei e mutui;

se il Governo ritenga di intervenire per risolvere i problemi finanziari dell'istituto Bonafous di Torino e se ritenga che sarebbe giusto che il comune di Torino incamerasse gli alloggi, con i relativi oneri, di proprietà del Bonafous in Torino, autorizzando l'istituto ad accendere mutui per il valore degli immobili, in modo da consentirgli di saldare i conti con le banche, ultimare i giardini e, magari, costruire una piscina coperta per le scuole del chierese, in quanto, nel caso contrario, si dimostrerebbe che in Italia non si sanno mettere a frutto i finanziamenti che la CEE concede affinché l'agricoltura italiana si metta al passo con quelle del nord Europa, tecnologicamente più avanzate.

(4-10665)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è in grado di fornire alcun elemento circa eventuali finanziamenti da erogare all'istituto Bonafous di Chieri in quanto l'istituto in questione non risulta dipendente da questa Amministrazione. Trattasi, infatti, di istituto che, come già fatto presente all'interrogante in sede di risposta alle interrogazioni n. 4-05931 e n. 4-07776, è gestito direttamente dalla regione Piemonte.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla richiesta del comune di Alpette (To-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

rino) rivolta all'assessorato alla cultura della regione Piemonte ed all'assessorato alla montagna della provincia di Torino, di un contributo per laboratorio-scuola per la lavorazione del rame, che si intende avviare in locali comunali per un importo di lire 17 milioni e 580 mila;

per sapere se il Governo non ritenga di andare incontro all'iniziativa affinché non scompaia definitivamente l'arte della lavorazione a mano del rame, già fiorente nel passato nello stesso comune di Alpette.

(4-10714)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto comunicato con la nota del 4 aprile 1981, n. 3062 in riscontro all'analoga interrogazione n. 4-06612 nel senso che da parte dei competenti enti locali, non risulta avanzata alcuna proposta per l'istituzione, in provincia di Torino, di scuole o istituti tecnici o professionali, interessati alla lavorazione del rame.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che con deliberazione del 30 settembre 1981 la giunta regionale del Piemonte ha assegnato 400 milioni di contributi per opere edilizie a scuole materne non statali e ad altre istituzioni assistenziali e che di questi, 226 sono andati a 28 enti della provincia di Novara, mentre le altre province piemontesi hanno dovuto accontentarsi delle briciole (Torino 67 milioni, Vercelli 21, Cuneo 29, Asti 5, Alessandria 9);

per sapere altresì se risponda al vero che su 3 miliardi di opere urbanizzate (fognature ed acquedotti), finanziate, perché ritenute urgenti, dalla giunta regionale del Piemonte, con delibera del 6 agosto 1981, 1.700 milioni riguardano comuni della provincia di Alessandria. (4-10927)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 le competenze dello Stato in materia di concessione di contributi per la costruzione di edifici da destinare a scuole materne non statali è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario. Premesso quanto sopra, ogni eventuale chiarimento in merito a quanto rappresentato dall'interrogante si ritiene debba essere rivolto alla competente regione Piemonte.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - considerato che da tempo si parla della necessità di istituire una sede decentrata dell'INPS a Gravellona Toce (Novara), destinata ad apportare notevoli benefici ai pensionati residenti nel Verbano-Cusio-Ossola, attualmente costretti a sacrifici di spostamento - se è vero che alla realizzazione della nuova sede zonale si sono recentemente frapposte alcune difficoltà in ordine alla acquisizione delle risorse strumentali e al recepimento del personale occorrente e che il comitato provinciale INPS di Novara ha provveduto alla revisione del piano precedente di decentramento, prevedendo il nuovo piano l'istituzione, a Gravellona Toce, di un centro operativo, da trasformare successivamente in sede zonale;

per sapere infine quali sono i tempi previsti dal Ministero per la concreta realizzazione di questo centro operativo e successivamente di una sede zonale a Gravellona. (4-10961)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione dell'11 settembre 1981, ha proceduto ad una riconsiderazione dei criteri del decentramento territoriale, alla luce del processo di rinnovamento in atto nell'Istituto e delle indicazioni operative espresse dal

programma quadriennale di ristrutturazione dell'ente. Con lo stesso provvedimento, il consiglio, nel prendere atto del quadro ricognitivo delle esigenze rappresentate dai comitati provinciali, ha dato mandato alla commissione consiliare per la ristrutturazione e il decentramento di approfondire con gli organi locali tutte le proposte di decentramento, al fine di sottoporre agli organi deliberanti la definizione del quadro programmatico conseguente alle effettive esigenze individuate, la determinazione delle priorità di realizzazione e la indispensabile programmazione della copertura finanziaria.

Gli elementi raccolti negli incontri locali saranno sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione per le definitive decisioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che l'assessore all'istruzione del comune di Torino ha consultato i distretti ed i quartieri circa il trasferimento delle succursali dell'Istituto statale « Valentino Bosso » — se non ritenga che ora il confronto dovrebbe essere effettuato con i docenti, gli allievi e le famiglie dello stesso istituto, in quanto il consiglio d'istituto è uno degli organi democraticamente competenti e rappresentativi della scuola. (4-10969)

RISPOSTA. — Le due succursali dell'istituto professionale per il commercio di Torino risultano attualmente funzionanti l'una in via Brofferio, in locali di proprietà privata per i quali è in corso una vertenza di sfratto e l'altra, in via Brevel, in locali della scuola media Meucci, che ne sollecita la restituzione.

In vista, pertanto, di una diversa ed adeguata sistemazione delle due scuole, i distretti scolastici ed i quartieri cittadini hanno avuto sinora opportuni contatti con l'assessorato comunale all'istru-

zione, allo scopo di individuare altri locali disponibili ed idonei. In particolare, la preside del suindicato istituto professionale ha più volte aderito agli inviti rivoltile dai tecnici del comune, visitando insieme agli altri membri del consiglio di istituto, i locali di volta in volta reperiti, ma che, sino ad ora, non sono stati ritenuti adatti ad accogliere le aule scolastiche delle predette succursali. Il provveditore agli studi di Torino non mancherà, comunque, di seguire, con la dovuta attenzione, il prosieguo delle trattative tra i competenti enti locali ed i nuovi organi collegiali nominati dopo le recenti elezioni scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — dopo che *La Stampa* di Torino ha intervistato il provveditore agli studi, dottor Lucio Pisani, che da più di 5 anni « governa » gli oltre 30.000 insegnanti, presidi e personale non docente della provincia — se è vero che in provincia di Torino la popolazione scolastica ha avuto una crescita zero ma la scuola è sempre in crisi, in quanto mancano sempre insegnanti e su 255 insegnanti nominati solo 19 hanno accettato;

per sapere inoltre se condivide l'accusa di assenteismo rivolta dal provveditore agli studi di Torino alle componenti sociali della scuola, che cade ad un mese dal rinnovo degli organi collegiali. (4-11002)

RISPOSTA. — Dalla lettura del testo integrale dell'intervista — concessa dal provveditore agli studi di Torino al quotidiano *Stampa Sera* e pubblicata il 9 novembre 1981 — non sono emersi motivi di rilievo a carico dell'intervistato che, nella circostanza, ha affrontato temi concernenti la situazione scolastica della provincia, sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto

quello, più generale, del dibattito culturale. Nel contesto degli argomenti trattati, il riferimento alla crescita zero, che la scuola avrebbe avuto nella provincia, come le censure di assenteismo alle componenti sociali per la loro scarsa partecipazione ai problemi scolastici, appaiono per altro del tutto incidentali, potendosi considerare, più che altro, un'accentuata trasposizione del giornalista.

Quanto, poi, alle preoccupazioni manifestate, nel corso dell'intervista, in ordine alla difficile situazione del reclutamento del personale docente, esse sono state in seguito suffragate dai dati aggiornati forniti dallo stesso provveditorato agli studi, che riflettono la situazione alla data del 2 dicembre 1981. A tale data, le nuove nomine conferite nella provincia sono state, infatti, ben 1971, su 591 posti disponibili per quanto riguarda le scuole medie inferiori e 811 su 520 posti disponibili, per quanto si riferisce agli istituti secondari di secondo grado.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che ogni mattina oltre 400 studenti « assaltano » il treno navetta che parte da Bussoleno (Torino) alle 7,41, per Susa, navetta composta di sole due carrozze, che a pieno carico non potrebbero trasportare più di 300 viaggiatori; identica è la situazione del treno di ritorno, quello delle 12,08 da Susa, costringendo gli studenti a viaggiare in condizioni disagiate ed insicure;

per sapere se è proprio vero che non ci sono altre carrozze disponibili e nel caso contrario se non ritenga urgente utilizzare un treno diverso dalla navetta, risolvendo una volta per sempre questo grave problema del trasporto degli studenti;

per sapere, infine, per quanto riguarda il ritorno a casa, se non ritenga di

istituire un treno speciale per gli studenti, con partenza da Susa alle ore 13,20 e limitato ad Avigliana. (4-11015)

RISPOSTA. — A partire dall'attivazione dell'orario 27 settembre 1981, i treni 12010 (Bussoleno partenza ore 7,41 - Susa) e 3151 (Susa partenza ore 12,08 - Bussoleno) sono effettuati con due elettromotrici del gruppo 840 ed una vettura ordinaria di seconda classe, per offrire ai numerosi studenti che li utilizzano il massimo possibile dei posti in relazione alle attuali disponibilità di materiale. Dal prossimo orario, in vigore il 23 maggio 1982, i suddetti treni saranno effettuati con complessi di quattro elettromotrici del gruppo 801 che offrono 392 posti a sedere.

Per quanto riguarda, poi, l'istituzione di un nuovo treno Susa (partenza ore 13,20) - Bussoleno-Avigliana, che realizza un collegamento più comodo di quello assicurato attualmente - seppure con trasbordo - dai treni 12013 (Susa partenza ore 13,14 - Bussoleno arrivo ore 13,22) e 7019 (Bussoleno partenza ore 14,04 - Avigliana arrivo ore 14,34), si fa presente che la carente disponibilità di personale e materiale non consente l'istituzione di nuovi servizi.

Il Ministro dei trasporti:
BALZAMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la ristrutturazione di Villa Troillet, che ospita ad Oleggio (Novara) la scuola media, non ha risolto tutti i problemi derivanti dall'uso di una struttura molto vecchia (e ciò per i serramenti che non chiudono, per la mancanza di vetri, per la controsoffittatura del corridoio dove entra copiosamente acqua piovana, con l'imbiancatura già da rifare dopo nemmeno un anno, con la ripannelatura sul soffitto dei servizi nuovi, con le stufe a gas accese giorno e notte che a volte si bloccano, creando notevoli sbalzi di temperatura tra le aule);

per sapere inoltre se è a conoscenza che il problema maggiore da risolvere è quello dei (pochi) servizi igienici, per sette classi, con un totale di circa 150 alunni e con una ventina di insegnanti, per cui la situazione sanitaria lascia profondamente a desiderare. (4-11064)

RISPOSTA. — La villa Troillet, che ospita 14 classi della scuola media, è stata ristrutturata nel 1980; i locali, pertanto, non presentano particolari inconvenienti, se non una distribuzione non del tutto rispondente ad una moderna funzionalità. Gli infissi delle aule, generalmente di vecchio tipo, in qualche parte sostituiti con materiale nuovo, risultano tuttavia adatti alla loro destinazione; qualche problema sussiste per quanto attiene alla tinteggiatura di alcune aule.

I servizi igienici risultano effettivamente inadeguati; il sistema di riscaldamento, effettuato con stufe a metano, per la sua pericolosità ha indotto i vigili del fuoco a non rilasciare il certificato di agibilità a causa della possibilità di incendio dovuta alla presenza di fiamme libere.

Il provveditore agli studi di Novara, pertanto, ha tempestivamente diffidato l'amministrazione comunale, per quanto attiene al più rapido adeguamento dei servizi igienici ed alla immediata rimozione dei pericoli derivanti dal sistema di riscaldamento e non mancherà di seguire la questione con particolare cura.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che, secondo uno studio dell'IRES, in Piemonte si prevede che molti professori di ruolo, nei prossimi anni, rimarranno senza cattedra e anche maestri e professori andranno in «cassa integrazione», in quanto, dalla scuola materna alla media superiore tra due anni si assisterà

al calo delle nascite con 70 mila allievi in meno e nella provincia di Novara si dovrebbe avere una diminuzione della popolazione scolastica di circa 7 mila unità, avendo come riscontro una contrazione del personale che, se restano inalterati i livelli qualitativi degli attuali servizi, potrebbe riguardare il 5-7 per cento del corpo insegnante, cioè con 4-6 mila maestri e professori in meno in tutto il Piemonte e circa 300 in meno nella provincia di Novara;

per sapere inoltre se non ritenga adottare misure che servano a migliorare i sistemi di istruzione creando nello stesso tempo nuovi posti di insegnamento, al fine di affrontare almeno in parte questo problema dell'eccedenza degli insegnanti nella regione Piemonte. (4-11065)

RISPOSTA. — Sulla questione del calo demografico e conseguente diminuzione di cattedre per maestri e professori, questo Ministero sta organizzando un incontro di studio — che avrà luogo a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1982 — sul tema: Evoluzione demografica e sistema scolastico: problemi e prospettive. Responsabili dell'amministrazione scolastica, politici, demografici relazioneranno circa varie tematiche: diminuzione della leva, spostamenti territoriali, modificazioni quantitative e qualitative della domanda sul mercato del lavoro, con riferimento agli alunni, agli insegnanti, al personale non docente, alle attrezzature, alle sedi, anche nelle loro reciproche interrelazioni. Gli approfondimenti necessari su aspetti cruciali per la scuola potranno venire anche dall'analisi comparativa internazionale.

La vasta problematica affrontata dall'incontro fornirà, quindi, utili suggerimenti per risolvere la questione prospettata dall'interrogante, tenuto conto che, fra i casi territoriali esaminati, è compresa la analisi dei problemi della regione Piemonte.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che all'istituto professionale « Bellini » di Novara esiste carenza delle strutture scolastiche, mancanza di materiale didattico, ore di studio perse per disorganizzazione, mancanza di docenti in alcune classi.

Per sapere se è vero che questo istituto sta andando in sfacelo e se non ritenga di chiedere al Provveditorato agli studi di disporre accertamenti sul funzionamento dell'istituto stesso. (4-11067)

RISPOSTA. — Il competente ufficio scolastico provinciale di Novara assicura che l'istituto professionale Bellini di Novara funziona regolarmente; non risultano infatti carenze né per quanto riguarda il corpo docente, al completo dal 20 settembre 1981, né per quanto riguarda il materiale didattico per il quale nel bilancio dell'istituto relativamente all'anno scolastico 1981-1982 è stato disposto dal consiglio scolastico un incremento di stanziamenti del dieci per cento.

In merito poi alle strutture dell'edificio che ospita l'istituto in questione si fa presente che su sollecitazione del provveditore agli studi di Novara, il quale già da tempo aveva disposto accertamenti e verifiche sulle condizioni dell'edificio, la competente amministrazione comunale sta attualmente provvedendo ad eliminare, con lavori che risultano tutt'ora in corso l'umidità che aveva interessato le strutture murarie. Sono inoltre in fase di predisposizione i lavori di ristrutturazione dei tetti, mentre risulta già approvato da parte della giunta municipale lo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione generale dell'immobile.

Si può ad ogni buon conto assicurare che il competente provveditorato agli studi continuerà a seguire la questione con la massima attenzione in modo da evitare che si possano verificare rallentamenti nei lavori o rinvii nell'attuazione degli impegni già assunti.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui, per la chiusura delle classi I, III e IV del corso serale dell'istituto per ragionieri « Paolo Sarpi » di Venezia, numerosi allievi, studenti-lavoratori, che frequentavano tali classi siano stati invitati dal preside di detta scuola a trasferirsi, per concludere gli studi, ad altro istituto a Mestre, con evidenti difficoltà per gli studenti stessi, costretti ad un lungo tragitto giornaliero. La chiusura dei tre corsi, e di un'altra classe diurna dell'istituto Sarpi, pare motivata dai recenti tagli alla spesa pubblica previsti dal Governo, e da precise disposizioni del Ministero, che avrebbe tra l'altro rifiutato la riapertura delle iscrizioni per l'istituto Sarpi, richiesta per raggiungere un numero adeguato di allievi in ogni classe.

Per sapere inoltre se il Ministro consideri rispondente alla necessità, più volte proclamata, di salvaguardare il tessuto umano ed ambientale del centro di Venezia, una politica scolastica che rende sempre più difficile agli studenti e ai lavoratori veneziani la possibilità di proseguire negli studi presso istituti cittadini. (4-10334)

RISPOSTA. — Si desidera anzitutto assicurare che, in data 24 ottobre 1981, è stato possibile autorizzare il funzionamento di tutte e cinque le classi, costituenti il corso serale dell'istituto tecnico commerciale Sarpi di Venezia. Quanto ai motivi che, all'inizio dell'anno scolastico in corso, avevano determinato la chiusura di tre delle suddette classi, essi sono da attribuire all'insufficiente numero di alunni (ammontanti complessivamente a 29 unità) che ne avevano chiesto la frequenza.

Si era, quindi, ritenuto opportuno invitare i predetti alunni a dirottare le iscrizioni presso analoghi corsi, funzionanti presso l'istituto Foscarini di Mestre. In considerazione, tuttavia, delle difficoltà di collegamento tra isole e terraferma, specie nelle ore notturne, il Ministero ha disposto che fossero eccezionalmente accettate alcune iscrizioni tardive.

L'incremento di iscritti così verificatosi, benché non ancora del tutto adeguato, ha consentito, come sopra premesso, il funzionamento di tutte le classi del corso, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539, secondo le quali è possibile derogare dal limite massimo di alunni prescritto per ciascuna classe, sempreché il numero delle classi medesime non superi quello previsto per l'anno scolastico 1980-1981.

Nel rispetto di tale normativa — attualmente sostituita dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 — si è resa però necessaria la soppressione di una classe del corso diurno.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza di iniziative in atto per mettere in libertà provvisoria Alessandro Pucci, malato ed attualmente ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma, non comprendendosi i motivi per cui sia ancora trattenuta nello stato di detenzione una persona come il Pucci, contro cui i capi di accusa risultano privi di vere ed inconfutabili prove. (4-09793)

RISPOSTA. — Come è stato di recente riferito in occasione dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni presso il Senato della Repubblica, la vicenda processuale del giovane Alessandro Pucci, così come testualmente rappresentata dall'autorità giudiziaria competente, può essere sintetizzata nei termini seguenti.

Nei confronti del Pucci, già detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bologna, è stato notificato in data 13 aprile 1981 ordine di cattura della procura della Repubblica di Roma per i reati di associazione sovversiva e banda armata in relazione all'attività del medesimo compiuta presso il FUAN (Fronte universitario avanguardia nazionale) di Roma.

In data 22 giugno 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per concorso nella rapina all'armeria Omnia Sport (ove furono asportate oltre 60 pistole) rivendicata dai sedicenti nuclei armati rivoluzionari (NAR).

In data 3 luglio 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per strage con riferimento al ferimento a raffiche di mitra e con ordigni incendiari di cinque donne nella sede dell'emittente privata *Radio città futura*; in seguito a tale attentato, rivendicato dai NAR due delle dette donne hanno riportato esiti menomanti di carattere permanente rispettivamente agli organi della deambulazione e della procreazione.

In data 11 novembre 1981 gli è stato notificato mandato di cattura per un attentato compiuto con mezzo chilogrammo di tritolo ad una centrale elettrica dell'ACEA. Tutti i suddetti reati formano oggetto di trattazione unitaria nell'ambito del procedimento per associazione sovversiva a carico di circa 90 persone assegnato al consigliere istruttore che si è avvalso, per esigenze di speditezza, della collaborazione di altro giudice istruttore, il dottor Destro della sezione tredicesima.

Inoltre al Pucci è stato contestato con mandato di cattura del 25 maggio 1981, da parte della sezione 17 (dottor Gennaro) il reato di rapina in relazione alla asportazione di giubbotti antiproiettili dall'interno dell'armeria CAAB, compiuta in concorso con diverse altre persone.

In data 15 luglio 1981 è stata respinta una prima istanza di libertà provvisoria del Pucci avendo il perito d'ufficio accertato un miglioramento delle sue condizioni di salute. Una seconda istanza di libertà provvisoria è stata respinta in data 21 ottobre 1981 avendo i periti nominati fatto presente come il Pucci avesse bisogno di rimanere in ospedale ove gli erano praticabili le cure necessarie.

In relazione alle imputazioni di associazione sovversiva, banda armata, rapina *Omnia Sport* e attentato a *Radio città futura* la sezione istruttoria della corte di appello ha concesso al Pucci la libertà

provvisoria in data 23 novembre 1981, con ordinanza gravata di ricorso per cassazione del procuratore generale della Repubblica. Il Pucci è pertanto allo stato detenuto per l'attentato all'ACEA e per la rapina CAAB.

In data 28 novembre 1981 il policlinico Gemelli ha certificato che il Pucci non necessitava di cure che non fossero praticabili in tale nosocomio. In relazione ad ulteriore istanza di libertà provvisoria il consigliere istruttore — essendo la stessa motivata per le condizioni di salute — ha disposto accertamento peritale tuttora in corso.

In data 6 gennaio 1982 è stato comunicato dal policlinico Gemelli alla sezione istruttoria che il Pucci rifiutava l'alimentazione e ogni provvedimento terapeutico. A richiesta dello stesso ufficio istruzione il policlinico Gemelli ha certificato in data 8 gennaio 1982 che le cure di cui necessita il Pucci sono attuabili nel luogo ove è attualmente ricoverato anche se è necessaria una certa collaborazione da parte del paziente.

Per quanto riguarda più specificatamente il comportamento dell'amministrazione penitenziaria, nella vicenda è opportuno aggiungere alle notizie fornite dall'autorità giudiziaria quanto segue:

Alessandro Pucci, arrestato il 28 agosto 1980, dal 20 marzo al 7 agosto 1981 è stato ricoverato presso l'ospedale civile San Giovanni di Roma, dopo un periodo di degenza presso il centro clinico della casa circondariale di Roma *Regina Coeli*.

In data 12 maggio 1981, su richiesta della direzione di questo istituto, la direzione sanitaria dell'ospedale San Giovanni informava che le condizioni di salute del Pucci, a quella data, erano precarie (assoluto rifiuto del cibo, ritenzione cronica di urina). Secondo quella direzione sanitaria il Pucci necessitava di terapia nutrizionale presso idoneo reparto specializzato, ma in quel momento l'ospedale San Camillo non aveva posti letto e si era in attesa di risposta da parte dell'ospedale Sant'Eugenio.

In data 7 agosto 1981 il Pucci veniva trasferito al policlinico Augusto Gemelli di Roma perché provvisto di strutture più idonee dal punto di vista sanitario. Dalla relazione clinica redatta il 3 settembre 1981 dai sanitari del predetto nosocomio, si rileva che il Pucci risultava affetto da nevrosi depressiva con anoressia e grave compromissione delle condizioni generali, *deficit* funzionale degli sfinteri vescicale (portava catetere a permanenza) ed anale, la cui origine era in corso di accertamento; il detenuto era in trattamento con psico-farmaci e veniva alimentato esclusivamente per via parenterale e nei suoi confronti era in corso psicoterapia.

Il suddetto quadro clinico non sembra abbia subito in seguito miglioramenti; dalla relazione clinica del 23 ottobre 1981, infatti, si rileva, nei confronti del Pucci, nevrosi depressiva caratterizzata soprattutto da ansia, abulia, anoressia, il cui andamento ingravescente ha portato a grave compromissione delle condizioni generali, nonché incontinenza urinaria; praticati trattamento psicofarmacologico, psicoterapia, e alimentazione per via parenterale.

Da successiva relazione sanitaria del 18 dicembre 1981 risulta che, salvo uno stato settico con epatocolangite e bronco-pleuropolmonite destro insorto recentemente e ormai regredito, le condizioni generali del Pucci non avevano subito mutamenti.

Il 6 gennaio 1982 ho trasmesso al prefetto di Roma il seguente fonogramma: « Mi viene comunicato che detenuto Alessandro Pucci ricoverato in luogo esterno di cura presso policlinico Gemelli versa in precarie condizioni a causa di prolungato rifiuto di alimentazione. In relazione a ciò prego comunicare presidente e assessore sanità Regione, sindaco *et* assessore Sanità comune presidente unità sanitaria locale *et* sanitari policlinico Gemelli responsabili per cura detto detenuto che, ove condizioni cliniche richiedano — sul piano medico — come sussidio terapeutico necessario, alimentazione forzata,

nella mia qualità di responsabile del Ministero della giustizia, per quanto mi concerne, dispongo il ricorso alla precisata forma di trattamento obbligatorio ».

Con fonogramma in data 15 gennaio 1982, la direzione della casa circondariale di *Regina Coeli* ha riferito che da notizie apprese telefonicamente dal professor Paolo Pola della clinica medica del policlinico Augusto Gemelli, medico curante del Pucci, le condizioni cliniche del suddetto detenuto sono le seguenti: l'ittero, la tachicardia nonché la broncopneumopatia sono regredite. Il Pucci è alimentato esclusivamente per via parenterale con carattere centrale.

Quello sopradescritto è il quadro della situazione, nei suoi riferimenti obiettivi. È evidente che nessun intervento da parte del Governo è configurabile, nell'attuale assetto costituzionale, nei confronti dei giudici competenti a decidere sulle istanze di libertà provvisoria presentate dal Pucci; le iniziative del ministro della giustizia, essendo finalizzate all'esercizio di quei poteri che la Costituzione espressamente gli conferisce, non possono mai riguardare il merito dei provvedimenti giurisdizionali (articoli 101, 104, primo comma della Costituzione) né interferire, comunque, col momento decisionale, riservato all'autorità giudiziaria.

Il ministro della Giustizia si è invece mosso tempestivamente nell'ambito delle sue attribuzioni — in questo e in tutti gli altri analoghi casi di cui si è occupata anche recentemente la cronaca — assumendo le iniziative più idonee a salvaguardare la vita dell'imputato. È noto che la cosiddetta alimentazione forzata costituisce un trattamento sanitario obbligatorio (se attuato nei confronti di soggetti pienamente capaci di autodeterminarsi e non consenzienti) e, come tale, la sua legittimità deve essere valutata alla stregua dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, e dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Mancando nel nostro sistema giuridico una disposizione che autorizzi e imponga l'alimentazione forzata, diventa inammissi-

bile un intervento nei confronti di chi pratica uno sciopero della fame, almeno sino a quando il soggetto sia in grado di esprimere una propria volontà. Viceversa, venuta meno la capacità di autodeterminazione a causa dell'aggravamento delle sue condizioni, appare giustificabile un intervento medico volto a tutelare la salute del detenuto.

Da un lato, infatti, l'amministrazione penitenziaria ha il dovere di tutelare l'incolumità fisica dei detenuti (ex articoli 1 e 11 ordinamento penitenziario) e, dallo altro, mancherebbe la manifestazione libera e consapevole di una diversa attuale volontà per impedire l'intervento della amministrazione. La somministrazione forzata si presenta in tal caso come un qualsiasi intervento medico volto a tutelare la vita umana. In questo contesto va quindi inquadrata e si giustifica la linea adottata dal Ministero.

Proprio allo scopo di superare eventuali dubbi e perplessità e di porre, per l'avvenire, un punto fermo nella problematica in esame, tuttora del resto assai dibattuta, il Governo ha approvato l'8 gennaio 1982 un disegno di legge concernente l'alimentazione forzata dei detenuti che rifiutano di nutrirsi, che prevede il ricorso a questo tipo di alimentazione quando il soggetto versi in imminente pericolo di vita, secondo le previsioni normative già vigenti in numerosi paesi europei.

Il trattamento, secondo questo disegno, sarà attuato su decisione del ministro della giustizia, sotto continuo controllo medico. Sarà naturalmente il Parlamento a verificare la validità dei criteri proposti, fissando attraverso il dibattito tra le forze politiche, le linee della nuova normativa. La tempestiva approvazione del provvedimento sarà certamente determinante per la soluzione dei numerosi, delicati problemi che — come nella vicenda di Alessandro Pucci — il rifiuto di alimentarsi da parte del detenuto pone per la intera collettività.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione del signor Caponio Vito Erasmo, insegnante di musica nei corsi serali di orientamento musicale dal 1961 all'anno 1975-1976.

La pratica di pensione, a mezzo dell'INPS di Bari, fu inviata all'INPS in Roma in data 3 maggio 1979.

L'interessato dichiara di aver inoltrato domanda per cumulare i contributi versati nei corsi musicali serali con quelli di servizio per i quali percepisce già pensione di tipo VO n. 50009421. (4-10435)

RISPOSTA. — La pensione n. 50009421 intestata al signor Vito Erasmo Caponio è stata ricostituita dalla sede INPS di Bari per contributi versati prima del pensionamento ed afferenti al periodo 1° dicembre 1970-31 gennaio 1971, nonché per ulteriori contributi relativi al periodo 1° febbraio 1971-30 giugno 1976. Detta contribuzione dà titolo alla corresponsione a favore del predetto pensionato di un supplemento di pensione di lire 3.549, con decorrenza dal febbraio del 1977. Inoltre, a seguito di apposita domanda formulata dall'interessato in data 29 dicembre 1980, è stata concessa allo stesso la maggiorazione per coniuge a carico dal 1° gennaio 1980, con erogazione di un acconto di lire 321.100.

Si informa altresì che tutti i dati necessari sono stati trasmessi dalla predetta sede al centro elettronico il 21 luglio 1981 e che il centro medesimo provvederà alla elaborazione dei dati stessi contestualmente alle operazioni per il rinnovo previste per il primo bimestre del 1982.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA, MIGLIORINI, GRADUATA, CASALINO E MASIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza che ai lavoratori riconosciu-

ti profughi rimpatriati dalla Libia con decreti prefettizi non viene riconosciuta dall'INPS una posizione assicurativa del lavoro prestato in Libia prima del 1970, anno del rimpatrio, e che l'INPS per tale riconoscimento chiede ai lavoratori profughi somme considerevoli, pur avendo i suddetti lavoratori versato i dovuti contributi in Libia.

Per sapere quali provvedimenti intendono assumere affinché ai lavoratori profughi rimpatriati venga riconosciuta la posizione assicurativa per il lavoro prestato in Libia prima del 1970, ponendo a carico dello Stato gli eventuali costi assicurativi per quei lavoratori che possono dimostrare di aver effettuato prestazioni lavorative (costi che derivano evidentemente dalla mancata definizione di accordi in tal senso tra i governi dei due paesi). (4-07010)

RISPOSTA. — Sarà certamente noto che questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge volto a garantire la ricostituzione, nell'assicurazione italiana, delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico. Restano, per altro, da risolvere alcune questioni di non marginale importanza.

Infatti, recentemente, il Ministero del tesoro, pur consentendo sulla necessità che il problema previdenziale dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia sia avviato a soluzione, ha chiesto di conoscere i dati relativi all'onere della riserva matematica, allo scopo di poter prevedere l'accantonamento dei necessari fondi di bilancio per l'anno 1982. Al riguardo questo Ministero, dopo aver acquisito la necessaria documentazione, è in grado di soddisfare la richiesta del tesoro, risultando che i dati relativi alla valutazione dei predetti oneri complessivi in termini di riserva matematica ammontano, al 1° luglio 1981, a circa 43,5 miliardi. Pertanto, appena il predetto dicastero avrà espresso la propria definitiva adesione, il provvedimento potrà iniziare il normale iter parlamentare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

FIANDROTTI E ANDÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'università di Roma e in diverse altre città italiane gli assegni di studio relativi all'anno accademico 1979-1980, a due anni di distanza dalla presentazione delle domande, non sono stati ancora interamente versati agli studenti dalle opere universitarie (che notoriamente sono interessate ai problemi organizzativi) — se si ritenga che sia necessario un deciso intervento presso gli organismi competenti atto a definire tempestivamente tali incresciose e scandalose situazioni. (4-10465)

RISPOSTA. — A seguito del trasferimento alle regioni delle opere universitarie, disposto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le questioni attinenti all'assistenza scolastica, da tali organismi erogata, esulano dalla competenza di questo Ministero. Per quanto si riferisce, comunque, al caso segnalato, il commissario dell'opera universitaria del Lazio, al riguardo interessato, ha fatto presente che gli elenchi dei vincitori e degli esclusi, relativamente agli assegni di studio concessi per l'anno accademico 1979-1980, sono stati pubblicati in data 1° dicembre 1980.

Secondo le precisazioni fornite dallo stesso commissario, il pagamento dell'assegno ai vincitori (quattro dodicesimi per gli iscritti al primo anno e intero importo per gli iscritti ad anni successivi) è stato effettuato con mandati esigibili dal 9 dicembre 1980. Il saldo degli otto dodicesimi dell'intero importo ai vincitori iscritti al primo anno di corso è stato effettuato dopo l'avvenuto accertamento, da parte del settore competente, del superamento di due esami nel corso dell'anno accademico 1979-1980 in conformità di quanto prescritto dalla vigente normativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione di guerra di Saisi Giu-

lia Simonini (provvedimento concessivo direzione generale n. 200637) non sia stata ancora evasa. (4-10144)

RISPOSTA. — La pratica di pensione indiretta di guerra n. 235706/I Ser., relativa alla signora Giulia Saisi, orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Giovacchino, è stata definita.

Infatti, in accoglimento del ricorso gerarchico n. 23068/RI-GE presentato contro la determinazione direttoriale del 6 febbraio 1974, n. 2540833/Z, alla predetta orfana è stata concessa pensione indiretta di guerra a vita a decorrere 1° maggio 1971, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; in aggiunta al cennato trattamento, alla medesima sono stati attribuiti, inoltre, i maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Il relativo decreto ministeriale del 27 giugno 1981, n. 5236/RI-GE, adottato in conformità della proposta formulata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ai sensi dell'articolo 115 — comma quinto — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7399886, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lucca con elenco del 13 novembre 1981, n. 14, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Giulia Saisi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

GIURA LONGO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che impediscono ancora oggi il conferimento del premio e della medaglia d'oro al liceo scientifico « Dante Alighieri » di Matera che ha vinto la gara di palla a volo nei recenti giochi della gioventù.

A parere dell'interrogante, si tratta di un atto dovuto che non può essere assolutamente annullato dai noti incidenti che

si sono verificati quando la partita conclusiva era già terminata con la proclamazione della vittoria della squadra del liceo scientifico « Dante Alighieri » di Matera. Tali incidenti sono da attribuirsi a responsabilità dirette dell'amministrazione e degli organizzatori dei giochi che con estrema superficialità e deplorabile lassismo non hanno provveduto a prevenire gesti in gran parte dovuti alla esuberanza giovanile ed all'eccessivo spirito di emulazione che le competizioni sportive - e non solo giovanili - comportano.

Vi è da considerare inoltre che questi fatti, che pure vanno giudicati negativamente, debbono essere sottoposti ad un sereno esame che tuttavia deve coinvolgere innanzi tutto i responsabili e gli organizzatori dei giochi della gioventù; e di essi, semmai, devono essere investiti, per i provvedimenti del caso, quegli organismi che la normativa vigente ed i decreti delegati indicano come competenti in materia disciplinare. (4-10767)

RISPOSTA. — Sono in corso apposite indagini, affidate da questo Ministero ad un ispettore centrale, al fine di far luce sui fatti accaduti nel corso dell'incontro di pallavolo svoltosi nell'ambito della finale nazionale dei giochi della gioventù 1981 tra le rappresentative del liceo scientifico Dante Alighieri di Matera e dell'istituto tecnico commerciale di Montepulciano (Siena). Com'è noto a seguito degli incidenti avvenuti durante l'incontro, la commissione giudicatrice composta dai rappresentanti del Ministero, del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e della federazione sportiva interessata, aveva deliberato all'unanimità di far concludere il torneo di pallavolo senza però emanare, al termine dello stesso la classifica finale e procedere alle conseguenti premiazioni in attesa di accertamenti più approfonditi circa le responsabilità sull'accaduto. Sarebbe infatti stato inopportuno procedere a premiazioni nei riguardi di squadre o persone che potevano risultare suscettibili di sanzioni in relazione agli ordinamenti sportivi e agli ordinamenti scolastici.

Si può pertanto, assicurare che appena si concluderanno tutti gli accertamenti del caso sarà emanata la classifica finale relativa all'incontro e, conseguentemente saranno attribuiti i premi alle squadre che risulteranno vincitrici.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

GRIPPO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il rinvio del pagamento dell'acconto IRPEF per l'anno 1981 ad una scadenza dilazionata per le imprese operanti nei comuni della Campania colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 che dovrebbero con la scadenza del 30 novembre prossimo versare sia il saldo IRPEF per l'anno 1980 sia l'acconto del 90 per cento per l'anno 1981.

È superfluo ricordare che la crisi dell'apparato industriale in Campania, inquadrata nella più generale crisi economica, rende onerosi tali adempimenti. È anche superfluo ricordare come un tale pesante cumulo di versamenti non sia registrato in altre regioni colpite da calamità naturali in cui si operò una lunga rateizzazione senza interessi (Friuli). (4-11074)

RISPOSTA. — La questione cui si riferisce l'interrogante ha trovato idonea soluzione attraverso la norma contenuta nell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, che ha disposto, nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone terremotate, la non applicabilità, per l'anno 1981, delle norme in materia di acconto di imposta.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per danni di guerra in Africa Orientale inoltrata da Mercuri Nicolangelo nato a Pago Veiano in provincia di Benevento

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

il 15 aprile 1954 ed ivi residente al corso Margherita n. 80, finora rimasta senza esito alcuno. (4-11279)

RISPOSTA. — La domanda intestata al signor Nicolangelo Mercuri, relativa ai beni di uso domestico, immobili e strumenti di lavoro perduti in Addis Abeba, recante la data del 5 luglio 1954 e pervenuta alla direzione generale dei danni di guerra il 10 luglio 1954, non ha potuto trovare accoglimento in quanto presentata oltre il termine perentorio stabilito dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (15 aprile 1954). Il relativo decreto negativo del 21 luglio 1960 è stato notificato all'interessato nei modi di legge, in data 26 luglio 1960.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

LAMORTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le imprese operanti nei comuni della Basilicata disastriati dal terremoto del 23 novembre 1980, con la scadenza del 30 novembre prossimo, dovranno versare sia il saldo IRPEF per l'anno 1980, sia l'acconto del 90 per cento per l'anno 1981;

la perdurante crisi dell'apparato industriale in Basilicata ed, in generale, lo stato di grave difficoltà in cui ancora versano le attività economiche, duramente colpite dal sisma, rendono oltremodo onerosi gli adempimenti previsti per la predetta scadenza, cui peraltro certamente non si potrà far fronte;

un tale pesante cumulo di versamenti non si è registrato in altre regioni colpite da calamità naturali, come avvenne infatti nel Friuli, in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 987, con la quale si operò una lunga rateizzazione senza la applicazione degli interessi —

se non si ritenga opportuno disporre almeno il rinvio del pagamento del-

l'acconto IRPEF per l'anno 1981 ad una scadenza dilazionata.

L'interrogante, infine, nel rappresentare lo stato di disagio e di vibrata protesta, di cui si fanno espressione le organizzazioni di categoria in Basilicata, chiede di conoscere quali tempestivi provvedimenti si intendano adottare per assecondare una giusta richiesta, né si nasconde che, persino in materia fiscale, lo Stato si ripropone all'attenzione delle popolazioni terremotate lucane con decisioni palesemente ingiuste, inspiegabilmente penalizzanti ed inevitabilmente discriminatorie, che richiedono una urgente e decisiva inversione di tendenza. (4-11045)

RISPOSTA. — La questione cui si riferisce l'interrogante ha trovato idonea soluzione attraverso la norma contenuta nell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, che ha disposto, nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle zone terremotate, la non applicabilità, per l'anno 1981, delle norme in materia di acconto di imposta.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definitivamente liquidata la pensione di guerra al signor Tortone Tommaso, nato a Fossano il 6 febbraio 1922 e qui residente in frazione S. Martino n. 32, al quale la Corte dei conti, sezione V, con sentenza n. 46244 del 6 dicembre 1978 ha riconosciuto il diritto alla pensione, accogliendo il ricorso del Tortone n. 563757 (posizione amministrativa n. 1614920) avverso un primo decreto negativo numero 2106778) che risale al 23 gennaio 1965 (il Tortone aveva presentato già nel 1952 e nel 1962 due documentate domande, e le sue infermità, di origine bellica, erano state riconosciute dalla Commissione medica di Torino: è da quasi trent'anni che il Tortone si batte per il riconoscimento di

un diritto che gli si deve, e che di fatto ora gli è stato riconosciuto: a questo punto gli sia, la burocrazia, *levis et velox*!).

(4-09417)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1965, n. 2106778, al signor Tommaso Tortone venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per inammissibilità della domanda. E ciò in quanto le infermità esiti cicatriziali di trauma al mento e al naso, ipoacusia bilaterale recettiva e strabismo occhio sinistro, di cui alla visita collegiale alla quale accenna l'interrogante, non risultarono essere state debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 - comma primo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso il suindicato provvedimento, venne presentato ricorso giurisdizionale n. 663757 davanti alla Corte dei conti la quale, con decisione del 6 dicembre 1978, n. 46244, accoglieva parzialmente il gravame e, per l'effetto, dichiarava ammissibile la domanda di pensione prodotta dal signor Tortone, giudicando gli esiti cicatriziali di trauma al mento ed al naso tempestivamente constatati entro il termine quinquennale previsto dal succitato articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito di detta decisione, si è dovuto procedere, quindi, ad esaminare nel merito la pratica. E ciò al fine di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra delle surriferite lesioni, requisito che, come sopra specificato, non formò oggetto di pronuncia in sede amministrativa e, di conseguenza, neppure in sede giurisdizionale. Da tale esame, però, non emersero elementi che consentissero di ricollegare gli esiti cicatriziali di trauma al mento ed al naso con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Tortone durante la guerra 1940-1945 ed anche la commissione medica superiore, all'uopo in-

terpellata, ebbe ad esprimere parere negativo in proposito.

Per i suindicati motivi, all'interessato venne negato, con determinazione direttoriale del 23 aprile 1979, n. 2637768/Z, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 21 maggio 1979, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle lesioni sopra specificate. Avverso la surriferita determinazione direttoriale, il signor Tortone ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 60857/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica relativa al predetto. In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non siano stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Ultimata così l'istruttoria, si è provveduto, con elenco del 5 febbraio 1981, numero 226181, a trasmettere il ricorso gerarchico n. 60857/RI-GE, con il relativo fascicolo degli atti, al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra - ove tuttora trovasi - per la prescritta proposta così come disposto dall'articolo 115 - quinto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, si sarà pronunciato in proposito, verrà emesso a definizione del gravame in questione, decreto ministeriale da notificarsi all'interessato nelle forme di legge.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti, urgenti ed indifferibili, intenda adottare per consentire al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) di Cuneo, provincia agricola per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

eccellenza, di fronteggiare una situazione sempre più disastrosa e insostenibile: infatti i tre impiegati superstiti dello SCAU cuneese stanno letteralmente « affogando » in migliaia di pratiche arretrate di un anno, e più, con gravi disagi per gli utenti. (4-10511)

RISPOSTA. — Attualmente, a fronte di una dotazione organica pari a 22 unità, l'ufficio provinciale SCAU (Servizio contributi agricoltura unificati) di Cuneo dispone di 11 persone. Tale carenza di personale, pari al 50 per cento della dotazione organica, ha trovato parziale copertura nel corso del 1981 mediante assunzioni di personale temporaneo ai sensi della legge n. 70 del 1977, consentendo di contenerla nella misura del 23 per cento. Le ragioni di tale grave situazione vanno ricercate in parte nell'esodo determinato dalla legge n. 336 e successive modificazioni e in parte in dimissioni volontarie e nel pensionamento per raggiunti limiti di età.

Per altro al progressivo depauperamento della iniziale dotazione organica non è stato possibile far fronte ai sensi della legge n. 70 del 1975, che come è noto, prevede la copertura dei posti vacanti con il ricorso, per il 50 per cento, al personale proveniente dagli enti disciolti, in quanto nonostante le richieste in tal senso rivolte, purtroppo non si è potuto reperire tale personale. I concorsi pubblici, poi, da bandirsi nei limiti di cui alla citata legge n. 79, non sono stati effettuati in dipendenza del diffuso clima di provvisorietà invalso negli organi di amministrazione dell'ente per effetto della presentazione di iniziative parlamentari indirizzate verso un'imminente, ma di fatto sempre rimandata, soppressione dell'ente.

Si assicura comunque che la situazione organizzativo-funzionale dell'ufficio di Cuneo, che pur in presenza della riferita carenza organica, grazie all'impegno del personale riesce tuttavia a svolgere i compiti di istituto, è attentamente seguita e sarà oggetto di particolari interventi, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative e rego-

lamentari, al fine di assicurare con maggiore efficacia e puntualità l'osservanza dei compiti affidati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

MARABINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Provveditorato agli studi di Forlì al 31 ottobre 1981 non aveva ancora proceduto alla sistemazione dei docenti di ruolo soprannumerari nella scuola media inferiore e superiore, né alle successive operazioni di sistemazione dei docenti incaricati nei suddetti ordini di scuole né alle nomine dei nuovi docenti incaricati, lasciando in pratica le scuole della provincia nella stessa situazione in cui si trovavano al termine del trascorso anno scolastico 1980-81, creandosi in moltissime scuole della provincia gravi disagi sia fra gli studenti sia fra i docenti. (4-11025)

RISPOSTA. — Il ritardo con cui il provveditore agli studi di Forlì ha proceduto al completamento delle operazioni di sistemazione del personale docente soprannumerario, è stato determinato da obiettive difficoltà, di ordine tecnico ed interpretativo, connesse alla formazione delle classi ed alla conseguente determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1981-1982.

Superate tali difficoltà, a seguito anche dei chiarimenti forniti da questo Ministero l'ufficio scolastico provinciale di Forlì è stato, quindi, in grado di far fronte a tutti gli adempimenti preliminari, che hanno poi consentito di portare a termine le varie operazioni previste dall'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale del 22 luglio 1981, per le sistemazioni ed il completamento d'orario, nei confronti dei docenti incaricati perdenti posto.

Lo stesso provveditore agli studi, al fine di non compromettere il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti ed evitare inconvenienti a danno

degli studenti, ha altresì proceduto, su autorizzazione di questo Ministero, all'assunzione di supplenti temporanei, ovviamente per quei soli istituti e per quelle materie per cui non sussisteva possibilità di utilizzare insegnanti comunque a disposizione.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

MARTINAT. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere:

1) se risponde al vero la notizia che le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL hanno un introito lordo annuo di 600 miliardi dovuto ai contributi degli iscritti;

2) se la notizia è vera, in base a quale legge, disposizione ministeriale o volere « divino » questi importi non vengono tassati. (4-09693)

RISPOSTA. — Tutte le organizzazioni sindacali per la loro natura giuridica e per le finalità istituzionali sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Ai sensi della predetta normativa gli enti non commerciali sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili soltanto relativamente all'attività commerciale eventualmente svolta ed il loro reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.

Alla determinazione del reddito complessivo imponibile degli enti in argomento non concorrono, per espressa statuizione dell'articolo 20, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributi o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto i contributi versati dagli iscritti alle organizzazioni sindacali, il cui ammontare non è a conoscenza dell'amministrazione finanziaria non essendo le dette organizzazioni obbligate a renderne conto ai fini fiscali, non sono assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte dirette.

È appena il caso di precisare, infine, che il contributo sindacale viene detratto dalle competenze del personale, dopo che le stesse sono state depurate da tutte le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

MIGLIORINI E COLOMBA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del segretario generale del comune di Porcia (Pordenone), comune in cui si è creata una situazione di grave pregiudizio per l'attività amministrativa provocando le dimissioni del sindaco e della giunta.

Ricordato che la richiesta di allontanamento del segretario risale al 1976 ed è stata più volte invocata unanimemente da tutte le forze politiche rappresentate nel consiglio comunale, gli interroganti chiedono se il Ministro ritenga di compiere gli opportuni accertamenti sulle eventuali responsabilità dell'amministrazione del Ministero dell'interno per aver insabbiato le documentate richieste per la adozione di provvedimenti disciplinari a carico del segretario comunale e se intenda assumere un immediato provvedimento di allontanamento dello stesso consentendo, in questo modo, il regolare svolgimento dell'attività dell'amministrazione comunale. (4-10736)

RISPOSTA. — Esiste effettivamente da un certo tempo una incompatibilità tra il segretario generale del comune di Porcia

Egidio Dell'Agnolo e gli amministratori di varia colorazione politica che si sono succeduti nella gestione di quel comune, con scambi di reciproche accuse di responsabilità. Tale fatto ha dato origine a procedimenti penali a carico di entrambe le parti interessate e di conseguenza non si sono perfezionati i procedimenti disciplinari nei confronti del segretario connessi con le contestazioni di addebito a suo tempo notificategli.

Per quanto riguarda le dimissioni degli amministratori comunali di Porcia esse non si sono formalizzate in quanto nel frattempo il segretario Dell'Agnolo ha chiesto due mesi di aspettativa per motivi di salute. È per altro evidente che il problema debba essere risolto con il trasferimento d'ufficio del segretario entro tale periodo al fine di evitare che la situazione degeneri al punto da recare pregiudizio al prestigio dell'amministrazione locale.

Per tale trasferimento sono state interpellate le amministrazioni comunali di classe seconda delle province viciniori. La relativa istruttoria non è stata ancora completata.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione indiretta di guerra inoltrata nel 1975 dal signor Angelo Marrosu, nato a Orgosolo il 5 dicembre 1893, ivi residente in via G. M. Angioy, fratello di Giuseppe Marrosu, nato a Orgosolo il 28 settembre 1899 e deceduto in guerra il 5 agosto 1916. (4-10061)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale il signor Salvatore Angelo Marrosu ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiore inabile dell'ex militare Giuseppe, deceduto nel conflitto 1915-1918, si è reso necessario effettuare un supplemento d'istruttoria. È stato interessato, infatti, il comune di Orgosolo

perché inviti l'istante a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua situazione reddituaria a far tempo dal 1975. E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 — recepito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Nel contempo, inoltre, è stato chiesto al surriferito comune di voler trasmettere i certificati di nascita dell'interessato e del dante causa, nonché quello di morte di quest'ultimo, completi di paternità e maternità, essendo risultate, dalla documentazione di stato civile a suo tempo acquisita al fascicolo degli atti relativo al signor Salvatore Angelo Marrosu, discordanze in ordine alla maternità sia del predetto richiedente sia del congiunto caduto. Si assicura l'interrogante che appena sarà pervenuta la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

PANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di trattazione della domanda di pensione indiretta di guerra presentata dalla signora Teresa Santoro, nata a Paulilattino il 4 febbraio 1922 e residente in Borore in via Roma, 144, vedova del grande invalido Antonio Mongile, deceduto il 21 febbraio 1981, titolare della pensione di guerra n. 854762. (4-10063)

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione indiretta di guerra n. 276977 relativa alla signora Teresa Santoro, vedova del grande invalido Antonio Mongile deceduto il 21 febbraio 1981, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

Si è in attesa, infatti, che l'interessato, invitato per il tramite del comune di Borore (Nuoro), faccia pervenire la occorrente certificazione di stato civile, nonché atto di notorietà (o dichiarazione sostitutiva di esso), al fine di conoscere se tra la predetta istante ed il defunto marito fu pronunciata, o meno, sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Si è in attesa, inoltre, che la signora Santoro faccia pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria relativa al 1980. E ciò per l'eventuale concessione, in aggiunta alla pensione di guerra, dei maggiori benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 per i casi di vedove in stato di disagio economico. Si assicura l'interrogante che appena sarà stata acquisita la cennata certificazione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

PARLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia informato che in taluni circoli scolastici di Napoli ed in particolare presso il 72° circolo didattico di Pianura (Napoli) vengono somministrate agli alunni refezioni senza l'ausilio di apposito personale, gravando illegittimamente delle relative incombenze il corpo insegnante;

se, infatti, sia informato che del tutto arbitrariamente è stato fatto obbligo alle insegnanti di:

scondizionare le refezioni;

preparare per il consumo le singole portate;

distribuirle agli alunni;

raccogliere i resti delle refezioni non consumate del tutto e comunque gli involucri residui:

pulire i banchi dopo il consumo delle refezioni da parte dei bambini;

se intenda energicamente ed urgentemente intervenire onde tali attività vengano svolte da apposito personale a ciò demandato, non rientrando tali compiti tra le funzioni didattiche degli insegnanti né, oltretutto, essendo retribuiti;

se intenda disporre che il consumo delle refezioni venga effettuato per evidenti motivi di organizzazione didattica e di tutela igienica, esclusivamente in appositi locali a ciò destinati e perciò attrezzati adeguatamente, non essendo certo didatticamente ed igienicamente produttori le attuali modalità con le quali il servizio di refezione viene effettuato. (4-03021)

RISPOSTA. — Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica sono state trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, alle regioni a statuto ordinario e, pertanto, non rientrano nella competenza di questo Ministero. Tuttavia dagli elementi acquisiti per il tramite del direttore didattico del settantaduesimo circolo di Napoli-Pianura è emerso che nelle scuole materne ed elementari è stata distribuita per il passato, a cura dell'amministrazione comunale, la refezione precucinata che ha ottenuto il pieno consenso dei genitori e degli alunni.

Nelle scuole elementari i singoli vassoi venivano dissigillati dagli stessi alunni e nelle scuole materne dalle insegnanti, comprese quelle che, già assistenti, erano utilizzate, a norma della legge 9 agosto 1978, n. 463, in attività di insegnamento. Il personale subalterno provvedeva alla raccolta dei resti delle refezioni e alla pulizia dei banchi e dei locali.

È risultato inoltre che, in presenza di obiettivi disagi verificatesi in alcuni plessi scolastici, questi sono stati superati da atti di buona volontà e di spirito di collaborazione, quotidianamente offerti dai docenti e dal personale subalterno.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

se ritenga legittime le ordinanze dei sindaci con le quali nel periodo estivo taluni comuni, come quello di Ercolano (Napoli) e numerosi altri della stessa provincia, impongono il divieto di introduzione di fiori nelle aree cimiteriali, con il pretesto — che finisce per favorire i produttori di fiori artificiali — che l'acqua adoperata per la loro conservazione emana sgradevole odore;

se sia informato che la singolare iniziativa arreca danno notevolissimo ai floricoltori mentre il preteso inconveniente potrebbe essere eliminato vietando solo che venga adoperata acqua per la più lunga conservazione dei fiori o imponendo che gli stessi vengano disposti su apposito materiale debitamente imbibito;

quali iniziative si intendano sollecitamente adottare sicché il gravissimo danno ai floricoltori della zona non venga ulteriormente perpetuato. (4-03773)

RISPOSTA. — I sindaci di Ercolano e di altri comuni della provincia di Napoli hanno adottato provvedimenti che vietano l'introduzione di fiori nelle aree cimiteriali, durante il periodo estivo, avvalendosi del generale potere di vigilanza sanitaria dei cimiteri, attribuito ai sindaci stessi dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

I motivi igienici e di tutela della salute pubblica sui quali sono stati basati i provvedimenti sono stati condivisi dal medico provinciale. Si fa presente, comunque, che i cittadini interessati possono impugnare, nelle competenti sedi, i suddetti provvedimenti sindacali.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

PARLATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

le modalità con le quali si sia verificato, nello scorso mese di luglio, il

grave incidente del quale è restato vittima, nel reparto stampaggio dello stabilimento « Nuova Innocenti » di Milano, l'operaio Magno Colombo che, infilatosi sotto il nastro trasportatore collocato tra due presse per regolarne il funzionamento, è rimasto schiacciato dall'abbattimento su di lui di detto nastro;

quali fossero le prescrizioni antinfortunistiche dettate per la esecuzione di tali incombenze, perché non siano state osservate e quali responsabilità siano emerse;

quale fosse la posizione lavorativa, assicurativa e previdenziale del Colombo e quali risarcimenti siano stati disposti;

il preciso contenuto della protesta posta in essere, in seguito al grave infortunio sul lavoro, dagli operai della « Nuova Innocenti », se ne sia stato verificato il fondamento e quali iniziative siano state eventualmente disposte per la miglior tutela della vita e della salute dei lavoratori in detto stabilimento. (4-09720)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro, prontamente intervenuto presso lo stabilimento Nuova Innocenti subito dopo l'infortunio del luglio 1981, ha poi trasmesso alla competente autorità giudiziaria un primo rapporto informativo concernente soprattutto la tipologia e le caratteristiche tecniche della macchina su cui è avvenuto l'infortunio. In tale rapporto sono state segnalate al pretore di Milano anche le inosservanze alle norme di prevenzione infortuni, relative ad alcune irregolarità riscontrate sulla macchina, le quali sono state fatte oggetto di prescrizioni rilasciate con verbale di ispezione ai responsabili dello stabilimento, di cui una è attinente alla causalità dell'infortunio.

Sulle modalità dell'evento infortunistico e sulle cause che lo hanno prodotto è stata data ulteriore comunicazione all'autorità giudiziaria con specifico rapporto, ai fini della individuazione delle responsabilità. Al riguardo, si riferisce che l'infortunio è stato determinato non da una vera e propria macchina, ma da una attrezzatura. Questa è costituita da un na-

stro trasportatore, di lunghezza di circa tre metri, sostenuto da un carro a struttura metallica.

Per la messa a punto dell'esatta posizione del nastro, gli addetti possono agire sulle valvole di regolazione, che si trovano sulla struttura del carro poste al di sotto del nastro, dopo aver messo in sicurezza l'attrezzatura. Durante le normali fasi di lavorazione il nastro trasportatore rimane ad altezza fissa e fermo in quota.

È accaduto però che il Colombo avendo notato che il nastro trasportatore non rimaneva fermo in quota ma si abbassava, anche se lentamente, probabilmente per difetti di tenuta nel circuito oleodinamico, ha pensato di intervenire sulla valvola di regolazione al fine di chiuderla, introducendosi, quindi, con parte del corpo, nella zona pericolosa sotto il nastro; e poiché, forse, non è stato rapido nei movimenti, non è riuscito a ritrarsi in tempo, subendo l'infortunio.

Poiché gli addetti, di fatto, intervengono su tali valvole quando si verificano anomalie nel circuito oleodinamico, si ritiene opportuna la prescrizione impartita dall'ispettorato mirante a rendere a breve termine non facilmente manomissibili le valvole di regolazione poste sotto il nastro, e, in termini di tempo più lunghi, dal momento che di tali attrezzature ve ne sono in numero elevato nello stabilimento, a toglierle dallo spazio sotto il nastro ed installarle al di fuori dell'area di proiezione dello stesso nastro trasportatore. Comunque, la Nuova Innocenti ha poi provveduto ad effettuare lavori di modifica di tali nastri trasportatori applicando delle paratie di lamiera, in modo da impedire qualsiasi intervento umano.

Per quanto riguarda, infine, il lavoratore infortunato, Magno Colombo, si riferisce che il medesimo è stato assunto dalla ditta società per azioni Nuova Innocenti il 18 luglio 1976, svolge la mansione di operatore grandi presse, risulta inquadrato al quinto livello professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro, metalmeccanici, ed è titolare di regolare posizione assicurativa e previdenziale.

Subito dopo l'incidente è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove gli veniva riscontrato trauma cranico cerebrale e facciale, nonché frattura pluriframmentaria parieto-temporale destra con affondamento.

Poiché si prevede che al Colombo residueranno postumi di natura permanente, l'INAIL (Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha provveduto a dare avvio all'istruttoria del provvedimento di liquidazione della rendita e nel frattempo gli ha corrisposto, fino al 17 ottobre 1981, acconti sulla indennità di temporanea per complessive lire 1.300 mila.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

PAZZAGLIA, PIROLO, LO PORTO E SOSPIRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza di una grande disparità di trattamento nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine in congedo: carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, guardie di finanza, agenti di custodia.

Gli agenti succitati, congedandosi e trovato lavoro presso aziende di trasporto municipalizzate con fondo speciale gestito dall'INPS di Roma (autoferrotranvieri), si vedono negare il ricongiungimento gratuito del servizio prestato allo Stato e devono sostenere un oneroso contributo in base alla legge n. 29 del 1979.

È doveroso ricordare come, in occasione di tristi eventi ai danni delle forze dell'ordine, sia fin troppo facile encomiare questi giovani che immolano la loro vita difendendo ad oltranza tutti gli italiani da quei vili assassini che stroncano queste giovani vite.

Si chiede quali provvedimenti si intendano prendere in merito e se non si ritenga opportuno ed urgente applicare anche in questo caso la legge n. 761 del 1° novembre 1973, in base alla quale: « Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'arma dei cara-

binieri, del Corpo delle Guardie di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia, equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato». Trattandosi, come detto, di aziende municipalizzate, essendo pochi gli aventi diritto e il fondo pensioni in attivo, ciò non porterebbe alcuna disparità di trattamento fra tutti gli agenti in congedo. (4-09103)

RISPOSTA. — La ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati alle dipendenze dello Stato in qualità di carabinieri, guardia di finanza, guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia, in base alle leggi 22 giugno 1954, n. 523, e 1° novembre 1973, n. 761, opera soltanto ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato medesimo ovvero degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro o della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali).

Per quel che concerne invece la ricongiunzione del servizio prestato allo Stato con quello effettuato presso aziende municipalizzate si precisa che tale ricongiungimento non è previsto dalla legislazione vigente, né può essere operato con semplice atto amministrativo. Il problema andrebbe quindi considerato ai fini della adozione di apposita iniziativa legislativa che, per altro, non è attualmente allo studio di questo Ministero.

Il Ministro del lavoro e previdenza sociale: DI GIESI.

PIERINO E MONTELEONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è stato disposto un accertamento sul modo in cui si sono svolti gli esami di maturità presso il liceo artistico di Cosenza;

se sono state riscontrate irregolarità nella composizione della commissione es-

aminatrice e comportamenti contrastanti con le vigenti disposizioni di legge;

se il Ministro non ritenga di accogliere la richiesta dei numerosi genitori ricorrenti annullando i giudizi espressi dalla commissione esaminatrice. (4-09767)

RISPOSTA. — Questo Ministero, esaminata tutta la documentazione, ha ritenuto infondati nella legittimità e nel merito tutti i ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in sede di esami di maturità, dalla prima commissione giudicatrice, operante nell'anno scolastico 1980-1981 presso il liceo artistico di Cosenza. È risultato, infatti che la commissione di cui trattasi regolarmente costituita, anche dopo la sostituzione di un commissario — disposta dal competente provveditore in osservanza delle disposizioni vigenti — ha svolto la propria attività legittimamente, tenendo conto, nella formulazione dei giudizi, di tutte le istruzioni impartite al riguardo da questo Ministero.

Si fa presente, infine, che il predetto collegio giudicante è stato oggetto, durante lo svolgimento delle prove d'esami di apposita visita ispettiva disposta dal provveditore agli studi di Cosenza, nel corso della quale non è emersa alcuna irregolarità di sorta sullo svolgimento degli esami di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del caso dei due fanciulli Emanuele Pepi, nato a Gela il 26 aprile 1968, e Francesco Pepi, nato a Gela il 23 marzo 1970, che già orfani di madre, perdettero il padre Giuseppe Pepi il 2 giugno 1979, titolare della pensione INPS, categoria 10, n. 60005963, chiesero e ottennero la reversibilità nel lontano gennaio 1980 (n. 1649536 comunicato dalla sede INPS di Caltanissetta) e da allora vivono con la povera nonna Grazia Pepi, loro tu-

trice, abitante in Gela, via Mondello 17, che non è certo in grado di offrire loro i mezzi di sostentamento di cui abbisognano;

per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere per andare incontro ad un diritto acquisito dai due orfani ed evitare che abbiano ancora a soffrire la fame. (4-10837)

RISPOSTA. — La domanda di pensione di reversibilità dei minori Emanuele Pepe e Francesco Pepe è stata inoltrata alla sede provinciale INPS di Caltanissetta il 21 giugno 1979, priva della documentazione necessaria e, in particolare, del decreto di nomina del tutore dei due minori. I documenti mancanti sono pervenuti alla sede il 29 novembre 1979; dopo tale data si è provveduto a definire la pratica, effettuando quindi la trasmissione dei dati al centro elettronico per le operazioni elettrocontabili.

Nelle more dell'elaborazione da parte del centro, sono state corrisposte agli interessati diverse somme a titolo di acconto, per un importo complessivo di lire 3.300 mila.

La pensione è stata elaborata il 10 novembre 1981, e il relativo certificato è stato inviato agli interessati il successivo giorno 13; è stata, inoltre, corrisposta agli interessati la somma di lire 2.576.800, pari alla differenza tra quanto spettante dal 1° luglio 1979 e quanto già erogato in acconto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

RENDE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le cause che hanno finora impedito l'utilizzazione della nuova stazione ferroviaria di Cosenza - via Popilia.

Il complesso è dotato di molti servizi ed ambienti che potrebbero essere utilizzati in attesa dell'impianto ed attivazione del nuovo binario. L'edificio invece arric-

chisce attualmente il cimitero delle colossali opere incompiute a carico dell'erario, che rischiano il degrado fisico ed economico. (4-10911)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della nuova linea Paola-Cosenza, compresa la nuova stazione di Cosenza, sono gestiti dal Ministero dei lavori pubblici, in quanto erano già in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 663, che attribuì all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza per la costruzione delle nuove linee ferroviarie, ad eccezione però degli interventi già in fase di esecuzione.

La legge 12 febbraio 1981, n. 17 (piano integrativo) ha recentemente disposto il trasferimento all'azienda ferroviaria di detta competenza anche per i lavori ancora in corso, nel termine di un anno. Pertanto l'azienda stessa, appena avrà potuto prendere in consegna i fabbricati della nuova stazione predetta, ne ricercherà ogni possibile utilizzazione compatibile con la loro ubicazione, distante dagli impianti attualmente in esercizio.

Per intanto, due piani della torre uffici sono già stati impegnati per la gestione di Cosenza della quinta unità speciale recentemente costituita, a norma della legge richiamata, per la realizzazione di opere previste dai programmi di potenziamento della rete.

Il Ministro dei trasporti: BALZAMO.

ROMANO E CHIRICÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che il Ministro con proprio *telex* ha disposto la conferma in servizio nelle libere attività degli insegnanti aspecifici già in servizio nel decorso anno scolastico ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi per l'anno 1979-80 dell'aprile 1980;

che tali disposizioni potranno essere vanificate se, indipendentemente dal fun-

zionamento dei doposcuola (in provincia di Salerno e nelle zone terremotate difficilmente, per ovvi motivi, potranno funzionare), non si consentirà, come per i decorsi anni, che le attività si svolgano -

quali provvedimenti urgenti ritenga di dover adottare, anche al fine di non pregiudicare la legale sistemazione degli insegnanti interessati, per i quali il disegno di legge sul precariato in discussione alla Camera dei deputati potrebbe normalizzare la situazione. (4-10399)

RISPOSTA. — Secondo quanto rappresentato dal competente ufficio scolastico provinciale di Salerno per l'anno scolastico 1981-1982 è stato istituito il doposcuola nelle sedi scolastiche dove sussistevano le condizioni richieste dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 10 settembre 1963. Le classi sono state determinate sulla base del numero degli alunni richiedenti la frequenza, a norma dell'articolo 6 della summenzionata ordinanza.

Ne consegue che in alcune sedi scolastiche, ove erano in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 gli insegnanti delle libere attività scolastiche privi del prescritto titolo di studio, in mancanza delle condizioni di funzionamento, ovvero, in mancanza o diminuzione delle domande di iscrizione, non è stato possibile istituire del tutto il doposcuola o istituirlo nelle dimensioni che potessero consentire la conferma in servizio di tutto il personale in argomento. Il competente provveditore agli studi ha anche comunicato che per le ragioni fin qui esposte potranno essere riconfermati soltanto nove dei 13 docenti in servizio nell'anno 1981.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

ROSOLEN, ZOPPETTI E ICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga compatibile con le vigenti norme a tutela della quiete e del riposo dei cittadini l'installazione in edifici e su auto-

mezzi di dispositivi antifurto a sirena che scattano anche senza che vi siano tentativi di effrazione a causa di difettosa installazione, incuria dei proprietari ecc., disturbando e irritando specie d'estate un gran numero di cittadini inermi di fronte a questa nuova fonte di inquinamento sonoro. (4-09589)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno condivide la preoccupazione espressa dall'interrogante sulle turbative della quiete pubblica, ma è da tener presente che gli organi di polizia sono tenuti ad intervenire (ex articolo 219 del codice di procedura penale) nei casi in cui i sistemi acustici di allarme segnalino la presenza di malintenzionati in procinto di attentare alla proprietà privata. All'infuori di tale ipotesi, i tutori dell'ordine possono procedere a carico dei proprietari, per disturbo della quiete pubblica ex articolo 659, allorché riescano a verificare che il sistema di allarme è stato azionato senza effettivo bisogno.

Per altro, si ritiene che i problemi maggiori si prospettino nei casi in cui le segnalazioni acustiche si attivino per cause che sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte di chi le predispone. In tali casi, si avverte, infatti, la necessità che gli organi di polizia siano posti nella condizione di operare, per la cessazione della turbativa, al riparo da possibili rischi per successive pretese di risarcimento da parte dei proprietari degli immobili da cui proviene il disturbo. Sotto tale profilo, si è dato avvio allo studio di soluzioni normative in grado di contemperare le esigenze difensive dei singoli proprietari con quelle generali del mantenimento della quiete pubblica.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

la giustificata psicosi dei furti ha consigliato numerosi cittadini a munire le

proprie abitazioni di apparecchiature di allarme acustico;

troppe volte però, motivatamente o casualmente, detti dispositivi entrano in funzione, soprattutto in questi mesi estivi, durante le prolungate assenze da casa dei proprietari:

in questi casi l'allarme viene a turbare per ore e ore la quiete pubblica e, nell'impossibilità di rintracciare i proprietari o perché troppo lontani o perché hanno dimenticato di lasciare a chicchessia il loro recapito, il solo intervento possibile è quello della forza pubblica che però è esperibile solo con l'autorizzazione della magistratura, cosa che necessariamente prolunga a dismisura i tempi della turbativa —

se non si intenda porre allo studio iniziative affinché in questi frangenti, fatto quanto possibile per rintracciare i proprietari dell'abitazione, la forza pubblica possa intervenire direttamente evitando una turbativa della quiete non solo nei confronti degli abitanti di case di civile abitazione ma soprattutto nelle zone ospedaliere, con grave turbativa dei degenti.
(4-09537)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno condivide la preoccupazione espressa dall'interrogante sulle turbative della quiete pubblica, è tuttavia da tener presente che gli organi di polizia sono tenuti ad intervenire (*ex* articolo 219 del codice di procedura penale) nei casi in cui i sistemi acustici di allarme segnalino la presenza di malintenzionati in procinto di attentare alla proprietà privata.

All'infuori di tali ipotesi, i tutori dell'ordine possono procedere a carico dei proprietari, per disturbo della quiete pubblica *ex* articolo 659, allorquando riescano a verificare che il sistema di allarme è stato azionato senza effettivo bisogno. Per altro, si ritiene che i problemi maggiori si prospettino nei casi in cui le segnalazioni acustiche si attivino per cause che sfuggono a qualsiasi possibilità di controllo preventivo da parte di chi le predispone.

In tali casi, si avverte, infatti, la necessità che gli organi di polizia siano posti nella condizione di operare, per la cessazione della turbativa, al riparo da possibili rischi per successive pretese di risarcimento da parte dei proprietari degli immobili da cui proviene il disturbo. Sotto tale profilo, si è dato avvio allo studio di soluzioni normative in grado di contemperare le esigenze difensive dei singoli proprietari con quelle generali del mantenimento della quiete pubblica.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

SANTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il problema della nocività sul lavoro e della difficoltà della prevenzione e del riconoscimento delle cause professionali di molte malattie è stato riportato alla ribalta dal caso di Giuseppe Cotugno (*Il Lavoro* del 19 settembre 1981), di professione sassofonista, il cui ricorso alla magistratura, tendente al riconoscimento come malattia professionale dell'enfisema polmonare che lo ha colpito in seguito all'uso prolungato di strumenti a fiato durante il suo servizio alle dipendenze della società di navigazione « Italia », non è stato accettato, non essendo detta causa di malattia prevista dalla normativa vigente;

lo sfortunato sassofonista è ricoverato all'ospedale da un anno ed ha continuamente bisogno di ossigeno per continuare a vivere e lo stesso rischio è corso da numerosi colleghi che per paura di perdere il lavoro rifiutano le opportune visite mediche, oggi per altro non obbligatorie —

quale sia il pensiero del Governo in merito a quanto sopra esposto e se non si ravvisi la necessità di porre allo studio una urgente revisione delle tabelle ferme dal 1975 che escludono malattie professionali che pure ci sono e ne comprendono, invece, altre che non hanno più ragione di esservi incluse.
(4-10417)

RISPOSTA. — È in corso di perfezionamento uno schema di disegno di legge di delega per la revisione del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, nell'ambito della quale si prevede la indennizzabilità anche delle malattie non tabellate, a condizione che ne sia provata l'eziologia professionale. Inoltre è stata iniziata la procedura per l'ampliamento delle attuali liste delle malattie professionali, ai sensi degli articoli 3 e 211 del citato testo unico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

chi per il proprio lavoro o per i propri impegni è costretto a continui trasferimenti può facilmente constatare che presso i ristoranti e gli altri esercizi, tenuti alla compilazione e alla consegna al cliente della ricevuta fiscale, tale atto è sempre più sovente disatteso;

è comprensibile che i controlli da parte della Guardia di finanza in merito al rispetto delle norme in materia possano anche assumere aspetti particolari nei confronti del turismo straniero nei periodi della sua maggiore affluenza, ma in questo momento, passato il periodo estivo, è necessario che siano adottate le opportune misure affinché non solo sia reso operante un adempimento di natura fiscale del quale tutti riconoscono l'opportunità, ma sia resa anche giustizia agli operatori del settore che a tale regola si uniformano —

se il Ministro condivide tale opinione e, in caso affermativo, quali interventi siano in corso o si prevedano affinché una capillare e puntuale opera di controllo sia eseguita dalla Guardia di finanza e dalle autorità competenti. (4-10420)

RISPOSTA. — *L'impegno della guardia di finanza nel controllo dell'osservanza degli obblighi relativi alla ricevuta fisca-*

le è costante ed i relativi risultati di servizio, riferiti ai primi dieci mesi dell'anno 1981 sono i seguenti:

a) nei confronti di esercenti:

controlli effettuati	130.477
violazioni constatate	126.151
di cui 41.872 per mancata emissione del documento;	

b) nei confronti dei clienti:

controlli eseguiti	130.726
infrazioni rilevate	5.921
di cui 5.735 per mancata esi- bizione del documento.	

Complessivamente, nel periodo 1° marzo 1980-31 ottobre 1981, sono stati effettuati:

a) nei confronti di esercenti:

controlli	273.402
violazioni constatate	312.616
di cui 73.035 per mancata emissione del documento;	

b) nei confronti dei clienti:

controlli	166.372
violazioni rilevate	7.306
di cui 7.051 per mancata esibizione del documento.	

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere se ritenga opportuno adottare urgenti provvedimenti in favore del Consorzio industrie fiammiferi (CIF) che versa in grave crisi strutturale ed economica a seguito del calo irreversibile della vendita dei fiammiferi coincidente con la liberalizzazione dell'importazione e vendita degli accendini da tasca.

Sarà a conoscenza del Ministro che il CIF per resistere ha dovuto ridurre alcuni servizi e impianti e di conseguenza anche il personale; non essendo ad oggi migliorate le condizioni, il CIF minaccia ancora di procedere a ulteriori riduzioni di servizi

e personale creando così notevoli e giustificate preoccupazioni fra i lavoratori dipendenti.

È noto al Ministro che la sopravvivenza del Consorzio è intimamente legata alla programmata ristrutturazione dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, che fra l'altro in virtù della legge 23 luglio 1980, n. 384, con decorrenza 1° gennaio 1982 dovrà iniziare la consegna gratuita al domicilio delle rivendite tabacchi di tutti i prodotti commercializzati dal Monopolio. La prevista consegna a domicilio dei tabacchi aggraverà ancora di più il fenomeno del calo della vendita dei fiammiferi, poiché è facilmente prevedibile che i tabaccai non troveranno più conveniente prelevare i fiammiferi al magazzino distribuzione del Consorzio a volte distante parecchi chilometri.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga giunto il momento di associare la distribuzione dei fiammiferi con la distribuzione dei tabacchi riaccendendo e vivacizzando in tal modo la domanda dei fiammiferi sul mercato interno.

Questa soluzione, cioè l'assorbimento dell'organizzazione del Consorzio da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, compreso il personale dipendente (attualmente sono 154 unità lavorative compresi i dipendenti in servizio periferico e al centro) rappresenterebbe la soluzione gradita al personale dipendente del Consorzio che ha manifestato tale orientamento il 21 luglio 1981 con voto unanime nell'assemblea dei lavoratori e dei quadri svoltasi a Roma.

È noto al Ministro che i rapporti fra lo Stato e il Consorzio sono regolati dalle convenzioni annesse al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e al regio decreto legge 26 febbraio 1930, n. 611, e successive modificazioni. Tali convenzioni hanno durata novennale e quella in corso scade il prossimo 31 dicembre 1983, ma sono già iniziate presso il Ministero delle finanze e la direzione generale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato le trattative per il rinnovo novennale. Il pericolo della cassa integrazione e della disoccupazione ha ipersensibilizzato il personale dipenden-

te del Consorzio che giudica negativamente la situazione. La risoluzione della convenzione in corso ovvero l'assicurazione sottoscritta dell'accorpamento dell'organizzazione del Consorzio nell'organizzazione dei Monopoli di Stato o in altri enti pubblici alla naturale scadenza dell'attuale convenzione contribuirebbe a dare serenità ai lavoratori dipendenti. (4-10803)

RISPOSTA. — In base all'attuale normativa l'amministrazione è del tutto estranea agli atti di gestione del Consorzio industrie fiammiferi nonché delle fabbriche, appartenenti a società private, che lo costituiscono. Il vigente sistema consortile è stato istituito e rinnovato più volte proprio nella considerazione che il servizio così svolto offra i caratteri della massima economicità e quindi del massimo tornaconto per l'erario rispetto ad una assunzione diretta del servizio stesso da parte dello Stato.

Nessun intervento è quindi ipotizzabile nei confronti del consorzio che del resto sta procedendo ad una operazione di ristrutturazione del proprio settore produttivo e distributivo per adeguarsi alle attuali condizioni del mercato e alle esigenze di una gestione economicamente corretta. Risulta che in tale prospettiva vi sarebbe un orientamento ad uniformarsi a quanto verrà attuato per la consegna a domicilio dei tabacchi ferma restando, per altro, la completa estraneità dell'amministrazione dei monopoli allo svolgimento di tale servizio.

Va detto infine che non può condividersi l'ipotesi di assorbimento del consorzio da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, nel quadro della progettata riforma dell'azienda; la ristrutturazione dell'organismo statale per i settori del tabacco e del sale, infatti, deve ispirarsi alla necessità di conferire all'amministrazione riformata adeguato dinamismo e snellezza operativa nel quadro di una maggiore efficienza economica e, quindi, col fondamentale obiettivo del pieno sfrut-

tamento dell'attuale potenzialità aziendale, senza ulteriori appesantimenti provenienti dall'esterno.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i suoi orientamenti in ordine al possibile adeguamento della imposizione fiscale sulle aziende agricole altamente redditive per il tipo di terreni coltivati e la specializzazione produttiva.

La persistente forma di imposizione sui redditi agrario e dominicale (fra l'altro non adeguatamente aggiornati) costituisce nei casi in questione una ingiustizia grave sia nei confronti degli altri produttori di reddito da lavoro dipendente od autonomo, sia degli utenti agricoli i quali continuano ad operare « nell'osso » del territorio nazionale. (4-08353)

RISPOSTA. — Occorre preliminarmente precisare, che, per i redditi dominicali ed agrari dei terreni, la legge di delegazione del 9 ottobre 1971, n. 825 (articolo 2, n. 15), ha fissato il principio di carattere generale secondo cui gli stessi devono essere determinati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo di assicurare, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedono l'accertamento diretto del reddito stesso.

Attualmente, ed in attesa della revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni, necessaria per l'attuazione di tale direttiva delegante, i redditi fondiari continuano ad essere determinati mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicatori stabiliti, almeno ogni biennio, con riferimento alle tariffe d'estimo catastale formate a suo tempo sulla base degli elementi economici del triennio 1937-1939. La determinazione catastale dei redditi agrari lascia il campo alla determinazione diretta del reddito effettivo, al-

lorquando le attività di allevamento di animali o di manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici esorbitano i limiti previsti dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597; in tal caso, infatti, i redditi di cui trattasi sono considerati, agli effetti fiscali, come derivanti da attività commerciali e quindi vengono determinati secondo le norme proprie dei redditi d'impresa (articolo 51, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597).

Ciò premesso, deve rilevarsi che i criteri dettati dalla normativa sopra indicata, fondati sugli estimi catastali, non sempre appaiono adeguati e corrispondenti all'effettiva e mutevole varietà delle imprese agricole. L'amministrazione, pertanto, ha avviato le procedure per la revisione delle tariffe del reddito dominicale ed agrario dei terreni.

In attesa che tale lavoro possa essere portato a termine è allo studio un'iniziativa tendente a ristabilire l'equilibrio nella materia dell'imposizione fondiaria in tempi più brevi, mediante l'applicazione di nuovi coefficienti moltiplicatori differenziati dagli attuali estimi catastali.

Il Ministro delle finanze: FORMICA.

SICOLO, DI CORATO, ZOPPETTI E CARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la sede dell'INPS di Milano non ha ancora provveduto a liquidare la ricostruzione della pratica di pensione in base alla delibera n. 8324 del 31 ottobre 1977 del Comitato speciale in relazione all'applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36 a favore del lavoratore Bonvino Salvemini, nato il 23 febbraio 1914 a Giovinazzo (Bari) e residente a Milano in Via Sant'Abbondio n. 5.

Per sapere se non ritiene opportuno intervenire al fine di far superare tutte le difficoltà esistenti e sollecitare il disbrigo di tutte le pratiche che ancora giacciono

presso le singole sedi dell'INPS in relazione all'applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36 che interessa diverse centinaia di lavoratori in tutta Italia che da anni aspettano la ricostruzione della pratica di pensione in relazione alla menzionata legge. (4-11072)

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'INPS di Milano sin dal febbraio 1980 ha accolto le domande presentate dal signor Bonvino Salvemini intese ad ottenere sia l'accreditamento dei contributi anteriori alla decorrenza originaria della pensione, relativamente al periodo 1° giugno 1964-28 febbraio 1974, ai sensi della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sia la concessione di un supplemento per contributi successivi alla decorrenza originaria della pensione, relativamente ai periodi 1° marzo 1975-17 aprile 1975 (contributi obbligatori) e 23 giugno 1975-22 dicembre 1975 (contributi figurativi per disoccupazione).

Nelle more dell'elaborazione elettrocontabile da parte del centro elettronico, la sede di Milano ha corrisposto all'interessato i seguenti acconti:

lire due milioni in data 28 febbraio 1980;

lire 1.200 mila in data 13 luglio 1981;

lire 1.500 mila in data 22 settembre 1981.

Il problema della giacenza di pratiche connesse con l'applicazione della citata legge n. 36 si inquadra in quello più generale della situazione di pesantezza che finora ha caratterizzato le domande di ricostituzione di pensioni, ancora liquidate con procedura di elaborazione accentrata.

Occorre, infatti, rappresentare come il centro elettronico nazionale dell'INPS dall'inizio del 1980 non è più stato in grado di effettuare liquidazioni, avendo dovuto procedere alla totale riprogettazione e realizzazione degli archivi di gestione e dei programmi di elaborazione automatica dei dati, a seguito delle numerose innovazioni

introdotte dalla legislazione succedutasi nel corso di questi ultimi anni in materia pensionistica. L'attenzione, pertanto, posta dall'istituto al fine di assicurare una quanto più possibile sollecita definizione delle relative domande, se da un lato ha ottenuto positivi risultati a livello di lavorazione di sede, ha poi trovato un ostacolo nella obiettiva situazione di carenza verificatasi presso il centro elettronico. Ciò ha impedito che ad una sollecita istruttoria seguisse un'altrettanto sollecita liquidazione definitiva della pensione. Si è, pertanto, dovuto far ricorso in via sistematica alla erogazione di acconti, in attesa di poter ripristinare una situazione di normalità e dar corso alle liquidazioni definitive.

Attualmente il centro elettronico, dopo aver completato la ristrutturazione dei programmi, sta ultimando la liquidazione delle domande giacenti e quanto prima sarà in grado di mettere a disposizione delle sedi periferiche una procedura per l'utilizzazione dei nuovi programmi di controllo e calcolo da parte dei sottosistemi periferici; verranno, in tal modo, eliminati i tempi di giacenza compresi fra la trasmissione e la elaborazione dei dati presso il centro elettronico, in quanto saranno le sedi stesse a determinare la periodicità delle lavorazioni.

A seguito dell'avvenuta ristrutturazione dei programmi, è stata, altresì, già avviata la sperimentazione delle nuove procedure di liquidazione delle ricostituzioni di pensione, che dovrebbero consentire, entro breve tempo, lo smaltimento delle circa 800 mila domande giacenti presso il centro elettronico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra n. 1312929/D relativa al signor Romonilde Collina, nato il 23 dicembre 1923 in Acquasanta (Ascoli Piceno) ed attualmente resi-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

dente in Germania, Mantauffelstr. 18, Colonia, atteso che la stessa necessita da tempo esclusivamente di un parere della commissione medica superiore. (4-09701)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 14 novembre 1981, numero 3506568/Z, al signor Romonilde Collina è stato concesso, per riscontrato aggravamento dell'infermità bronchite cronica a suo tempo indennizzata, trattamento pensionistico di ottava categoria dal 1° giugno 1955 al 31 maggio 1963, elevato nella misura della settima categoria dal 1° giugno 1963 a vita. Con lo stesso provvedimento, adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 28 marzo 1981, al predetto è stato inoltre negato diritto a pensione per le affezioni sinusite mascellare ed insufficienza cardiaca, perché non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 127 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La suindicata determinazione direttoriale è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione numero 7811748, alla competente direzione provinciale del tesoro di Roma - reparto estero - per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Collina. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro:* PISANU.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di invalidità n. 18490 intestata al signor Pietro La Verghetta, da

Vasto (Chieti), ed inoltrata tramite patronato alla direzione generale dell'INPS, centro nazionale convenzioni internazionali, fin dal 29 maggio 1979. (4-10835)

RISPOSTA. — Il 29 maggio 1979 venne inoltrata non già alla sede centrale dell'INPS, ma al competente organismo assicuratore argentino, la domanda del signor Pietro La Verghetta, intesa ad ottenere la prestazione argentina, considerato che il medesimo beneficiava già di pensione, in regime autonomo italiano, dal 1° agosto 1972. Solo nel giugno del 1981 la pratica è stata restituita alla sede centrale dell'INPS, ai fini dell'istruttoria della domanda, ai sensi della convenzione italo-argentina, da parte di entrambi gli organismi.

In data 30 settembre 1981 si è provveduto al successivo inoltro in Argentina della documentazione completa e si è, ora, in attesa di conoscere le decisioni dell'organismo estero, per la conseguente definizione della pratica in regime internazionale.

*Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale:* DI GIESI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica intestata alla signorina Raffaella Abbate, residente in Avezzano (L'Aquila), via Amendola, 41; pratica dalla stessa avviata allo scopo di ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico in precedenza goduto dal proprio genitore, Crescenzo Abbate, nato a Giugliano in Campania (Napoli) il 24 settembre 1910 e deceduto in Avezzano il 31 luglio 1981, già titolare del libretto di pensione n. 140062, categoria ES. (4-11009)

RISPOSTA. — Si può assicurare l'interrogante che in favore della signorina Raffaella Abbate, residente in Avezzano, la sede centrale dell'INPS ha liquidato la pensione di reversibilità n. 350398, catego-

ria superstiti, con decorrenza 1° agosto 1981.

La comunicazione di accoglimento della relativa domanda, pervenuta alla medesima sede il 7 settembre 1981 tramite la sede zonale di Avezzano, è stata poi inviata all'interessata il 2 ottobre 1981. Il successivo 19 novembre 1981 i documenti contabili sono stati emessi dal centro elettronico per il pagamento presso l'ufficio postale di Avezzano indicato dall'interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

SPATARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

a) all'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (IPSIA) di Racalmuto, in provincia di Agrigento, non sono stati iscritti per il nuovo anno scolastico numerosi studenti, i quali non essendo a conoscenza delle nuove disposizioni ministeriali, hanno presentato istanza dopo il 7 luglio;

b) tale scadenza non è stata da tutti rispettata in quanto le nuove disposizioni ministeriali non sono state sufficientemente diffuse fra le popolazioni e gli studenti interessati;

c) allo stato, per i sopra ricordati motivi, non è stato possibile formare due classi dell'IPSIA (esattamente la seconda e la quarta) con grave pregiudizio per la organicità didattica dell'Istituto e col rischio di lasciare fuori dai corsi decine e decine di studenti e dall'insegnamento diversi insegnanti -

quali interventi urgenti s'intende effettuare per sbloccare la grave situazione e consentire l'iscrizione di tutti gli studenti che ne fanno richiesta e, in questo modo, il normale avvio del nuovo anno scolastico.

L'interrogante auspica risposta urgente al fine di potere tranquillizzare le numerose famiglie, gli studenti e gli amministratori comunali di Racalmuto e Grotte,

comuni in cui per questi motivi è stato proclamato lo stato di agitazione e di mobilitazione a difesa del diritto allo studio e della piena funzionalità di un Istituto che corrisponde alle tradizioni e alle vocazioni della zona. (4-09887)

RISPOSTA. — Questo Ministero, per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie ha autorizzato presso l'IPSIA (Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato) di Racalmuto il funzionamento di tutte le classi richieste. Le domande degli alunni ritardati hanno trovato, pertanto, totale accoglimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: BODRATO.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende intervenire, tramite la prefettura di Bari, per far cessare l'ostruzionismo che il segretario comunale di Valenzano, signor Visaggi, esercita nei confronti del consigliere comunale del MSI-DN Lino De Filippis, che, nell'esercizio del suo mandato, si rivolge al segretario comunale per atti e richieste, nel presupposto, al comune di Valenzano sconosciuto, che il segretario comunale non sia al servizio della maggioranza DC-PRI.

Si fa presente che l'ultimo scontro con il consigliere comunale De Filippis ha riguardato il deposito, subito dopo la seduta del consiglio comunale e prima della verbalizzazione del dibattito consiliare, della dichiarazione di critiche alla procedura per gli oneri di urbanizzazione relativi ad una concessione e ad una variante per lavori riguardanti una permuta ed una lottizzazione su proprietà dell'assessore regionale del PRI Troccoli. (4-09699)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende intervenire, tramite la prefettura di Bari, per fare

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

eliminare i continui abusi del segretario comunale di Valenzano signor Visagi che, in pieno consiglio comunale, ha dichiarato che non intende mai rispondere ai quesiti posti dal consigliere comunale del MSI signor Defilippis, mentre nella stessa seduta rispondeva ai quesiti dei rappresentanti consiliari del PCI e del PSI.

Nel merito, si richiama la precedente interrogazione sull'atteggiamento costante di discriminazione del segretario comunale di Valenzano nei confronti del consigliere comunale del MSI. (4-10387)

RISPOSTA. — Non risulta che il segretario comunale di Valenzano, Giuseppe Visaggi, abbia commesso o commetta, nello esercizio delle sue funzioni, in sede di consiglio comunale, abusi od assuma atteggiamenti discriminatori nei confronti del consigliere Pasquale De Filippis del MSI (Movimento sociale italiano).

Il particolare episodio segnalato dall'interrogante non accredita, per altro, tale presunto comportamento, atteso che legittimamente, il segretario si è rifiutato di inserire nel verbale della seduta del consiglio comunale tenuta il 26 agosto 1981 una dichiarazione scritta del sunnominato consigliere, da questi consegnata sette giorni dopo l'adunanza. È pacifico, infatti, che i verbali devono limitarsi a registrare, soltanto, quanto avvenuto e dichiarato nelle adunanze, salva la facoltà dei consiglieri di chiedere, in sede di approvazione — in una successiva seduta — dei verbali stessi, eventuali rettifiche o precisazioni.

Quanto al rifiuto del suddetto segretario di rispondere ad alcuni quesiti dei consiglieri, si rammenta che il potere di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni appartiene al presidente dell'adunanza.

È, quindi, corretta norma di comportamento che il segretario comunale eviti di rispondere alle richieste dei consiglieri, i quali devono rivolgersi direttamente alla presidenza.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendono aderire alle richieste recentemente formulate dalla Confagricoltura, dalla Coldiretti e dal Fronte Verde Pugliese per un rinvio ed uno slittamento di due mesi dei contributi agricoli unificati e dei contributi previdenziali (conformemente ad analogo provvedimento accordato recentemente per gli artigiani e i commercianti) e per una sospensione degli interessi di mora e dell'aumento dell'aggio esattoriale in quanto l'agricoltura versa in una annata particolarmente difficile.

Si fa presente che i produttori agricoli sono chiamati a pagare un carico contributivo duplicato senza un adeguato preavviso e con l'aggiunta nel nuovo versamento nei moduli postali del contributo per le organizzazioni sindacali che non deriva da una legge ma da un libero accordo e che ora viene ad essere inserito obbligatoriamente in un modulo di versamento che incorpora obblighi derivanti da legge e illegittimamente contributi volontari per organizzazioni sindacali.

(4-09707)

RISPOSTA. — Sarà certamente noto che, con l'articolo 2, secondo comma, della legge 25 settembre 1981, n. 534, il termine massimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, stabilito entro il 10 settembre 1981 dalla legge n. 155, è stato prorogato al 30 settembre 1981.

Inoltre, proprio in relazione alla particolare situazione economica del settore agricolo, il Parlamento con legge 26 settembre 1981, n. 537, ha disposto fino al 31 dicembre 1982 la riduzione di 11 punti del tasso di interesse dovuto per la regolamentazione rateale dei debiti contributivi, purché i versamenti siano effettuati entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'elenco delle sedi attualmente vacanti di segretario generale delle province e dei comuni delle classi I/A e I/B (che, secondo un bollettino di categoria sarebbero circa un quarto degli organici), con le date in cui le sedi stesse si sono rese vacanti ed i nomi e le qualifiche dei funzionari ai quali è stata affidata la reggenza.

Premesso che, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, « il procedimento concorsuale deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande », si chiede di conoscere:

a) i motivi di fatto che hanno causato il mancato rispetto dei termini di legge che, in qualche caso, sono decorsi da ben cinque anni;

b) se, in riferimento al comportamento dei funzionari della direzione generale dell'amministrazione civile susseguitisi nel tempo, dei funzionari delle prefetture, dei capi delle amministrazioni locali, degli incaricati della reggenza delle sedi, il Ministro intenda valutare la possibilità del configurarsi di estremi di reato (interesse privato in atti di ufficio, abuso di potere, omissione di atti di ufficio, ecc.);

c) l'orientamento e l'impegno da parte del Ministro dell'interno per la rapida eliminazione della grave irregolarità che incide negativamente sulla posizione legale e morale dei vertici burocratici degli enti locali e, di conseguenza, sul loro comportamento nella esplicazione delle funzioni che dovrebbero essere imparziali, secondo la stessa Costituzione, nell'interesse dell'ente e del cittadino, ma che in effetti rischiano di essere di adeguamento agli orientamenti delle amministrazioni locali che discrezionalmente prorogano il loro mandato. (4-10388)

RISPOSTA. — Nel caso che una segreteria generale di classe I/A o I/B resti vacante, questo Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 749 del 1972, non manca di mettere a concorso la sede entro il termine prescritto di tre mesi. Per quanto concerne il termine di tre mesi previsto per la conclusione del concorso, premesso che si tratta di termine unanimemente considerato ordinatorio, è da rilevare che il rispetto di esso non dipende soltanto dalla diligenza degli uffici ministeriali. Infatti, a prescindere dai tempi necessari per l'espletamento scrupoloso delle complesse operazioni istruttorie, si incontrano spesso serie difficoltà nel far luogo alle riunioni delle commissioni di concorso.

Sono in particolare i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali, che sono membri di diritto delle commissioni di concorso alle rispettive segreterie generali, a non essere disponibili per lunghi periodi; ne consegue che, essendo tali commissioni collegi perfetti, la mancata disponibilità di un membro ne paralizza l'attività. Questo dicastero si è sempre adoperato per accelerare lo svolgimento dei concorsi mediante inviti ripetuti, fissando date alternative e consentendo ai sindaci ed ai presidenti di delegare altri amministratori a rappresentarli in seno alle commissioni; ma, nell'ambito dell'attuale normativa, è difficile ovviare del tutto alle cennate difficoltà, che rendono il suddetto termine poco realistico e richiedono, pertanto, una opportuna modifica legislativa.

È intendimento, quindi, di questa Amministrazione predisporre, pur sempre nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, idonei strumenti di acceleramento delle procedure. Com'è noto, è all'esame del Parlamento il progetto di legge-delega per la riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Allorché tale legge sarà operante, questo dicastero curerà che nel decreto delegato, il problema trovi adeguata soluzione. Seguono i dati relativi alla situazione delle segreterie generali delle province e dei comuni di classe I/A e I/B.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

A) NUMERO COMPLESSIVO DELLE SEGRETERIE GENERALI PROVINCIALI E COMUNALI DI CLASSE 1/A E 1/B:

segreterie provinciali 1/A	:	6
segreterie provinciali 1/B	:	60
segreterie comunali 1/A	:	16
segreterie comunali 1/B	:	118
		—
	totale	200
		==

B) SEGRETERIE PROVINCIALI PRIVE DI TITOLARE:

Sede	Data vacanza	Attuale reggente
1) Catania (1/A)	1° settembre 1978	Vice segretario Sebastiano Mangiameli dal 1° settembre 1975
2) Firenze (1/A)	13 aprile 1978	Vice segretario Piero Mugnaini dal 14 aprile 1978
3) Messina (1/A)	1° settembre 1978	Segretario a riposo Sante Mangano dal 1° settembre 1978
4) Grosseto	1° marzo 1979	Segretario generale seconda classe Lorenzo Fiorini dal 10 gennaio 1980
5) Bologna	26 marzo 1979	Vicesegretario Renato Finelli dal 1° gennaio 1980
6) Ragusa	1° luglio 1979	Vice segretario Carmelo Nasello dal 1° luglio 1979
7) Taranto (concorso espletato)	20 giugno 1979	Segretario generale seconda classe Giovan- ni Galeone dal 1° agosto 1979

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

Sede	Data vacanza	Attuale reggente
8) Campobasso (concorso in via di espletamento) . . .	1° gennaio 1980	Vice segretario Antonio Galli dal 1° gennaio 1980
9) Ferrara	1° gennaio 1980	Vice Segretario Daniele Lugli dal 1° gennaio 1980
10) Parma	1° novembre 1979	Vice segretario Renato Albertini dal 1° novembre 1979
11) Viterbo (concorso in via di espletamento)	1° gennaio 1980	Segretario generale seconda classe Antonio Labriola dal 1° marzo 1980
12) Trieste (1/A) (concorso espletato)	1° maggio 1980	Vice segretario Antonio Ressa dal 1° maggio 1980
13) Sondrio	30 aprile 1980	Generale seconda classe Silvio Bianchini dal 7 luglio 1980
14) Reggio Calabria	30 luglio 1980	Generale seconda classe Francesco Murocco dal 25 settembre 1981
15) Milano (1/A)	1° dicembre 1980	Vice segretario Giovanni Paternoster dal 1° dicembre 1980
16) Catanzaro	1° dicembre 1980	Vice segretario Francesco Margiotta dal 1° dicembre 1980
17) Mantova	26 novembre 1980	Vice segretario Vittorio Gandolfi dal 26 novembre 1980
18) Piacenza	15 ottobre 1980	Vice segretario Antonio Peralta dal 15 ottobre 1980
19) La Spezia	1° aprile 1981	Vice segretario Lucio Palladino dal 1° aprile 1981
20) Novara	17 febbraio 1981	Vice segretario Edgardo Galli dal 18 febbraio 1981
21) Palermo (1/A)	1° gennaio 1977	Vice segretario Waifro Scassidi dal 15 aprile 1981
22) Reggio Emilia	1° maggio 1981	Vice segretario Italo Gallo dal 1° maggio 1981
23) Venezia (1/A)	15 luglio 1981	Vice segretario Giovanni Bordino dal 15 luglio 1981

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

Sede	Data vacanza	Attuale reggente
24) Salerno	1° agosto 1981	Segretario generale Mario Cortese dal 1° novembre 1981
25) Como	16 marzo 1981	Vice segretario Rolando Martina dal 3 ottobre 1981
C) SEGRETERIE COMUNALI PRIVE DI TITOLARE (CLASSE 1/A E 1/B):		
1) Bologna (1/A)	22 novembre 1974	Vice segretario Fulvio Medini dal 8 maggio 1976
2) Parma (1)	2 luglio 1969	Vice segretario Antonio Andreoli dal 1° maggio 1975
3) Cosenza	1° gennaio 1979	Vice segretario Ettore Petrolo dal 1° gennaio 1979
4) Pistoia (concorso in via di espletamento)	21 luglio 1979	Generale seconda classe Mario Agnoli dal 20 novembre 1979
5) Como (concorso espletato)	1° gennaio 1980	Generale seconda classe Antonio Previtiera dal 1° febbraio 1980
6) Velletri	1° gennaio 1980	Generale seconda classe Nicolò Piazza dal 25 luglio 1980
7) Vicenza	1° novembre 1979	Vice segretario Iginò De Mori dal 1° maggio 1980
8) Bari (1/A) (concorso in via di espletamento)	1° febbraio 1980	Vice segretario Salvatore Durante dal 1° febbraio 1980
9) Agrigento	1° marzo 1980	Generale seconda classe Raimondo Calta- girone dal 1° marzo 1980
10) Legnano	1° febbraio 1980	Generale seconda classe Salvatore Sanfra- tello dal 15 dicembre 1980
11) Ragusa	1° aprile 1980	Vice segretario Croce Migliorisi dal 1° aprile 1980
12) Ferrara	1° giugno 1980	Vice segretario Pietro Romagnoli dal 1° giugno 1980

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

Sede	Data vacanza	Attuale reggente
13) Cesena	26 giugno 1980	Vice segretario Vincenzo Priolo dal 26 giugno 1980
14) Foggia	1° agosto 1980	Segretario a riposo Matteo Pettinicchio dal 18 dicembre 1980
15) Foligno	28 luglio 1980	Vice segretario Baroni Rolando dal 28 luglio 1980
16) Imperia	30 settembre 1980	Vice segretario Paolo Calzia dal 2 ottobre 1980
17) Messina (1/A)	3 novembre 1980	Vice segretario Rosario Luca dal 3 novembre 1980
18) Livorno	12 dicembre 1980	Vice segretario Incandela Francesco dal 12 dicembre 1980
19) Benevento	23 gennaio 1981	Vice segretario Paolo Sasso dal 23 gennaio 1981
20) Catanzaro	3 marzo 1981	Generale seconda classe Michele Caruso dal 5 giugno 1981
21) Pisa	1° novembre 1979	Vice segretario Renato De Felice dal 25 marzo 1981
22) Napoli (1/A)	23 febbraio 1981	Vice segretario Aldo Corvino dal 23 febbraio 1981
23) Viterbo	14 giugno 1981	Generale 1/B Angelo Calderone dal 13 agosto 1981
24) Genova (1/A)	18 agosto 1981	Vice segretario Francesco Pizzorno dal 18 agosto 1981
25) Carrara	1° maggio 1981	Vice segretario Lenzetti Riccardo dal 1° maggio 1981
26) Padova (1/A)	15 ottobre 1979	Generale seconda classe Filippo Di Gregorio dal 1° novembre 1979
27) Milano (1/A)	29 dicembre 1979	Segretario a riposo Rino Gracili dal 29 dicembre 1979

Per tutte le segreterie delle sedi sopra indicate sono stati indetti, nei termini, i relativi concorsi per l'assegnazione del segretario. Alcuni concorsi sono in via di espletamento, altri concorsi sono stati conclusi e si sta procedendo all'assegnazione dei segretari vincitori.

(1) L'espletamento del concorso di tale sede è terminato nell'aprile 1974 senza esito utile.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere —

premesso che con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 615, ai sensi della lettera a), dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977 che ratifica il Trattato e gli Accordi di Osimo, venne autorizzata una spesa di lire 6 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 228 milioni per l'anno finanziario 1978; di lire 1.985 milioni per il 1979; di lire 2.150 milioni per il 1980 e di lire 1.637 milioni per il prossimo esercizio del 1981, al fine di favorire, con contributi e spese ad enti ed associazioni, attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di origine, cioè l'Italia —

partitamente, per anno finanziario, a quale ente o associazione, indicandone le finalità e la sede, siano stati concessi i fondi e quali « concrete » attività siano state « effettivamente » realizzate secondo le finalità del citato decreto del Presidente della Repubblica;

per conoscere quali siano stati i criteri adottati nella ripartizione e nella assegnazione dei fondi e per quali motivi sia rimasta, sino ad oggi, inevasa — a meno che non sia stata respinta o insabbiata — la domanda della direzione de *La Rivista Dalmatica*, fondata a Zara ancora nel 1899 ed oggi edita a Roma, dedicata integralmente e costantemente alla diffusione della conoscenza, e per ciò stesso della conservazione, del patrimonio culturale, artistico, letterario, storico del gruppo etnico italiano della Dalmazia. (4-05268)

RISPOSTA. — L'articolo 8 del trattato di Osimo prevede che sia mantenuto il livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici italiano e jugoslavo previsto dalle norme dello statuto speciale allegato al *memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 ora decaduto; mentre

l'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica del trattato medesimo, conferisce una delega al Governo ad emanare le norme necessarie a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia.

In relazione a tali articoli, nonché al successivo decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1978, n. 615, che autorizzava a tali fini la spesa di lire sei miliardi nel quadriennio 1978-1981, venne a suo tempo costituito un apposito gruppo interministeriale per le questioni culturali connesse al trattato di Osimo, che provvide alla elaborazione del noto piano di attività culturali ed interventi a favore del gruppo etnico italiano nella *ex* zona B, nella penisola istriana, nella regione di Fiume e delle isole del Carnaro, nonché di alcune iniziative per la salvaguardia delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia.

Tale piano, elaborato alla luce di quanto era emerso sia nelle sessioni del menzionato gruppo di lavoro interministeriale per le questioni culturali, sia da contatti ed intese con il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia, con i rappresentanti della regione a Trieste, con il consulente pedagogico e con il consolato generale di Capo d'Istria, ha consentito di inserire in un quadro organico e di formalizzare le attività che varie istituzioni già di fatto svolgevano in Istria (università popolare di Trieste, consulente pedagogico, dramma di Fiume, EDIT (Editrice italiana) di Fiume, Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF), eccetera).

In particolare, tale piano ha compreso tutti i settori di attività e di intervento che già da tempo erano in atto nelle aree indicate a cura dell'università popolare di Trieste, nell'ambito della collaborazione di questa con l'Unione degli italiani della Istria e di Fiume (UIIF): collaborazione che, secondo i desideri espressi dai rappresentanti dello stesso gruppo etnico italiano, doveva essere in qualche modo isti-

tuzionalizzata. Il piano ha previsto anche nuove iniziative di sviluppo culturale per corrispondere alle aspettative e richieste di maggiore impegno e di un'azione più incisiva da parte dell'UIIF nel settore culturale, educativo ed artistico.

Le attività previste dal piano si sono gradualmente estese, geograficamente, a tutte le località dei territori ceduti, della *ex zona B* e delle isole Quarnerine, nelle quali esistono attualmente gruppi etnici italiani. Come può risultare evidente da quanto finora esposto, si è ritenuto opportuno che i finanziamenti del piano venissero finalizzati ad attività relative al gruppo etnico italiano attualmente residente in Jugoslavia, limitando in tal modo l'ambito delle iniziative al gruppo etnico restato nella nazione vicina, e non al gruppo di connazionali che a suo tempo lasciarono i territori ora ceduti.

Si è pertanto ritenuto di non poter accogliere richieste di contributi per iniziative che non avessero rilevanza esterna, e cioè che non avessero luogo in Istria o negli altri territori ceduti, o che non prevedessero provvidenze o inviti in Italia a rappresentanti del nostro gruppo etnico attualmente vivente in Jugoslavia. D'altro canto, la concessione alla università popolare di Trieste di una consistente parte dei contributi ha risposto a criteri di opportunità, condivisi da tutti i Ministeri interessati, in quanto ovviamente senza il benessere delle autorità jugoslave e della Unione italiani dell'Istria e di Fiume nessuna iniziativa avrebbe potuto essere realizzata *in loco*. Essa ha risposto anche alla necessità di concentrare e coordinare al massimo l'organizzazione di tali attività, nell'utilizzo di fondi non certo illimitati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: COSTA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano il pagamento dell'assegno 1980 per la medaglia di bronzo, al signor Salvatore Galan-

te fu Emanuele nato il 4 dicembre 1920 a Porto Empedocle (Agrigento), residente in 50 Rue d'Ouman - Romilly Sur Seine (Francia), titolare del brevetto n. 38520. (4-09857)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Roma, all'uopo interessata, ha fatto conoscere che la partita di pensione intestata al signor Salvatore Galante risulta in regolare corso di pagamento, tramite il Banco di Roma di Parigi. La rata di pensione 1° gennaio 1980 31 dicembre 1980 è stata regolarmente liquidata e compresa a pagina 2106 delle distinte SM21 relative al quarto trimestre 1980.

Eventuali solleciti o richieste dovranno, pertanto, essere esperite presso l'istituto di credito che provvede al pagamento. Le somme non riscosse in tempo utile dal pensionato verranno riammesse in pagamento a reintegro avvenuto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la liquidazione della pensione di invalidità in convenzione internazionale n. 51.3.37379.75 del signor Calamaro Gaetano nato a Pozzuoli il 12 ottobre 1915 attualmente residente in Germania, la cui domanda fu inoltrata all'INPS di Napoli il 1° agosto 1975. (4-09863)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale, concernente il signor Gaetano Calamaro, nato il 12 ottobre 1915, è stata definita di recente dalla sede INPS di Napoli. La predetta pensione, alla quale è stato attribuito il numero 4425461-IO/S, si trova attualmente in fase di elaborazione meccanografica.

Nelle more della liquidazione definitiva, l'istituto ha disposto che venga emes-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1982

so mandato per gli arretrati maturati dal 1° settembre 1975 per l'importo di lire 3.821.290.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di invalidità, presentata alla sede zonale di Vibo Valentia (Catanzaro) il 29 marzo 1976, dal signor Calarco Luigi Salvatore nato il 3 settembre 1908 a Montessoro Calabro (Catanzaro) e residente a San Isidro (Buenos Aires, Argentina) e, in considerazione dell'età dell'interessato, entro quali tempi ne è prevista la definizione. (4-10385)

RISPOSTA. — Sulla base del parere espresso dall'ispettorato provinciale del lavoro di Catanzaro, la sede zonale dello INPS di Vibo Valentia ha notificato al signor Luigi Salvatore Calarco, in data 16 novembre 1981, formale provvedimento di reiezione della sua domanda di pensione, non risultando soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per il diritto alla prestazione in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di disporre la istituzione di un posto fisso di polizia in San Giorgio a Cremano. Nonostante la evidente necessità di tale provvedimento e le insistenze in tal senso di consiglieri comunali e cittadini di San Giorgio a Cremano, finora nulla è stato fatto, mentre tutto consiglierebbe l'urgente soddisfazione di tale richiesta. (4-06998)

RISPOSTA. — In seguito al potenziamento, recentemente disposto dal coman-

do generale dell'arma dei carabinieri, degli organici della stazione di San Giorgio a Cremano, tale presidio è ora in grado di garantire efficientemente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di competenza. Non si ritiene, pertanto, allo stato, necessaria l'istituzione di un altro ufficio di polizia, anche perché nella zona non esistono possibili obiettivi pubblici o militari di un certo rilievo, né complessi industriali di particolare importanza.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ZANINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — considerato che dall'agosto 1980, in cui si annunciavano solleciti provvedimenti a definizione della pratica, a tutt'oggi l'interessata non ha più ottenuto informazioni — a che punto del suo iter è la pratica di ricorso gerarchico di pensione della signora Pavesi Rosa vedova Bettini, abitante a Agnadello (Cremona) piazza Chiesa 9, posizione n. 69930/6-63457/RI-GE. (4-09003)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 7 settembre 1978, numero 1302799/Z, alla signora Rosa Pavesi, vedova dell'invalido Virginio Bettini deceduto il 19 novembre 1975 per ictus cerebrale, venne concessa, dal giorno successivo alla data di morte del marito, la reversibilità della pensione di terza categoria di cui il medesimo era titolare per fibrosi degli apici, esiti adesivi e plastici di pleurite basale sinistra, lombartrosi e trocanterite destra. Avverso il suindicato provvedimento, la signora Pavesi presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 63457/RI-GE, assumendo che, in luogo del cennato trattamento di reversibilità, avrebbe dovuto esserle attribuita la pensione indiretta di guerra; e ciò in quanto l'infermità che cagionò il decesso del marito è da mettersi in relazione con l'affezione polmonare per la quale il medesimo era pensionato.

In base alle vigenti disposizioni di legge, detto più favorevole beneficio pensionistico spetta, infatti, alla vedova del militare deceduto in dipendenza del conflitto, vale a dire a causa delle ferite, lesioni od infermità riportate o contratte in occasione del servizio prestato durante la guerra. Pertanto, ai fini di stabilire se alla signora Pavesi, in luogo del già concesso trattamento di reversibilità, possa competere la pensione indiretta di guerra, si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore, perché esprima un conclusivo parere tecnico sanitario in ordine alla eventuale interdipendenza tra l'infermità letale e quelle per le quali il signor Bettini era in godimento di pensione. Si assicura l'interrogante che appena il suddetto superiore collegio medico avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: PISANU.*

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in relazione alla grave ed inammissibile lentezza della Corte dei conti nell'esame dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (4-06448)

RISPOSTA. — La definizione dei ricorsi di cui trattasi non rientra nella competenza della direzione generale delle pensioni di guerra ma attiene in particolare al contenzioso giurisdizionale della predetta magistratura amministrativa. La richiesta avanzata con l'interrogazione in discorso offre tuttavia l'occasione di segnalare all'interrogante il contributo dato dalla predetta direzione generale per eliminare — almeno in parte — i gravami giacenti presso la Corte dei conti.

Ci si riferisce alla revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di ricorso giurisdizionale, prevista dall'articolo 13 del-

la legge n. 585 del 1971, portata a compimento nel termine del 31 gennaio 1980 così come prescritto dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Infatti sui 195 mila provvedimenti impugnati e segnalati dalla procura generale della Corte dei conti per il riesame amministrativo risultano emessi circa 34 mila decreti modificativi degli atti impugnati; dei decreti impugnati oltre 19 mila hanno dato luogo all'attribuzione di un trattamento più favorevole, mentre per i rimanenti 15 mila — pur non conferendosi in pratica alcun beneficio pensionistico — sono state tuttavia integrate o riformate le motivazioni poste a base dell'originario provvedimento impugnato, permettendosi in tal modo agli interessati di ottenere in sede giurisdizionale un esame di merito più generale e completo.

Per i provvedimenti ritenuti non riesaminabili in via amministrativa e restituiti alla Corte dei conti per il proseguimento del giudizio, si è posta cura di corredare le relative pratiche di tutta la documentazione acquisita in sede del riesame, da utilizzarsi al fine della più sollecita definizione dei gravami. Com'è noto, già nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati vari disegni di legge (in particolare gli atti Camera n. 1427, n. 1347, n. 825 e n. 150) che prevedevano sostanziali modifiche delle procedure seguite dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, tendenti tra l'altro a rendere più spedito l'iter dei ricorsi di cui trattasi.

Ora, infine, la legge 23 settembre 1981, n. 533 — con la quale il Parlamento ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro il 31 dicembre 1981 disposizioni intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modifiche al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 — al punto 1) dell'articolo 1 prevede appunto la realizzazione dell'ulteriore perfezionamento normativo e lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze pensionistiche e dei ricorsi in ma-

teria di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

Pertanto per quel che riguarda la competenza di questo dicastero, in sede di elaborazione delle disposizioni delegate sono in corso di esame — e saranno convenientemente proposti ai fini della attuazione — i mezzi per conseguire più speditamente la correttezza nella definizione delle richieste avanzate dai pensionati di guerra, mentre per quanto attiene ai procedimenti per la soluzione dei ricorsi giurisdizionali, si fa presente che la Corte dei conti ha formulato varie proposte intese a conseguire il richiesto snellimento delle procedure giurisdizionali. Tali proposte, oltre a modificare il vigente testo unico sulle pensioni di guerra prevedono la istituzione di una sesta sezione speciale della Corte per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, l'aumento del numero dei collegi o turni di ciascuna se-

zione speciale, nonché l'aumento del personale sia magistrato sia amministrativo. Dette proposte sono all'attento vaglio dei competenti organi per formare poi oggetto dello schema di decreto delegato.

Con il previsto potenziamento della compagine impiegatizia della direzione generale delle pensioni di guerra che nell'ultimo quinquennio ha subito la falce, per le note cause (esodo dei combattenti e dirigenti), di oltre 400 unità, sostituite in minima parte, nonché con la realizzazione dello snellimento delle procedure, sarà possibile realizzare quelle finalità che hanno informato la delega del Parlamento all'esecutivo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
COMPAGNA.